

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE



Parte Quarta

LEGGI DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZJ PENALI



N A P O L I ,
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI D.^{co} CAPASSO
Strada S. Maria la nova N.º 31 primo piano.
1848.

AVVISO

Affinchè non si creda che nella presente edizione manchino le leggi del 26 marzo 1819 e del 21 maggio dello stesso anno , relative alla esecuzione del codice ed all' abrogazione delle leggi preesistenti , facciamo noto che esse trovansi alla fine della prima parte delle leggi civili pag. 286 e 287.

INDICE
DE' LIBRI , TITOLI ec.
IN CUI È DIVISA
LA PARTE QUARTA DEL CODICE

PER LO
REGNO DELLE DUE SICILIE.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1

LIBRO I.

Della istruzione delle pruove ne' processi penali.

TITOLO. I.	Degli ufiziali di polizia giudiziaria e della loro competenza	2
TIT. II.	Parte prima della istruzione delle pruove. Atti da' quali comincia l'istruzione.	8
Capitolo I.	De' rapporti e delle denunzie.	ivi
Cap. II.	Delle querele	6
Cap. III.	Della flagranza	8
TIT. III.	Seconda parte della istruzione delle pruove .	9
Cap. I.	Della pruova generica e di fatto permanente.	ivi
Sez. I.	Dell'ingenero	ivi
Sez. II.	De' reperti	11
Cap. II.	Regole comuni all'ingenero ed a' reperti	ivi
TIT. IV.	Tersa parte della istruzione delle pruove. Pruova specifica	14
Cap. I.	Atti precedenti all'esame de' testimonj	ivi
Cap. II.	Dell'esame de' testimonj	16
TIT. V.	De' mandati contro gl'imputati, e delloro interrogatorio nel corso della istruzione	19
Cap. I.	Della spedizione de' mandati, e del primo interrogatorio	ivi
Cap. II.	Della conferma e revocazione de' mandati presso le gran Corti criminali	20
Cap. III.	Della conferma o revocazione di mandati presso i tribunali correzionali	23

LIBRO II.

De' giudizi ordinarij.

TIT. I.	Disposizioni generali	24
TIT. II.	De' giudizi de' misfatti coi rei presenti.	ivi
Cap. I.	Della sottoposizione all'accusa	ivi
Cap. II.	Degli atti che precedono la pubblica discussione	28
Cap. III.	Della pubblica discussione.	35
Cap. IV.	Della decisione	42
TIT. III.	Del ricorso presso la suprema Corte di giustizia avverso le decisioni delle gran Corti criminali.	46

TIT. IV.	Del giudizio de' delitti	31
Cap. I.	Del giudizio de' delitti in prima istanza	ivi
Cap. II.	Dell'appello ne' giudizj correzionali.	36
TIT. V.	De' giudizj delle contravvenzioni di polizia.	58

LIBRO III.

Di alcune procedure particolari, e degli oggetti comuni a tutti i giudizj penali.

TIT. I.	Del giudizio di rito speciale	60
Cap. I.	Della competenza e della composizione delle gran Corti speciali	ivi
Cap. II.	Del procedimento di rito speciale.	61
TIT. II.	Del giudizio di falsità	63
TIT. III.	Del giudizio per contumacia contro g'impuniti di misfatto.	66
TIT. IV.	Del giudizio de' condannati fuggiti e nuovamente arrestati	69
TIT. V.	De' giudizj de' complici.	ivi
TIT. VI.	Del giudizio di competenza, e de' conflitti giurisdizionali	70
TIT. VII.	De' giudizj di ricusa, e del giudizio di rimesione per motivo di pubblica sicurezza.	73
TIT. VIII.	Del giudizio contro i funzionarj dell'ordine giudiziario.	75
TIT. IX.	Del giudizio su' fatti che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità	78
TIT. X.	Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarj pubblici	79
TIT. XI.	Del procedimento in caso di distruzione o involamento di qualche atto.	80
TIT. XII.	De' difensori.	81
TIT. XIII.	Degli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizj penali.	82
TIT. XIV.	Delle prigioni	85
TIT. XV.	De' registri generali delle condanne	88
TIT. XVI.	Della revisione de' giudizj penali	ivi
TIT. XVII.	Della prescrizione	ivi
TIT. XVIII.	Della riabilitazione de' condannati	90
TIT. XIX.	Delle amnistie complessive di più reati, de' decreti particolari di abolizione, e de' decreti di grazia dopo le condanne.	91
Tavola Alfabetica delle materie.	93

LEGGI
DELLA PROCEDURA
NE' GIUDIZJ PENALI:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

ARTICOLO I. Ogni reato dà luogo all' azione penale ed all' azione civile.

Coll' azione penale si domanda la punizione del colpevole.

Coll' azione civile si domanda la riparazione de' danni ed interessi che il reato ha prodotto.

2. L' azione penale è essenzialmente pubblica, ed appartiene esclusivamente agli ufiziali che sono incaricati del pubblico ministero presso i magistrati istituiti per l'amministrazione della giustizia penale.

L' azione penale debbe essere esercitata di ufizio in tutti i casi ne' quali l' istanza privata non è necessaria per promuoverla.

3. L' azione civile può essere esercitata da chiunque abbia sofferto danno per cagione del reato, e da colui che rappresenta il danneggiato.

4. L' azione civile può essere esercitata contro all' imputato, e contra chiunque sia civilmente responsabile dei danni che il reato ha prodotto.

Disposizioni preliminari.

Se l' imputato muore prima di esser giudicato, l' azione civile si sperimenta innanzi a' tribunali civili contro a colui che lo rappresenta.

5. L' azione civile può essere sperimentata innanzi a' giudici stessi e nel tempo stesso dello esercizio dell' azione penale.

Può essere sperimentata anche separatamente presso i giudici civili: in questo caso l' esercizio ne è sospeso, finché non siasi pronunziato definitivamente sull' azione penale.

6. Nel regno e secondo le leggi del regno, può essere esercitata l' azione penale contro de' nazionali del regno stesso, i quali fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti contra la sicurezza dello Stato, o di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, di polize di banco, o di qualunque carta di ufiziale pubblico atta a trar denaro dalle pubbliche casse.

7. L' azione penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le sue leggi, contro de' nazionali che fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro, quante volte però l' imputato faccia ri-

Cod. Pr. pen. P. I V.

torno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se tra i due territorj vi sia diversità di pene, sarà punto colla pena più mite.

LIBRO I.

DELLA ISTRUZIONE DELLE PRUOVE NE' PROCESSI PENALI.

TITOLO I.

Degli ufiziali di polizia giudiziaria, e della loro competenza.

8. La polizia giudiziaria investiga e scuopre i reati, ne raccoglie le pruove, e ne rimette gli autori ed i complici a' giudici incaricati della loro punizione.

9. La polizia giudiziaria è esercitata ne' limiti delle rispettive attribuzioni

1. da' guardiani urbani e rurali ;
2. da' guardacacce e dalle guardie forestali ;
3. dagli agenti de' dazj indiretti ;
4. da' fucilieri reali, dalla gendarmeria reale, e da' capitani d' arme ;
5. dagli agenti di polizia ordinaria, ne' casi ne' quali vi sono particolarmente autorizzati dalle leggi ;
6. da' regj giudici di circondario, e da' loro supplenti ;
7. da' giudici d'istruzione ;
8. da' procuratori generali presso le gran Corti criminali.

10. Per *processo verbale*, o semplicemente per *verbale* s' intende l' atto che un ufiziale pubblico distende, secondo le forme stabilite dalla legge o da' regolamenti, per attestare ciò che si è detto, osservato, raccolto o verificato alla sua presenza.

11. Ogni processo verbale ed ogni atto di qualunque specie formato da un ufiziale di polizia giudiziaria, sarà da lui segnato in ogni pagina, e sottoscritto in fine, ugualmente che dal cancelliere e da tutti coloro che sono intervenuti nell' atto.

Se alcuno non sappia, o non voglia, o non possa scrivere, se ne farà nell' atto espressa menzione.

Quest' ultima disposizione è comune a tutti gli atti nei quali si richiede l' altrui sottoscrizione.

12. Il primo agente della polizia giudiziaria nella provincia o valle e il procuratore generale presso la gran Corte criminale, qualunque sia la giurisdizione sotto la quale cada il reato.

Egli prende conto dell' andamento, e dell' esito anche de' giudizj correzionali e di polizia, senza però che possa sospenderne il corso.

La vigilanza del procurator generale su tutti gli ufizia-

li di polizia giudiziaria, sarà sempre esercitata senza pregiudizio della subordinazione, che ciascun di essi dee a' propri superiori nelle rispettive amministrazioni.

La particolar competenza di ciascun ufficiale di polizia giudiziaria è ristretta alle regole seguenti.

13. La polizia giudiziaria ne' misfatti appartiene al giudice d'istruzione, ed al giudice di circondario, o a chi faccia legalmente le veci dell'uno o dell'altro. Quando poi un affare è già messo sotto la cognizione della gran Corte criminale, può il presidente, o un giudice da lui delegato, o l'intera gran Corte assumere le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Ne' delitti e nelle contravvenzioni si appartiene a chi ne è giudice, o a chi di dritto il supplisce: salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

14. I guardiani urbani e rurali, le guardie forestali, ed i guardacacce, e gli agenti de' dazj indiretti sono incaricati d'investigare i reati relativi alle rispettive amministrazioni.

Descriveranno con esattezza ne' loro processi verbali il tempo, il luogo, e tutte le circostanze di ogni delitto o contravvenzione che scuoprono, ugualmente che le prove che han potuto raccorre.

15. Gli agenti de' dazj indiretti si uniformeranno nella compilazione de' loro processi verbali alle regole fissate dalle leggi e da' regolamenti dell'amministrazione: e ne' casi ne' quali sia loro permesso, andranno rintracciando gli oggetti che formano la materia del reato, e gli sequestreranno.

I guardiani urbani e rurali, le guardie forestali, ed i guardacacce avranno le medesime facoltà.

16. Gli agenti de' dazj indiretti, le guardie urbane, rurali e forestali, ed i guardacacce non potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizj, ne' cortili adiacenti, e ne' recinti, fuorchè in presenza o del commessario o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice di circondario, o del suo supplente, o del sindaco, o di uno degli eletti; ed il processo verbale che dovrà esserne disteso, verrà segnato in ogni pagina e sottoscritto in fine da colui alla di cui presenza sarà stato formato.

17. I processi verbali delle guardie forestali e de' guardacacce, ugualmente che de' guardiani rurali, debbono da esso loro fra ventiquattr'ore esser confermati con giuramento innanzi al regio giudice di circondario, o innanzi a chi ne fa le veci sul luogo.

Il processo verbale originale rimane depositato nella cancelleria dell'uffiziale pubblico che ha ricevuto il giuramento; e copia legale vistata dal regio giudice, o da chi

ne fa le veci sul luogo, sarà trasmessa dal guardiano urbano o rurale, dalla guardia forestale o dal guardacacce al superiore indicato dalle leggi dell' amministrazione.

I processi verbali degli agenti de' dazj indiretti saranno confermati con giuramento nel tempo e nella forma stabilita dalle leggi dell' amministrazione.

18. In ogni specie di reato la gendarmeria, i fucilieri reali ed i soldati delle compagnie de' capitani d' armi, ugualmente che gli ufiziali della polizia ordinaria, ne' casi permessi dalle leggi, eserciteranno la polizia giudiziaria, limitata però alle primè sole nozioni ed a tutte le prove che potrebbero alterarsi o disperdersi, se si attendesse l' ufizial competente.

19. In ogni specie di reato, in caso di concorrenza tra più ufiziali di polizia giudiziaria, è sempre preferito quello che è di grado maggiore, e sopra ogni altro quello che è competente a giudicare il reato.

20. In ogni caso di concorrenza de' giudici istruttori con i giudici di circondario o altro agente inferiore di polizia giudiziaria, i primi saranno sempre preferiti nella compilazione anche degli atti generici.

I giudici istruttori eviteranno queste concorrenze, meno che non vi fossero indotti da urgenti motivi; e l' eviteranno soprattutto, se dovessero uscire dalla loro residenza.

21. La giurisdizione di ogni ufiziale di polizia giudiziaria è limitata dal circuito della rispettiva giurisdizione territoriale, salva l'eccezione dell' articolo seguente.

22. Sono anche competenti nella istruzione intorno ai misfatti e delitti, colle norme sopra indicate, gli ufiziali di polizia giudiziaria del luogo ove l' imputato dimora, o dove possa essere rinvenuto.

Tosto che però avran costoro adempito tutti gli atti necessarj, perchè non si disperdano e non si alterino le prove, rimetteranno i processi verbali da esso loro compilati, gli oggetti forse sorpresi ed i documenti acquistati, all' ufiziale di polizia giudiziaria del luogo del misfatto o delitto.

Se l' ufiziale è nella stessa provincia o valle, glieli trasmetteranno direttamente; se è fuori della provincia o valle, glieli trasmetteranno per mezzo del procurator generale.

23. I procuratori generali presso le gran Corti criminali saranno assistiti da' loro segretarj o vicesegretarj in tutti gli atti di polizia giudiziaria che essi faranno.

I giudici d' istruzione ed i giudici di circondario saranno assistiti da' loro cancellieri o cancellieri sostituti, ed in mancanza di costoro da un commesso giurato.

Per gli altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, si osserveranno ne' loro processi verbali le leggi delle rispettive amministrazioni, ed i particolari regolamenti.

TITOLO II.

Parte prima della istruzione delle pruove. Atti da' quali comincia l' istruzione.

CAPITOLO I.

De' rapporti e delle denunzie.

24. Ogni autorità, ogni ufficiale pubblico, ogni professore di arte o mestiere, che nell' esercizio delle sue funzioni acquisti notizia di un reato, sarà tenuto di passarne immediatamente l' avviso all' ufficiale di polizia giudiziaria competente, e di trasmettergli tutti i processi verbali, gli atti ed i documenti relativi, qualora ve ne fossero. I trasgressori saran puniti, sulle requisizioni del ministero pubblico, con un' ammenda di tre a venti ducati se si tratti di misfatto, dal presidente della gran Corte criminale: se si tratti di delitto, saran puniti dal giudice di circondario, inteso il ministero pubblico, con un' ammenda di uno a dieci ducati: salve sempre le pene maggiori ne' casi indicati dalle *leggi penali*.

25. Pe' medici, cerusici, e per ogni altro ufficiale di sanità, comprese le levatrici, saranno osservate le disposizioni dell' articolo 592 delle *leggi penali*.

26. Chiunque si sarà trovato presente ad un attentato contro alla sicurezza pubblica, o contro alla vita o alle proprietà di un individuo, sarà tenuto di darne avviso all' ufficiale di polizia giudiziaria competente.

27. Ogni cittadino può denunziare a qualunque ufficiale di polizia giudiziaria un reato di cui abbia in qualunque modo conoscenza.

28. Niun rapporto o denunzia anonima può esser ricevuta, che nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, o nel caso di fatto permanente.

Ne' due casi anzidetti, verificata prima la flagranza o il fatto permanente, si può discendere all' istruzione ulteriore.

29. I rapporti e le denunzie dovranno presentarsi scritti all' ufficiale di polizia giudiziaria. L' ufficiale di polizia giudiziaria potrà chiedere dagli autori di essi tutti que' rischiarimenti che gli sembrano necessarij alla ricerca della verità.

I rapporti e le denunzie potranno ancora riceversi dall' ufficiale di polizia giudiziaria in forma di dichiarazione, se vengan fatti oralmente.

30. Le denunzie possono essere fatte e da' denunzianti, e da' loro procuratori speciali.

La procura rimarrà sempre annessa alla denunzia.

31. I rapporti e le denunzie saranno sottoscritti in fine, e

segnati in ogni foglio da chi li fa, e dall' ufficiale di polizia giudiziaria che gli riceve.

Un rapporto o una denuncia, benchè scritto sotto il nome di alcuno, se non è sottoscritto, o non abbia l'attestazione legale di un pubblico notaio, che l'autore del rapporto o della denuncia non sappia o non possa scrivere, non avrà corso che ne' casi indicati nell' articolo 28.

32. Gli ufficiali di sanità riceveranno un riscontro de' loro rapporti dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Ogni altro autore di denuncia o rapporto può esigere un somigliante riscontro, quante volte lo desidera.

Non potrà darsi copia formale della denuncia, o del rapporto.

CAPITOLO II.

Delle querele.

33. Ogni persona che si crederà offesa da un reato, può farne la dichiarazione innanzi a qualunque ufficiale di polizia giudiziaria. Questi si uniformerà alle regole di competenza indicate negli articoli 13 a 23. Una tal dichiarazione chiamasi *querela*.

34. Possono far querela il marito per la moglie, l'ascendente pe' discendenti sotto la sua potestà, ed il tutore pe' minori sottoposti alla sua tutela.

35. Ogni querelante può costituirsi *parte civile* tutte le volte che, avendo ricevuto danno dal reato, voglia chiederne l'indennizzamento. Può fare istanza per la sola punizione del reo e de' suoi complici, rinunciando a' danni ed interessi, o riserbandone ad altro tempo la domanda. La domanda espressa de' danni ed interessi include l'altra della punizione del reo.

Può semplicemente rapportare il fatto, rimettendosi alla giustizia e rinunciando per la sua parte ad ogni diritto di farne istanza. Relativamente poi a' danni ed interessi, se si tratti di reato per lo quale l'azione penale è indipendente dall'istanza privata, può o rinunziarvi espressamente, o riserbarne ad altro tempo la domanda.

36. Le donne ed i minori per l'autorizzazione necessaria alla domanda de' danni ed interessi si uniformeranno alle regole relative a tutte le altre azioni civili.

37. L'istanza perchè il pubblico ministero promuova ed eserciti l'azione penale, può esser fatta dalla persona offesa, o dal marito, ascendente o tutore, se la persona offesa sia una donna maritata, o viva sotto la patria potestà o sotto la tutela.

Può anche esser prodotta e rinnovata dall'erede, purchè l'azione penale non sia rivolta contra gli ascendenti o discendenti proprij dell'erede stesso, o contra i suoi congiunti fino al terzo grado.

38. Ne' delitti e nelle contravvenzioni non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte privata, salvo le eccezioni dell'articolo seguente.

39. L'azione penale sarà dal pubblico ministero esercitata senza bisogno d'istanza della parte privata, se i delitti o le contravvenzioni si commettono ne' sacri tempj, negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia, o ne' teatri nel tempo de' pubblici spettacoli:

se si commettono da un ufficiale pubblico, o ufficiale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o da ogni altro impiegato nell'esercizio delle proprie funzioni; o si commettono contro alcuno di costoro anche nell'atto dell'esercizio delle loro funzioni:

se vengano a violare le leggi o i regolamenti forestali, o di caccia o di pesca:

se vengano a violare le leggi o i regolamenti di polizia per la prevenzione de' reati, de' pericoli e delle pubbliche calamità:

se vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio:

se vi sieno state ferite o percosse commesse con armi proprie:

se vi sieno stati furti, benchè modici, commessi nelle pubbliche piazze, ne' mercati, nelle fiere e ne' bagni:

se l'imputato sia stato condannato altra volta per misfatto o delitto; o due volte per misfatto o delitto abbia goduto gli effetti della rinuncia all'istanza privata:

se il reato non offenda alcun individuo in particolare, ma l'ordine pubblico in generale, come sarebbe l'asportazione delle armi vietate, l'evasione dalle prigioni, la vagabondità, l'improbata mendicizia, l'usurpazione di titoli e funzioni pubbliche, e casi simili.

40. Senza istanza della parte privata non si apre adito all'azione penale ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio o di altro violento attentato al pudore.

Quando però alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio dell'azione penale è indipendente dall'istanza privata.

41. Gli articoli 28, 29, 30 e 31 relativi a' rapporti ed alle denunce sono comuni alle querele.

42. I querelanti non saranno riputati parti civili, se non quando lo dichiarino formalmente, sia nella querela stessa, sia per atto susseguente fino all'apertura della pubblica discussione.

43. Ne' reati ne' quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante dee fra le ventiquattrore dall'atto della querela o dimandare la punizione dei colpevoli, o rinunziarvi.

Debbe essere avvertito di questo dritto dall'uffiziale di polizia giudiziaria, cui presenta la querela: e se dopo l'avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia.

44. Chi rinunzia a' danni ed interessi, o alla punizione de' colpevoli, non può più rinnovarne l'istanza.

45. La rinunzia a' danni ed interessi può farsi in qualunque parte del giudizio.

Dopo la rinunzia il querelante perde ogni dritto di ripetere giudiziariamente, sia dal tesoro pubblico, sia dall'imputato, le spese erogate.

46. Se l'intervento della parte civile ha cagionato danni ed interessi all'imputato, la sua desistenza non toglie all'imputato il dritto di ripeterli, quando ne abbia il dritto.

47. Ne' giudizj di polizia la rinunzia all'istanza per la punizione dell'incolpato debbe essere presentata prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile: ne' giudizj correzionali, prima che la sentenza passi in giudicato, o che la gran Corte criminale interponga sull'appello la sua decisione: ne' giudizj criminali, prima che si chiuda il termine delle ventiquattr'ore per la esibizione delle note de' testimonj da ascoltarsi nella pubblica discussione.

Dopo questi termini la rinunzia all'istanza non arresta l'azione penale.

48. Se l'imputato non vuole accettare gli effetti della rinunzia all'istanza, può far proseguire nelle forme ordinarie la causa, perchè si decida indipendentemente dalla rinunzia o desistenza della parte privata, notificandone il querelante.

49. Il querelante che si costituisce parte civile, se non è domiciliato nella residenza della gran Corte o del giudice competente a pronunziare sul reato, sarà obbligato di eleggersi domicilio nell'atto stesso della dichiarazione, o con atto formato nella cancelleria.

Mancando siffatta elezione, non può il querelante opporre il difetto d'intimazione contro quegli atti che, a' termini della legge, avrebbero dovuto essergli notificati.

CAPITOLO III.

Della flagranza.

50. È colto nella *flagranza* chiunque sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi o cogli istrumenti che facciano presumere esserne egli l'autore o il complice.

51. Quando l'uffiziale di polizia giudiziaria competente, nell'atto che sta esercitando le funzioni della sua carica,

sorprenda l' incolpato in uno de' tre casi indicati nell'articolo precedente, allora l'atto della flagranza sarà il principio del procedimento.

In questo caso egli farà il processo verbale necessario a stabilire la pruova generica ; si assicurerà di tutti i documenti , effetti , armi o istrumenti relativi al reato ; e verificherà lo stato de' luoghi: il tutto in continuazione.

Se qualche atto non possa adempirsi in continuazione degli altri , se ne farà menzione nella chiusura del processo verbale.

52. Qualunque ufficiale pubblico che colga l' incolpato nella flagranza , ne darà subito avviso all'uffiziale di polizia giudiziaria competente , ed intanto sino alla di lui venuta ne farà le veci.

Come giungerà l'uffiziale competente di polizia giudiziaria ; questi proseguirà gli atti dal punto in cui li troverà fatti , se pure non creda convenevole di rettificarli.

53. Anche fuori de' casi di flagranza , se un uffiziale di polizia giudiziaria scuopra armi , documenti , orme , vestigi , e generalmente oggetti relativi a reato ; se nell' investigare un reato , venga a scoprirne un altro da' fatti permanenti che osserva ; si assicurerà legalmente degli oggetti anzidetti , verificherà le orme e le vestigia , certificherà il modo come ne è venuto in cognizione , e procederà agli altri atti di sua competenza.

TITOLO III.

Seconda parte della istruzione delle pruove.

CAPITOLQ I.

Della pruova generica e di fatto permanente.

SEZIONE I.

Dell' ingenere.

54. *L' ingenere è diretto a stabilire la pruova della esistenza del reato : per esempio, se effettivamente sia avvenuto un omicidio , una falsità , un furto ec. ec.*

55. *Quante volte nel riceversi la notizia giudiziale di un reato , esista tuttavia il soggetto materiale su cui questo è commesso , se ne disegnerà lo stato , se ne descriveranno ad uno ad uno i caratteri , s' indicherà l' istrumento , ed il modo come un tale istrumento abbia potuto produrre l' effetto.*

L' ingenere in questo caso chiamasi principale.

56. *Se il soggetto materiale su cui si è commesso il reato , non più esista , o per qualunque causa non possa essere sotto gli occhi dell' uffiziale di polizia giudiziaria : se la natura del reato sia tale che non possa lasciare di se tracce permanenti : se queste tracce sieno state in qualunque*

guisa distrutte: in questi casi l' ufficiale di polizia giudiziaria descriverà lo stato attuale della cosa, e procurerà di verificare lo stato in cui essa era prima che fosse divenuta il soggetto del reato.

Quando però le tracce ne sono state distrutte, allora procurerà di rischiarare anche il modo e la cagione per la quale queste si son sottratte alla sua ispezione; e raccorrà tutte le pruove che sieno atte a dimostrare che il reato sia stato effettivamente commesso.

Così, per esempio, per gli omicidi di cui non si abbia il cadavere dell' ucciso, si verificherà la esistenza precedente della persona uccisa; si designerà il tempo da che non se ne sia avuta più notizia; il modo come il cadavere sia stato ridotto in cenere, gettato in mare o in altra maniera fatto scomparire; e generalmente si procurerà di raccogliere tutte quelle pruove che si potranno avere per supplirsi a quella dell' esistenza attuale del cadavere.

Ne' fatti transitorj, come per esempio nei furti, si verificherà che prima del reato la cosa involata esisteva, e che dall' epoca del reato essa sia mancata; e si riuniranno tutte le pruove che si potranno raccogliere del modo con cui essa sia stata sottratta.

Questa specie d' *ingenere* chiamasi *suppletorio*.

57. Se una parte soltanto della esistenza del soggetto materiale su cui è stato commesso il reato, può essere provata dal fatto permanente, questa parte sarà verificata come un *ingenere principale*; il rimanente come un *ingenere suppletorio*.

Così, per esempio, nel furto con effrazione e nel furto di strada pubblica, la effrazione e la strada pubblica saranno riconosciute come fatti permanenti; il furto come fatto transitorio.

In un omicidio in cui il cadavere della persona uccisa sia stato prematuramente sepolto, lo stato delle sue reliquie è un fatto permanente: il resto è materia d' *ingenere* suppletorio.

58. L' *ingenere* ne' misfatti e delitti appartiene al giudice d' istruzione, al giudice di circondario, o a chi ne fa le veci.

Può anche la gran Corte criminale assodare essa stessa in quel numero di giudici che creda convenevole, tutta o parte della pruova generica: può anche il presidente di accordo col ministero pubblico delegarla ad un solo dei giudici della stessa gran Corte.

Ne' delitti forestali o relativi a caccia, pesca o contrabbando, l' *ingenere* può essere assodato dagli agenti delle rispettive amministrazioni.

59. Se l' *ingenere* fosse assodato da altri ufiziali di poli-

zia giudiziaria , che da quelli indicati nell' articolo precedente , quante volte o in tutto o in parte possa essere ripetuto , lo sarà dagli uffiziali di polizia giudiziaria indicati in detto articolo.

Se non possa esser ripetuto , gli uffiziali nominati nell' articolo precedente esamineranno di nuovo i testimonj ed i periti impiegati ; e potranno , se lo credano conveniente , chiamare altri periti , per dar giudizio su' fatti che formano il soggetto dell' atto.

SEZIONE II.

De' reperti.

60. L' atto legale con cui l' uffiziale di polizia giudiziaria sorprende o si assicura di ciò che sia stato il soggetto materiale di un reato, o che ne indichi la esistenza o ne mostri le reliquie , o che ne sia stato l' istrumento , il mezzo o il prodotto , o che serve alla pruova così del corpo del reato , come dell' autore del medesimo , o della innocenza o scusa dell' imputato , chiamasi *reperto*.

Ogni carta , ogni oggetto materiale che dà notizia, spiegazione o argomento del reato , o della reità o innocenza dell' imputato , chiamasi *documento*.

61. L' uffiziale di polizia giudiziaria , quando legalmente sta procedendo per un misfatto o delitto, può trasferirsi anche di uffizio nel domicilio dell' imputato per farvi la perquisizione delle carte , degli effetti , e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarj alla manifestazione della verità. Può anche far perquisizione nelle altrui case , quando abbia raccolto indizj che quivi si trovi alcuno degli indicati oggetti: sempre però secondo il prescritto nell' articolo 16 per gli uffiziali di polizia giudiziaria quivi indicati , e secondo le regole delle visite domiciliari.

62. Se un capo di casa richiegga un uffiziale di polizia giudiziaria , perchè si porti in essa onde assicurarsi di un misfatto o delitto , o delle pruove del medesimo , l'uffiziale di polizia giudiziaria vi accorrerà , e procederà colle forme medesime.

63. In niun altro caso , fuorchè negl' indicati ne' due articoli precedenti e negli articoli 16 , 28 e 41, può l'uffiziale di polizia giudiziaria far perquisizioni di carte , effetti o oggetti qualunque nella casa di un cittadino.

CAPITOLO II.

Regole comuni all' ingenere ed a' reperti.

64. Nella pruova generica ed in ogni specie di reperto , l' uffiziale di polizia giudiziaria condurrà seco , o chiamerà sul luogo due o più periti di ciascun' arte o mestiere atti a riconoscere le tracce lasciate dal reato , e lo stato ed i

caratteri del fatto permanente; quali verisimilmente abbiano potuto essere i mezzi materiali con cui il reato sia stato commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali altri possa in seguito produrne, e la loro probabile durata.

65. Ne' reperti delle armi e di tutto ciò che sembrerà di aver servito al reato, o di essere stato destinato per eseguirlo, ugualmente che di tutto ciò che apparisca esserne stato il prodotto, e finalmente delle carte e di ogni altro documento che potrà servire allo scoprimento della verità, l'uffiziale di polizia giudiziaria condurrà seco ugualmente, o chiamerà nel luogo due o più periti dell' arte o rispettivo mestiere, per riconoscere le qualità, lo stato e l' uso dell' oggetto su cui cade il reperto.

66. Sugli oggetti del reperto i periti faranno tutte le osservazioni e gli esperimenti che la loro arte o il loro mestiere suggerisce, e faranno sì le une, che gli altri alla presenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria; e gl' indicheranno i fatti da cui desumono quelle loro osservazioni, e daranno in sua presenza il giudizio richiesto ne' due articoli precedenti.

67. Se il giudizio de' periti, quando sieno due, non è concorde, l'uffiziale di polizia giudiziaria ne chiamerà sul luogo uno o più altri, in modo però che tutti formino un numero dispari; farà rinnovare in loro presenza le operazioni già fatte, o se queste non possono ripetersi, le farà loro indicare da' primi periti; e dopo i rischiarimenti scambievoli riceverà il giudizio di tutti.

68. Se un perito non voglia dare, o dica di non poter dare il suo giudizio sul luogo, in perizie che esigono esperienze chimiche o altri processi scientifici, se ne farà espressa menzione nel processo verbale, e gli si accorderà un termine non maggiore di tre giorni per fare la sua dichiarazione o il suo rapporto.

69. Ogni circostanza d' *ingenero principale* debbe essere verificata per lo meno da due periti: può essere anche verificata da due testimonj, se la loro osservazione basti a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole assicurare.

Ogni circostanza d' *ingenero suppletorio* ne esige almeno un numero doppio.

70. I periti dell' *ingenero* e di ogni sorta di reperti e di ricognizioni di oggetti o documenti qualunque, prima di cominciare le loro osservazioni, presteranno innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria il giuramento di fare la loro dichiarazione o il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza.

71. Ne' reperti, oltre le osservazioni de' periti de' quali si è parlato negli articoli precedenti:

1. L' ufficiale di polizia giudiziaria debbe essere assistito da due testimonj:

2. Se gli oggetti sono di lor natura capaci di alterazione o corrompimento, se ne formeranno le convenienti perizie e le più esatte descrizioni, a' termini degli articoli precedenti: quella parte di oggetti che può rimanere, sarà conservata.

3. Se l' oggetto in tutto o in parte conservato, sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, dovrà essere segnato col nome dell' ufficiale di polizia giudiziaria e di tutti gli assistenti all' atto, e quindi avvolto in una carta o in una tela.

4. Se non sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, verrà riposto in un vase, in un sacco, in una cassa, in una camera, e quivi verrà chiuso alla presenza di tutti coloro che intervengono nell' atto.

5. L' involto di carta o di tela, o la bocca del vase o del sacco saranno assicurati con istrisce di carta o di tela, e quindi suggellati e segnati dall' ufficiale di polizia giudiziaria e da tutti gl' intervenuti nell'atto. Il coperchio della cassa e la porta della camera, oltre la chiusura ordinaria, saranno ugualmente assicurati con istrisce di carta o di tela, o con pezzi di leguo; e saranno anche suggellati e segnati dall' ufficiale di polizia giudiziaria, e da tutti gli assistenti al reperto.

6. Il suggello verrà riconosciuto da tutti gl' intervenuti.

72. Quante volte il reperto debba farsi nella casa di abitazione di alcuno, o ne' recinti chiusi, o in qualunque edificio appartenente ad un cittadino, sarà adempiuto alle seguenti ordinazioni: salvo sempre ciò che si è detto nell' articolo 16 per gli agenti de' dazj indiretti, per le guardie urbane, rurali e forestali, e pe' guardacacce.

1. Se la casa sia l' abitazione dell' imputato, e costui si trovi nel comune, egli verrà chiamato per assistere all' atto.

2. L' ufficiale di polizia giudiziaria potrà escludere dal luogo ogni altra persona.

3. Comincerà la visita dalla prima camera o dal primo luogo d' ingresso, e così di mano in mano fino all' ultima: e descriverà minutamente tutto ciò che vi si rinviene, purchè sia relativo al reato, o che alcuno degl' interessati lo richiegga.

4. Adempirà in seguito a tutti gli atti prescritti nello articolo precedente.

73. Se l' imputato è sottoposto ad alcuno de' modi di custodia nello stesso comune ove si esegue il reperto, e non voglia o non possa assistere alla visita della sua casa, può nominare o autorizzare una persona a quest' atto.

Cod. Pr. pen. P. IV.

2

Se non lo fa , o se egli è fuori del comune , può l' ufficiale di polizia giudiziaria , anche senza interpellarlo , scegliere questa persona tra' di lui congiunti , famigliari vicini.

Gli oggetti saranno mostrati all' imputato o alla persona che assiste per lui , affinchè li riconosca e li segni , se possono ricevere caratteri di scrittura ; o pure riconosca e segni le strisce colle quali sarà assicurato l' involto , o il vase , o il sacco , o la cassa , o la camera , e soscriva anche il processo verbale : e se non sa o non vuole sottoscrivere , ne sarà fatta menzione.

74. Nelle visite domiciliari , ne' reperti e nell' *ingenero* , qualunque persona non ubbidisca all' ufficiale di polizia giudiziaria per l' adempimento degli atti che gli sono attribuiti dalla legge , sarà fatta arrestare ; e sulle conclusioni del ministero pubblico sarà condannata dal giudice di circondario , o dal presidente della gran Corte criminale , secondo la differenza delle giurisdizioni , dopo citata ed intesa , e non comparendo , anche in contumacia , alla pena di detenzione di polizia . Può la pena essere anche pecuniaria , da uno a venti ducati .

TITOLO IV.

Terza parte della istituzione delle pruove. Pruova specifica.

CAPITOLO I.

Atti precedenti all' esame de' testimonj.

75. L' ufficiale di polizia giudiziaria esaminerà i testimonj designati ne' rapporti , nelle querele o nelle denunzie , e chiunque altro egli crederà utile allo scoprimento del vero.

76. Ogni ufficiale di polizia giudiziaria potrà riceverle dichiarazioni di que' testimonj , il di cui detto può indicare le prime nozioni del reato ; le distenderà in un processo verbale come meglio le circostanze il permettono ; e quando sia incompetente , invierà il processo verbale all' ufficiale competente.

L' ufficiale competente nel detto caso ripeterà l' esame de' testimonj , e serberà e farà osservare le regole indicate ne' seguenti articoli 77 ad 81.

77. Spedirà in primo luogo la *cedola di assegnazione* , la quale conterrà :

1. l' indicazione dell' ufficiale di polizia giudiziaria , innanzi a cui il testimone dee presentarsi ;

2. il nome , il cognome , il domicilio e l' autorizzazione dell' usciere incaricato di citare il testimone ;

3. il nome , il cognome , il domicilio o la dimora dei testimonj da citarsi ;

4. il luogo, il giorno, l'ora in cui debbono i testimonj presentarsi ;

5. la pena de' testimonj renitenti.

78. La cedola di assegnazione sarà consegnata all'usciera indicato. Quando le persone da citarsi dimorino fuori della provincia o valle, la cedola sarà diretta al procurator generale presso la gran Corte criminale, perchè la rimetta al procuratore generale della provincia o valle ove dimorano le dette persone : nel qual caso dal magistrato che fa eseguire la cedola, verrà indicato il nome dell'usciera nel modo detto nel n. 2. dell' articolo precedente.

79. L' usciera incaricato della citazione farà tante copie della cedola di assegnazione, quanti sono i testimonj. In ciascuna copia non designerà che un solo nome di testimonio.

L' usciera rilascerà siffatta copia nelle mani o al domicilio del testimone ivi scritto, colla designazione del giorno in cui lo ha citato.

Vi apporrà la sua sottoscrizione.

80. Dopo che l' usciera avrà eseguite queste citazioni, ne certificherà in piè della cedola di assegnazione l' adempimento nel modo seguente :

1. Designerà ad uno ad uno tutti i nomi de' testimonj, con ispiegare per esteso se li abbia citati personalmente o al domicilio.

2. Se tutti sono stati citati in uno stesso giorno, apporrà una sola data alla sua citazione : altrimenti la distinguerà sotto tante date, quanti sono stati i giorni nei quali ha citato i testimonj.

3. Per coloro che sono citati a domicilio, spiegherà se siano nel comune, o se si trovino altrove: e per coloro che sono fuori del comune, esigerà un certificato del sindaco o di uno degli eletti, che attesti il luogo della dimora attuale del testimonio, o dica che questa è ignota.

4. Se alcuno de' testimonj sia morto, l' ufficiale dello stato civile, a richiesta dell' usciera, ne rilascerà l' attestazione.

5. L' usciera soscriverà l' atto e segnerà col suo nome i certificati e le carte anzidette, e le unirà al suo verbale.

81. La cedola di assegnazione col processo verbale di notificazione nella forma indicata nell' articolo precedente, verrà legata in processo.

82. Chiunque è citato per far testimonianza o perizia, sarà tenuto a comparire : altrimenti potrà esservi astretto in forza di un mandato di accompagnamento dell' ufficiale di polizia giudiziaria, che ha spedito l' ordinanza di citazione: salve le pene stabilite nelle *leggi penali*, e le disposizioni dell' articolo 549 e seguenti.

85. Oltre il mandato di accompagnamento, il testimone renitente, sul processo verbale della sua notificazione, e sul certificato della non comparso non giustificato da legittimo impedimento, sarà nelle cause di misfatti condannato dal presidente della gran Corte criminale, sulle conclusioni del ministero pubblico, ad un' ammenda di tre a venti ducati; e nelle cause di delitti, dal giudice competente, ad un' ammenda da uno a dieci ducati: salve le pene maggiori stabilite nelle *leggi penali*.

84. Il testimone che sarà stato condannato a' termini dell' articolo precedente, se produrrà scuse legittime di sua mancanza, potrà in seguito di conclusioni del ministero pubblico esser liberato dall' ammenda.

CAPITOLO II.

Dell' esame de' testimonj.

85. I testimonj citati, nel presentarsi innanzi all' ufficiale di polizia giudiziaria competente, gli esibiranno l' atto di citazione.

86. I testimonj saranno intesi dall' ufficiale di polizia giudiziaria, l' uno separatamente dall' altro, fuori della presenza delle parti e di ogni estranea persona.

87. Sarà il testimone avvertito di parlare senza timore, e gli si rammenterà l' obbligo di dire il vero.

Verrà domandato del suo nome, del suo cognome, del suo stato, della sua professione e del suo domicilio; se sia famigliare delle parti; se nesia parente o affine, ed in qual grado. Quindi in forma di dialogo verrà interrogato sulla causa.

88. Per ogni fatto che il testimonio depone, debbe esprimere la causa della scienza, o sia il modo come ne ha notizia.

89. Se la testimonianza è relativa ad un oggetto di fatto permanente, può il giudice condurre in continuazione dello stesso atto il testimone sopra luogo, riceverne le spiegazioni, e nella forma sopra indicata assicurare i reperti.

90. Se la testimonianza riguarda un documento assicurato già con un reperto, può l' ufficiale di polizia giudiziaria farne fare la ricognizione al testimone.

91. La *ricognizione* è l' atto legale con cui si espone un oggetto al riconoscimento dell' imputato, del querelante, del testimone, o di chiunque altro si creda utile per assicurare la verità di un fatto, o l' identità dell' oggetto medesimo.

L' oggetto dee mettersi in mostra fra consimili.

Si farà menzione nel processo verbale del numero di questi oggetti.

92. Se l' oggetto di cui si fa la ricognizione, sia stato precedentemente chiuso e suggellato, si dissuggerà alla presenza de' testimonj del reperto, i quali riconosceranno prima le chiusure ed i suggelli, e quindi se l' oggetto sia lo stesso che fu in loro presenza chiuso e suggellato.

Se alcuno de' testimonj sarà morto, o assente, o impedito, in modo che non possa attendersi senza nocumento della giustizia, l' istruttore gli surrognerà un altro testimone che riconoscerà se le chiusure e i suggelli sieno stati alterati; e quindi si procederà all'apertura ed al dissuggellamento. L' oggetto in seguito sarà messo fra simili.

Questi atti saran fatti fuori della presenza di coloro che debbono riconoscer l' oggetto: saranno essi di poi introdotti l' uno separatamente dall' altro: e saranno richiesti ad indicare se tra gli oggetti che loro si mostrano, siavi quello di cui nella dichiarazione intesero di far parola.

Dopo di ciò verrà l' oggetto risuggellato, secondo le forme indicate pe' reperti, colla giunta che alle sottoscrizioni preesistenti si aggiungeranno quelle di coloro a' quali è stata fatta l' esibizione.

93. Il testimone dovrà indicare colla maggior chiarezza possibile e col loro nome e cognome, gl' imputati, i querelanti, i testimoni, de' quali ha fatto parola nella sua dichiarazione, o co' loro connotati.

Quando una persona non sia indicata per nome e cognome, ma soltanto per connotati, gli verrà presentata in un atto di affronto.

94. L' *affronto* è l' atto legale con cui la persona si presenta al riconoscimento di un testimone, o di un imputato, o di un querelante, o di chiunque altro.

L' atto di affronto non può essere eseguito se non in presenza o della gran Corte, o di un giudice delegato dal presidente, o del giudice d' istruzione, o del giudice di circondario: vi assisterà sempre il pubblico ministero.

Nelle istruzioni per misfatto, quando l' atto di affronto non si fa nella residenza della gran Corte, le parti del pubblico ministero saranno esercitate dall' ufficiale pubblico che fa da pubblico ministero nelle cause correzionali.

95. Per farsi l' atto di affronto sarà scelto un numero di tre o più persone approssimativamente simili a quella che debbe essere riconosciuta.

Queste si disporranno in fila: e colui che debbe essere riconosciuto, può farne togliere chi vuole, perchè vi sia altri sostituito; e può prendere fra le persone messe in fila quel luogo che gli aggrada, e cangiarlo quando gli piace.

E nella facoltà del magistrato innanzi a chi si fa l' affronto, il raffrenare l' abuso che l' imputato potesse fare di questo dritto.

Disposte così le persone in fila , verrà introdotto colui che dee fare il riconoscimento ; sarà interrogato di nuovo sulla persona da lui imperfettamente indicata ; e quindi gli si domanderà , se dopo fatta la sua dichiarazione, l'abbia più veduta, e dove. Sarà in fine interrogato di dichiarare , se in quella fila la riconosce: e riconoscendola, gli si ordinerà di toccarla con mano.

Le sue indicazioni e le sue risposte verranno tutte notate.

Se più persone debbono fare l'atto d' affronto, sarà fatto successivamente ; essendo vietato che due persone il facciano al tempo stesso.

96. I testimonj e gli offesi nell'atto di ricognizione o nell'atto di affronto , prima d' eseguirlo , presteranno giuramento di dire la verità , e d' indicare secondo la verità tutto ciò che loro verrà richiesto.

Gl' imputati non dovranno prestar giuramento.

97. Gli ufficiali di polizia giudiziaria competenti sono i soli che possono far eseguire la ricognizione.

98. Se un atto di affronto siasi eseguito da ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria , che da quelli notati nell' articolo 94, i magistrati quivi indicati richiameranno le persone approssimativamente simili , colle quali venne l'atto eseguito ; e si assicureranno della forma e della verità con cui l'atto venne adempito.

99. L'osservanza delle formalità ordinate negli articoli 91 a 96 , ed in difetto di alcuna di esse , la menzione delle cagioni che ne hanno impedito l'adempimento, sarà a carico del cancelliere sotto pena di tre a venti ducati di ammenda. L'uffiziale di polizia giudiziaria potrà ancora , se vi ha luogo , esser soggetto all'azion civile , o sia *presa a parte*.

100. Quante volte con certificato di un ufficiale di sanità sia assicurata l'impossibilità de' testimonj a comparire , l'uffiziale di polizia giudiziaria si trasferirà nella loro dimora , se questa sia nell'ambito della sua giurisdizione.

Che se poi il testimone dimori nella stessa provincia o valle , l'uffiziale di polizia giudiziaria ne scriverà al giudice istruttore , o al giudice di circondario del luogo ove risiede il testimone , rimettendogli le note e le istruzioni su' fatti , su de' quali egli debbe essere interrogato. Che se poi il testimone si trovi fuori della provincia o valle , si rimetteranno queste note ed istruzioni al procurator generale presso la gran Corte criminale , perchè da questo ne sia dato l'incarico al procurator generale della provincia o valle ove il testimonio risiede.

TITOLO V.

De' mandati contro gl'imputati, e del loro interrogatorio nel corso della istruzione.

CAPITOLO I.

Della spedizione de' mandati, e del primo interrogatorio.

101. Ogni depositario di forza pubblica sarà tenuto di arrestare l'imputato colto nella flagranza di misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia; e lo menerà innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria competente, senza che siavi bisogno di alcun mandato.

Questi lo interrogherà immediatamente, e lo invierà al giudice competente, o lo riterrà a sua disposizione.

102. Anche fuori de' casi di flagranza, o pendente la istruzione, verrà sorpreso con oggetti appartenenti al misfatto o delitto, sarà menato innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria della istruzione, o innanzi al giudice competente, se il processo sia stato già spedito a costui; e verrà subito interrogato.

103. Se l'imputato è sorpreso ne' casi dei due articoli precedenti dallo stesso uffiziale di polizia giudiziaria competente, egli lo interrogherà e lo invierà al suo giudice.

104. Nel corso della istruzione intorno a' misfatti, il procurator generale presso la gran Corte criminale, il giudice d'istruzione ed il giudice di circondario potranno spedire *mandati di deposito* contro gl'imputati pe' quali s'ensi raccolti indizj.

L'imputato contro di cui siasi eseguito un tal mandato, sarà subito interrogato dall'uffiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo.

105. Se però l'imputato sia menato innanzi al procurator generale presso la gran Corte criminale, o si trovi arrestato in luogo diverso da quello in cui risiede l'istruttore, può essere interrogato dalla gran Corte stessa, dal presidente, da un giudice della gran Corte delegato dal presidente, o da un giudice d'istruzione, o da un giudice di circondario, che il presidente designerà di accordo col ministero pubblico.

In questi casi, se si creda necessario, potrà la gran Corte o il presidente richiedere dall'istruttore le notizie indispensabili sullo stato delle prove, per regolar su di esso l'interrogatorio.

106. Se il *mandato di deposito* sia eseguito dopo che il processo è già passato alla Gran Corte criminale, il procurator generale richiederà che l'imputato sia interrogato dal presidente, o da un giudice da lui delegato.

Se l'imputato non è nelle prigioni della residenza della gran Corte, l'interrogatorio in questo caso può essere an-

che delegato al giudice d'istruzione, o al giudice di circondario del luogo ove si trova l'arrestato, inviandogli il processo o i rischiaramenti necessari.

107. Ne' delitti portanti a pena di prigionia, il giudice competente potrà spedire anche il *mandato di deposito* contro l'imputato pel quale siensi raccolti indizj. Eseguito il mandato di deposito, il giudice interrogherà immediatamente l'imputato.

Ne' delitti non portanti a pena di prigionia, e nelle contravvenzioni, può il giudice competente spedire un *mandato da comparso* contra l'imputato: sarà interrogato tosto ch'è comparso.

108. L'*interrogatorio* dell'incolpato comincerà dalla domanda del suo nome, del suo cognome, della sua età, della sua professione, della sua patria, e del suo domicilio; e gli verranno nell'atto stesso indicati i motivi del suo arresto. Le risposte saranno registrate. Da queste il magistrato trarrà le sue successive interrogazioni.

109. Le circostanze di fatto a carico o a discolta, dichiarate dall'imputato nel suo *interrogatorio*, saranno rischiarate nel corso della istruzione, per quanto conducano ad accertare la verità.

CAPITOLO II.

Della conferma e revocazione de' mandati presso le gran Corti criminali.

110. Tra le ventiquattr'ore dall'esecuzione di un mandato di deposito per imputazione di misfatto, la gran Corte criminale debbe esserne informata per mezzo del procurator generale.

111. La gran Corte criminale delibererà sul mandato col numero di pari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre; esaminerà a tal uopo l'istruzione delle prove fino allora raccolte, se è in suo potere; o se questa non l'è stata ancora trasmessa, fonderà il suo esame sul rapporto dell'uffiziale di polizia giudiziaria, che la sta compilando.

112. Le parti non possono essere intese in udienza in questa discussione: potranno bensì presentare memorie scritte, senza che però la esibizione di queste memorie o la loro mancanza possa in verun conto sospendere il giudizio della gran Corte.

113. Se il fatto che ha dato luogo al mandato di deposito o all'arresto in flagranza, porti a pena minore del secondo grado di prigionia, l'imputato potrà essere liberato e rimesso al giudice competente, fatto l'obbligo di presentarsi a giorno fisso innanzi al medesimo: salve le eccezioni indicate nell'articolo 132,

114. La gran Corte criminale nell' esaminare il mandato di deposito, se troverà che il fatto non sia qualificato reato, o che gl' indizj raccolti non colpiscano l' arrestato, ordinerà la di lui liberazione: se troverà che per l' arresto dell' imputato vi sieno indizj sufficienti, convertirà il mandato di deposito in mandato di arresto: finalmente se conoscerà esservi bisogno di ulteriori indagini, sospenderà di pronunziare l' arresto o la liberazione dell' incolpato; e potrà ordinare che il medesimo continui a rimanere sotto lo stesso mandato di deposito, o che sia scarcerato con mandato per la residenza della gran Corte, o con consegna, secondo che stimerà più conveniente al caso.

115. Il *mandato per la residenza della gran Corte* è un ordine della stessa gran Corte accettato dall' imputato, con obbligo fatto nella cancelleria, di non uscire da' confini del comune ove la gran Corte risiede.

A quest' ordine si può aggiungere la condizione di trattenerli nella sala del palazzo di giustizia in tutti i giorni, e durante il tempo in cui la gran Corte si regge.

In entrambi i casi può esigersi la malleveria per una determinata somma ad arbitrio della gran Corte.

116. La *consegna* importa l'obbligo d' un mallevadore di presentar l' imputato ad ogni ordine della gran Corte, qualunque sia il modo di custodia sotto cui si rimane l' imputato.

Alla consegna si debbe aggiungere la pena di una somma determinata, in caso che il mallevadore non presenti l' imputato nel termine fissato.

117. La gran Corte può anche ne' casi men gravi esigere solamente l' obbligo dell' imputato di presentarsi ad ogni ordine, colla stessa pena di somma determinata in caso d' inadempimento.

118. L' importare della cauzione sarà determinato dalla gran Corte, tenendo presenti la qualità del reato e della persona, la valuta de' danni e la domanda della parte civile.

119. La discussione della somma e della idoneità della cauzione non può essere ritardata per la non comparsa della parte civile.

La deliberazione sulla somma e sulla idoneità della cauzione non è soggetta ad opposizione, nè appello.

120. La cauzione dovrà essere fondata sul prezzo d' immobili liberi corrispondente alla somma della cauzione, e ad un sesto di più. Può in vece il mallevadore depositare in denaro nella cassa del registro e del bollo l' importare della cauzione.

121. Salvi i casi ne' quali la gran Corte creda necessaria la consegna semplice o la consegna con cauzione ad altra persona, l' imputato sarà ammesso ad essere anche il

mallevadore di se stesso , o depositando l' importare della cauzione , o giustificando su d' immobili liberi l' importare della cauzione ed un sesto in sopra.

122. Il mallevadore ammesso in forza della discussione ordinata ne' quattro articoli precedenti, farà il suo obbligo nella cancelleria della gran Corte di pagare alla cassa delle ammende l' importare della cauzione , o se la cauzione è stata rilasciata in danaro , di permettere che venga liberata in favore della detta cassa , in caso che l' incolpato , o che egli stesso, se l' incolpato è il mallevadore di se medesimo, manchi all' obbligo contratto.

Quest' obbligo porterà seco la coazione personale in ogni caso d' inadempimento.

123. Il denaro depositato , e gl' immobili che servono di cauzione , saranno destinati per privilegio

1. al pagamento delle riparazioni civili e delle spese fatte dalla parte civile ;

2. alle ammende :

il tutto senza pregiudizio del privilegio dell' amministrazione generale del registro e del bollo per le spese di giustizia anticipate.

124. Il ministero pubblico , la parte civile e gli agenti dell' amministrazione del registro e del bollo potranno prendere la iscrizione ipotecaria dopo che l' obbligo è stato fatto in cancelleria.

La iscrizione presa ad istanza della parte civile sarà anche a profitto del tesoro pubblico , e viceversa.

125. Il presidente , sulle domande della parte civile o sulle conclusioni del ministero pubblico , verificato il fatto che l' imputato abbia mancato all' obbligo , darà fuori una ordinanza pel pagamento della somma della cauzione.

126. Il presidente farà nella medesima forma , ed a richiesta del ministero pubblico una ordinanza di coazione personale contra il mallevadore o i mallevadori di un individuo sottoposto alla malleveria in forza delle disposizioni delle *leggi penali* , allorchè questi sia stato condannato con decisione divenuta irrevocabile per un misfatto o delitto commesso nell' intervallo determinato nell' atto della malleveria.

127. Oltre le azioni contra il mallevadore , l' imputato sarà arrestato con ordinanza del presidente , o con mandato di deposito del procurator generale.

128. L' imputato che avrà la prima volta lasciato costringere al pagamento se stesso o il suo mallevadore, non sarà più per l' avvenire ammesso nella stessa causa a domanda di libertà provvisoria con cauzione.

129. Quando il processo è compilato , può cumularsi il giudizio sul mandato di deposito o di arresto con quello della sottoposizione dell' accusa.

430. Ne' misfatti portanti a pena minore del quarto grado de' ferri, l'imputato contro di cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla gran Corte; e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza della gran Corte, o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualità dell'imputato. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati.

Quando l'imputato si presenta alla gran Corte, se il mandato di arresto sia già spedito, sarà questo revocato di dritto. L'imputato anche arrestato per misfatto che non porta a pena di relegazione, può essere rilasciato sotto i modi di custodia indicati; purchè non si tratti di reati indicati nell'articolo 426.

431. Rilasciato un imputato di misfatto sotto mandato, consegna, o cauzione, egli è arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della gran Corte, o di mandato di deposito del procurator generale, nell'atto stesso che questo magistrato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione all'accusa.

Come l'imputato è arrestato, verrà subito interrogato di nuovo. Questo interrogatorio sarà sempre eseguito dalla gran Corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre, o da un giudice da lei delegato, in presenza del ministero pubblico.

Se l'imputato trovasi già in arresto, quando il ministero pubblico presenta il suo atto di accusa, verrà anche nella stessa forma nuovamente interrogato. L'interrogatorio indicato in questo articolo si distingue col nome di *costituito*.

CAPITOLO III.

Della conferma o revocazione de' mandati presso i tribunali correzionali.

432. In tutti i delitti può l'imputato arrestato chiedere al giudice competente di esser messo in libertà provvisoria.

Il giudice determinerà solamente, se questa debba accordarsi sotto mandato per la residenza del giudice, o sotto consegna, o sotto cauzione. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. Quando in giudizio vi sia parte civile, o il fatto porti al terzo grado di prigionia, la libertà provvisoria non può accordarsi che sotto cauzione.

Dal beneficio del presente articolo saranno esclusi gl'imputati di furto e di asportazioni d'armi vietate.

433. Se l'imputato non è in arresto, può presentarsi spontaneamente per esser rilasciato sotto i modi di custodia indicati nell'articolo precedente.

154. Chiunque per delitto è rilasciato sotto cauzioni, consegna o mandato, sarà arrestato di dritto in forza di un mandato di arresto del giudice di circondario, tostochè la sua condanna è divenuta irrevocabile; purchè questa importi prigionia.

Se la sua condanna importi pena minore, ed il condannato trovisi rilasciato sotto cauzione, consegna o mandato, egli non può essere arrestato che in caso d'inadempimento alla condanna o alla cauzione.

155. Tutti gli articoli relativi al mandato per la residenza delle gran Corti, alla consegna, alla cauzione ed alla malleveria ne' giudizj di misfatti, son comuni a' giudizj correzionali.

Le funzioni di presidente espresse negli articoli 125, 126 e 127 sono eseguite dal giudice di circondario.

LIBRO II.

DE' GIUDIZJ ORDINARJ.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

156. Tutti i giudizj penali, ancorchè portino a pene di semplici ammende o confische stabilite da regolamenti o da ordinanze di qualsivoglia autorità, saranno trattati dalle autorità giudiziarie, secondo le presenti leggi e colle forme in esse stabilite, qualunque sia la specie di reato che debba giudicarsi.

157. I giudizj de' reati militari non sono compresi nella disposizione del precedente articolo. Questi giudizj saranno trattati dalle autorità militari, e colle forme ordinate nei regolamenti militari, a' termini dello *Statuto penale militare*.

TITOLO II.

De' giudizj de' misfatti co' rei presenti.

CAPITOLO I.

Della sottoposizione all'accusa.

158. Compiuta l'istruzione delle pruove, quando l'imputato si trovi in legittimo stato di arresto o di altro qualunque modo di custodia, il procurator generale presso la gran Corte criminale, se crede ben assodata la pruova, ed esser competente a giudicare del fatto o la gran Corte criminale, o la gran Corte speciale, formerà l'atto di accusa.

159. L'atto di accusa esporrà :

1. la natura del misfatto che ne forma la base ;
2. le indicazioni che possano darsi, del tempo e del luogo in cui il misfatto è accaduto, e tutte le circostanze che possano aggravarne o diminuirne la pena;

3. la chiara designazione dell' imputato ;

4. l' articolo della legge che prevede il misfatto.

5. Terminerà col riassunto seguente : *In conseguenza il procurator generale presso la gran Corte criminale della provincia o valle N., accusa N. N. di omicidio volontario in persona di. . . , o pure di furto in danno di. . . o pure di tal altro misfatto colla tale o tal altra circostanza, a termini dell' articolo.. delle leggi penali ec.ec. Per lo che richiede che si proceda secondo le regole di rito innanzi alla gran Corte criminale, o pure innanzi alla gran Corte speciale.*

140. L' atto di accusa sarà rimesso dal procurator generale alla cancelleria : il cancelliere vi noterà al margine il giorno in cui vi è pervenuto.

L' atto di accusa non sarà pubblicato fin tanto che la gran Corte non vi abbia deliberato.

141. L'atto di accusa, quando anche comprenda la competenza speciale, sarà nel più breve tempo esaminato dalla gran Corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

Il rapporto della causa si farà dal presidente , o da un giudice da lui delegato.

142. Nell' atto del rapporto il presidente può ordinare al cancelliere di dar lettura di quella parte di processo , che crede convenevole ; e può , se la gran Corte lo creda necessario, ordinare che vengano portati innanzi ad essa i documenti di convinzione relativi alla causa.

143. Il procurator generale assiste all' esame del processo. È vietato alla parte civile , all' imputato ed a' testimoni di comparirvi.

Nondimeno la parte civile e l' imputato possono presentare memorie scritte , senza che questa facoltà ritardi in alcun caso la spedizione del giudizio di accusa.

144. Esaminata l' accusa , il procurator generale si apparta: la gran Corte delibera in segreto.

145. Se il fatto risultante dalla istruzione non sia dalla legge qualificato per reato: se l' azione penale sia estinta: o se la innocenza dell' imputato risulti chiara dagli atti ; la gran Corte pronunzierà la di lui libertà e vieterà contro di lui ogni ulteriore procedimento.

146. Se risulti dagli atti che il fatto appartenga alla competenza di altri giudici , la gran Corte ne ordinerà il rinvio.

147. Nel caso dell' articolo precedente , se il fatto porti a pena inferiore del secondo grado di prigionia , l' imputato sarà rinvio al tribunale competente; fatto solamente l' obbligo di presentarsi a giorno fisso.

148. Se il fatto principale contenga per sua natura un misfatto , ma per le sue qualità minoranti o scusanti, per

l' età e per lo stato del colpevole, questo non sia in grado di ricever pena, o debba riceverne una correzionale o minore, il giudizio sarà sempre della gran Corte criminale; e l' incolpato sarà sottoposto all' accusa, riserbandosi alla *pubblica discussione* l'esame di queste circostanze.

Essendo il misfatto di competenza speciale, se si creda necessario che le anzidette qualità sieno sviluppate e rischiarate in *pubblica discussione*, sarà l'incolpato sottoposto all' accusa, ed inviato alla gran Corte speciale.

149. Se gli atti non solo non presentino indizj sufficienti di reità, ma nè meno tracce conducenti ad acquistarli, la gran Corte pronunzierà la libertà provvisoria dell' imputato e rimetterà nuovamente gli atti al ministero pubblico, perchè ponga in opera i mezzi d' investigazione, che gli dà la legge, per meglio rischiarare la cosa.

150. Se nella mancanza degli indizj sufficienti, gli atti offrano delle tracce conducenti a stabilirli, la gran Corte ordinerà più ampie indagini, nominerà l' istruttore, e darà a costui quelle norme che crederà utili alla dilucidazione del vero; e sospenderà intanto il giudizio della sottoposizione all' accusa.

151. Nel caso dell' articolo precedente può la gran Corte, quando lo stimi convenevole, interrogare nuovamente l' imputato: può anche proseguire essa stessa l' istruzione in residenza, o delegarla ad uno de' suoi giudici.

152. Può la gran Corte ordinare che, pendente la più ampia istruzione, l' imputato rimanga in istato di arresto.

Ma se fra un anno, contando dal giorno di questa deliberazione, la nuova istruzione non sia in tutte le sue parti compiuta, l' imputato ha il diritto di chiedere la libertà provvisoria, e la gran Corte è nell' obbligo di accordarla.

153. Compiuta la novella istruzione, sarà esaminata col le stesse regole indicate negli articoli 158 e seguenti.

Quando il procurator generale, dietro la nuova istruzione, nulla creda dover cangiare all' atto di accusa, si riporterà al medesimo, e verrà esaminato di nuovo.

154. Se non ostante il proseguimento della istruzione, la reità non rimanga sufficientemente fondata, la gran Corte pronunzierà la libertà provvisoria dell' imputato, e rinverrà le carte al ministero pubblico, a' termini dell' articolo 149.

155. Se nel caso in cui non sieno credute necessarie le ulteriori indagini, o nel caso che queste sieno state praticate, risulti sufficientemente fondata la reità dell' imputato, la gran Corte lo dichiarerà in legittimo stato di accusa; ed ordinerà che si proceda contro di lui per lo misfatto di cui è accusato, o innanzi alla gran Corte criminale, o innanzi alla gran Corte speciale, secondo che il reato porti all' una o all' altra competenza.

156. Può anche la gran Corte ordinare che l'atto di accusa sia rettificato ; e può escluderne quei reati pe' quali abbia rilevato dagli atti o l'innocenza dell'imputato , o una tale deficienza di pruove, che non possa supplirsi.

Il procurator generale vi adempirà , rettificando l'atto di accusa , e presentandolo a' termini della deliberazione della G. Corte.

157. L' incompetenza per ragion di materia può opporsi dal ministero pubblico e dagli imputati presenti, in qualunque stato della causa.

Se però vien proposta prima del giudizio di sottoposizione all' accusa , può la gran Corte, o deciderla , o riportarne la decisione al tempo in cui il giudizio della sottoposizione anzidetta verrà fatto ; e intanto continuerà ad istruire.

Non è aperto ricorso contro alle decisioni di competenza fatte nel giudizio di accusa , o precedentemente, se non nel termine de' cinque giorni fissato nell' articolo 175.

158. Quando uno stesso individuo è imputato di più misfatti , è ne' doveri del ministero pubblico di procurare che le istruzioni si compiano con sollecitudine , e si mettano in istato di essere sottoposte ad un medesimo giudizio ; purchè il pubblico esempio non suggerisca alla prudenza del pubblico ministero , che per qualche misfatto portante a pena di morte, ed indipendente da altro reato, si proceda in separato giudizio.

159. Se le istruzioni sieno messe in istato da potervisi pronunziare giudizio , l'atto di accusa contra uno stesso individuo imputato di più misfatti debbe essere un solo , ed una sola la dichiarazione che lo precede.

160. Quando si tratti di più individui complici in un misfatto medesimo, o pure imputati di misfatti diversi che abbiano connessione tra loro ; se le istruzioni contra ciascun di essi si trovino in istato da potersi pronunziare giudizio , l'atto di accusa debbe essere uno , e la gran Corte dee pronunziare con una sola decisione.

In tali casi una debbe esser anche la *discussione pubblica*, ed uno il giudizio diffinitivo.

161. Sono *connessi* i misfatti,

1. quando sieno commessi nel tempo medesimo da più persone riunite ;

2. quando in tempi diversi , in luoghi diversi , e da diverse persone, sieno commessi in seguito di concerto formato preventivamente fra loro ;

3. quando un misfatto sia stato commesso per procurare il mezzo a commetterne un altro ;

4. quando un misfatto sia stato commesso per facilitare la esecuzione dell' altro , per consumarlo, o per assicurarne la impunità.

162. Pronunziata la libertà provvisoria, l'imputato non può per lo stesso misfatto esser tradotto nuovamente davanti la gran Corte, a meno che non soppravvengano nuove prove a di lui carico dentro due anni.

163. Si riguardano come nuove prove i processi verbali che non fossero stati già sottoposti all'esame della gran Corte, i nuovi indizj, i nuovi documenti e le nuove dichiarazioni de'testimonj; purchè questi atti avvalorino le prove sulle quali fu prima giudicato l'affare, e stabiliscano sufficientemente la reità dell'imputato, a' termini dell'articolo 155.

164. Nel caso dell'articolo precedente, dopo che l'istruttore ha compilato un nuovo processo, debbono osservarsi tutte le regole già stabilite, per metter l'imputato in istato di accusa, a' termini degli articoli 138 e seguenti.

165. Se il nuovo processo compilato dopo essersi ordinata la libertà provvisoria dell'imputato, non somministri tanto da poter sottoporre il reo medesimo all'accusa, la gran Corte, col numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre, pronunzierà la di lui libertà assoluta,

CAPITOLO II.

Degli atti che precedono la pubblica discussione.

166. Messo l'imputato in legittimo stato di accusa, l'atto di accusa originale, l'intero originale processo, e tutti i documenti ed oggetti di convinzione che vi son relativi, vengono depositati nella cancelleria. Da questo instante tutti gli atti diventano pubblici, così pel difensore, che pe' congiunti ed amici dell'accusato, i quali prendano parte alla di lui difesa: il tutto a pena di nullità.

Non sarà mai permesso di trasportar carte, documenti o oggetti qualunque fuori dell'ufficio della cancelleria.

167. L'atto di accusa colla decisione di sottoposizione ad accusa verranno notificati all'accusato, rilasciandosi egliene copia legale sottoscritta dal cancelliere.

Ne sarà anche cerziorato il suo difensore, se si trovi da lui precedentemente nominato e se abbia espressamente accettato l'incarico.

Ne sarà anche cerziorata la parte civile.

Pel difensore però e per la parte civile basta l'avvertimento che possono andare ad osservare l'atto di accusa e tutto il processo in cancelleria.

168. Cerziorata la parte civile a' termini dell'articolo precedente, essa può formare il suo atto d'intervenzione nella causa, esibendosi a somministrare dalla sua parte le prove pe' danni ed interessi ricevuti dal misfatto.

Questo atto sarà notificato all'accusato, e presentato quindi in cancelleria.

169. Il difensore dell' accusato , dal momento in cui si son pubblicati gli atti, potrà conferire coll' accusato, e potrà estrarre a sue spese , o a spese dell' accusato , quelle carte del processo , che crederà utili alla difesa.

170. Se l' accusato non avesse scelto il suo difensore precedentemente all' atto di accusa , verrà interpellato dal presidente , o dal giudice delegato , a sceglierlo tra venticquatt' ore.

Scorso questo termine, il difensore gli sarà assegnato di ufficio , a pena di nullità degli atti che seguono.

Il difensore nell' atto di esser cerziorato della nomina , sarà anche cerziorato a' termini dell' articolo 167.

171. Il difensore dell' accusato non potrà essere scelto da lui , o designato dal giudice , se non fra gli avvocati e patrocinatori autorizzati ad esercitare la professione presso la gran Corte criminale ; a meno che l' accusato medesimo non ottenga dal presidente il permesso di prendere per difensore uno de' suoi parenti o amici.

La nomina del difensore debbe essere accettata in iscritto.

172. Se il difensore nominato di ufficio rifiuti l' incarico, il presidente ne esaminerà i motivi.

Se i motivi sussistano , il presidente sceglierà altro difensore : se non sussistano , gli rigetterà.

173. Quando il difensore persista nel rifiuto dopo che i motivi ne saranno stati giudicati insussistenti, il presidente stesso ne farà parola alla gran Corte, la quale, secondo le circostanze , in linea di misura disciplinare o ammonirà a porte chiuse il renitente , o gli farà una riprensione pubblica , o gli vieterà, se il caso lo esiga, l' esercizio delle funzioni per un tempo che non sarà minore di un mese, nè maggiore di sei. È anche in facoltà della gran Corte cumulare le anzidette misure disciplinari.

174. Per la difesa di più complici può esser destinato un solo difensore , quando l' interesse dell' uno non si opponga a quello dell' altro.

175. Adempiti gli atti sopraccennati , il presidente o il giudice delegato aprirà con sua ordinanza un termine di cinque giorni , in cui possono allegarsi tutti i mezzi d' incompetenza o di nullità di atti antecedentemente avvenuti , e chiedersi gli sperimenti di fatto , di cui può esser capace la natura del reato , e delle vestigia che il reato ha lasciate.

Questo termine è comune al ministero pubblico , alla parte civile ed all' accusato.

Si avvertirà nell' ordinanza , che le domande per nullità non proposte in questo termine non saranno più ammissibili.

176. Se all'accusato non sia stata fatta l'anzidetta avvertenza conformemente al precedente articolo, le nullità non saranno coverte dall'essersi progredito nella difesa senza averle allegate; e verrà all'accusato conservato il diritto di farle valere dopo la decisione definitiva.

177. Nel termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notificazione alla parte, e per tutto il corso di questo termine può prodursi il ricorso alla Corte suprema di giustizia tanto dal ministero pubblico, quanto dall'accusato, contro la decisione di sottoposizione ad accusa.

Questo ricorso però non è ammissibile che nei tre casi seguenti:

1. se il fatto non porti alla competenza che si è spiegata;

2. se il ministero pubblico non sia stato inteso;

3. se la decisione non sia stata pronunciata da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre.

178. Nel medesimo termine e per tutto il corso dello stesso è anche aperto l'adito alla Corte suprema per le decisioni di competenza pronunziate prima del giudizio di sottoposizione all'accusa, secondo ciò che è detto nell'articolo 157.

Il ricorso sospenderà il giudizio.

179. Per le decisioni poi, le quali si fanno sulle domande prodotte nel termine di cinque giorni, se queste riguardino eccezioni perentorie, sarà ugualmente aperto l'adito alla Corte suprema. Il ricorso non sospenderà il giudizio, ma verrà unito a quello che può presentarsi avverso la decisione definitiva.

180. Avverso le decisioni pronunziate nel termine di cinque giorni, il ricorso non è ammissibile, se non sia prodotto fra le ventiquattr'ore dal dì della notificazione, o dal dì della pubblicazione in presenza delle parti, o dei loro difensori.

181. Quando il ricorso alla Corte suprema, non opera la sospensione del giudizio, basta che nel termine indicato nell'articolo precedente si faccia protesta di volerlo produrre. La protesta può essere fatta o in cancelleria, o nell'atto della notificazione.

182. Quando il ricorso alla Corte suprema opera la sospensione del giudizio, la dichiarazione del ricorso debbe esser fatta in cancelleria, e dee individuare le nullità che si oppongono.

Il ricorso del ministero pubblico, fra le ventiquattr'ore successive alla presentazione di esso, debbe essere notificato all'imputato ed al suo difensore: il tutto a pena di decadenza dal ricorso.

183. Per lo ricorso prodotto nel termine di cinque giorni,

o per decisioni pronunziate in questo termine, produca o non produca la sospensione del giudizio, non sarà mai inviato alla Corte suprema di giustizia il processo originale: nè la Corte suprema potrà richiederlo.

S'invieranno alla Corte suprema le copie soltanto dell'atto di accusa, della decisione di sottoposizione all'accusa, delle domande e della decisione di competenza, e di quelle carte che si crederanno necessarie pel rischiaramento della quistione.

La Corte suprema sarà tenuta di pronunziarvi in preferenza di ogni altro affare.

184. Avverso le decisioni di eccezioni perentorie risolte a favore dell'imputato non sarà aperto adito al ricorso del ministero pubblico, se non sopra il solo motivo di manifesta contravvenzione al testo delle leggi.

185. Se nel termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notificazione alla parte, vengano proposte eccezioni di atti nulli, e queste sieno giudicate sussistenti, gli atti nulli saranno rifatti.

186. Se la domanda di sperimento di fatto verrà accolta, il presidente o il giudice delegato, di accordo col ministero pubblico, stabilirà la giornata in cui questo sperimento dovrà eseguirsi; ne disporrà la notificazione alle parti, a' testimonj ed ai periti co' quali dee farsi lo sperimento; e si eseguirà il disposto negli articoli seguenti.

187. Il giudice delegato si recherà nel luogo coll' intervento del procurator generale, e del cancelliere, ed in mancanza di questo, del cancelliere sostituto, o di un *commesso giurato* destinato a farne le veci: non v'interverrà mai l'accusato, ma sarà notificato il suo difensore perchè possa intervenirvi.

La parte civile può anche intervenirvi.

188. Il giudice delegato in presenza delle parti esigerà da' testimonj e da' periti il giuramento.

Quindi farà al testimone o al perito le dimande che stima utili allo scovrimento del vero.

Le parti hanno dritto ancor esse di far le osservazioni opportune.

189. I testimonj ed i periti eseguiranno sulla faccia del luogo quelle ispezioni che convengono; ed indi faranno le deposizioni risultanti dallo sperimento.

190. Il cancelliere ne farà processo verbale ed alla presenza del giudice ne darà lettura a' testimonj, a' periti, ed alle parti.

Il processo verbale sarà in seguito sottoscritto da tutti gl' intervenuti all'atto.

191. Il procurator generale, non istimando d' intervenire sul luogo dell' esperimento, può delegar le sue veci

ad alcuno de' funzionarj giudiziarij del luogo medesimo, a' quali la legge accorda le facoltà di ministero pubblico nelle cause correzionali, o di polizia.

L'accusato e il suo difensore possono benanche deputar persona che gli rappresenti sul luogo nell'atto dello sperimento.

192. Il processo verbale dello sperimento verrà depositato in cancelleria; e le parti ne saranno certiorate.

Le parti ed il loro difensore han dritto di osservarlo con tutto il rimanente degli atti.

193. La gran Corte, secondo le qualità de' casi, può anche delegare per lo sperimento o il giudice istruttore o il giudice del circondario, o quello di un circondario vicino.

Ne' casi più gravi può la gran Corte, se il crede necessario, assistere essa stessa allo sperimento; purchè abbia luogo nel territorio del comune di sua residenza.

194. Se lo sperimento non si faccia in residenza, ed esiga l'intervento di magistrati che non possono allontanarsi dalla loro residenza senza autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, la deliberazione non sarà notificata, nè renduta pubblica, nè posta in processo se non dopo l'approvazione del Ministro.

195. Adempite le deliberazioni su' mezzi di nullità, e compiuti gli sperimenti, se abbiano avuto luogo, il presidente o il giudice delegato apre un termine di ventiquattr'ore, nel quale il ministero pubblico e la parte civile debbono presentare in cancelleria la lista de' testimonj rispettivamente sottoscritta. L'incolpato presenta ancor egli le sue posizioni a discolpa e la nota de' testimonj sottoscritta dal suo difensore. In queste note ogni testimonio sarà designato chiaramente pel suo nome, cognome, professione e domicilio. Se alcuna di queste indicazioni sia ignota, verrà supplita co' connotati personali, o in qualunque altro modo che renda circostanziata l'indicazione della persona.

L'ordinanza che apre questo termine, egualmente che la sua notificazione alle parti, è prescritta a pena di nullità.

196. Le posizioni a discolpa debbono esser tutte appartenenti alla causa: altrimenti possono dalla gran Corte col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre, esser ridotte alle sole pertinenti; sempre però inteso l'accusato o il difensore a pena di nullità.

197. Le liste de' testimonj entro lo stesso termine saranno scambievolmente notificate alle parti.

198. I denunzianti, la parte civile, ed il principale offeso non possono nelle liste esser confusi co' testimonj. La loro qualità di denunzianti, di parte civile, e di principale offeso debbe esservi espressamente indicata.

199. Nella nota de' testimonj presentata dal ministero pubblico per la *pubblica discussione* si debbono comprendere que' testimonj ascoltati precedentemente nel corso della istruzione scritta, o chiamati in contesto di qualche individuo esaminato in processo, o dati in nota dalla parte civile, che il pubblico ministero crederà conducenti al giudizio.

200. Se la nota de' testimonj presentata dall' accusato sia soverchiamente estesa, il presidente o il giudice delegato, sulla domanda del ministero pubblico, ordinerà all' accusato medesimo di ridurla ad un numero discreto.

Se l'imputato tra ventiquattr' ore da decorrere dal momento della notificazione, non adempie a questa ordinanza, il presidente o il giudice da lui delegato proporrà l'affare alla gran Corte, la quale, inteso l'imputato, può fare l' indicata riduzione.

201. Tra due giorni dopo quello in cui è stata notificata la nota de' testimonj, può il ministero pubblico, la parte civile, o l' accusato opporre le eccezioni di ripulsa contro le persone de' testimonj, indicandone contemporaneamente le prove.

Può nel termine stesso chiedere spiegazione su' testimonj male indicati: nel qual caso il termine di due giorni relativo a questi testimonj correrà dopo il dì in cui saranno date le richieste spiegazioni.

Il termine dato in forza di questo articolo è a pena di nullità. Questa però, ugualmente che la nullità prevista nell' articolo 195, anche dopo che è opposta, può essere rettificata colla rinnovazione de' termini: e se non è opposta prima che si passi ad altri atti, rimane coverta dal silenzio.

202. A pena di nullità, non possono essere ammessi a deporre nella *pubblica discussione*

1. gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle di secondo grado, il marito o la moglie dell' accusato, o di uno de' coaccusati presenti o sottoposti alla medesima *pubblica discussione*;

2. il denunziante la cui denuncia è pecuniariamente ricompensata dalla legge;

3. i difensori delle parti su' fatti la cui scienza dipende dalla fiducia che le parti stesse hanno riposto nel loro patrocinio.

203. La nullità nascente dalla violazione del divieto dell' articolo precedente debbe essere opposta prima dell' esame del testimone in *pubblica discussione*, altrimenti rimane coverta dal silenzio.

204. Ogni altra eccezione non toglie al testimone la facoltà d' intervenire nella *discussione pubblica*, nè lo fa can-

detti al servizio della cancelleria , o della officina del ministero pubblico.

Debbe avere almeno l'età di diciotto anni compiuti.

223. Se l'accusato , o il querelante , o il testimone sia sordo muto e sappia scrivere, le domande e le osservazioni dovranno farglisi per iscritto ; ed egli risponderà per iscritto.

Le domande e le risposte saranno lette pubblicamente dal cancelliere.

Se non sappia scrivere, il presidente nominerà di ufficio per interprete una persona che abbia familiarità con lui.

All'accusato , al querelante , al testimone che sia semplicemente muto e non sordo, si dirigeranno le domande come ad ogni altro accusato o testimone. Egli risponderà in iscritto , se sappia scrivere ; e se non sappia scrivere, gli si destinerà un interprete: il tutto a pena di nullità.

224. Se l'accusato finga di esser muto, o ricusi di rispondere, il presidente lo ammonirà.

Se persista nella sua finzione , la gran Corte può decidere che non sia egli interrogato in alcun'altra parte del giudizio.

225. Se l'accusato turbi l'ordine e la decenza della udienza pubblica con ingiurie , con minacce o in qualunque altra maniera , e non sia docile a' richiami del presidente , la gran Corte può deliberare che sia allontanato dalla udienza, e che il giudizio si prosegua coll'intervento del solo difensore : salve ne' casi particolari le pene maggiori stabilite dalle leggi penali.

226. Quando la discussione non possa compiersi in un giorno , il tribunale la prorogherà per altro giorno, secondo la qualità de' casi.

227. Se dalla prima all'ultima udienza , cominciando a numerare dal primo giorno in cui si è aperta la discussione , sieno passati sei mesi , la discussione debbe, a pena di nullità , ricominciarsi.

228. Se la discussione sia tale che fin dal principio si veggia che dovrà protrarsi a più giorni , può il presidente disporre che vi assista , oltre il numero ordinario de' giudici un altro giudice o della stessa gran Corte o del tribunale civile , il quale faccia le veci dell'ordinario nel caso di suo impedimento o non intervento.

Tosto che questi lo ha effettivamente supplito, l'ordinario non può più riprendere il suo luogo.

229. Nel corso della discussione non possono variarsi i giudici : la decisione non può profferirsi che da coloro che hanno assistito a tutte le udienze della discussione pubblica , a pena di nullità.

230. Se l'impedimento di uno de' giudici , che ha assi-

stato alle prime sessioni , sia tale che la sua presenza non possa facilmente aversi nelle sessioni successive , la discussione sarà ricominciata.

231. La discussione è diretta dal presidente : egli può anche delegarne la direzione in tutto o in parte ad uno de' giudici.

232. In tutto il corso della discussione il ministero pubblico, l'accusato, e la parte civile possono fare le domande che credono convenevoli. Sopra ogni domanda pertinente alla causa, la gran Corte, o il presidente, se ciò è nelle sue attribuzioni, è in obbligo o di accordar la domanda, o di deliberare e rispondere sulla medesima.

L'adempimento della domanda equivale alla risposta.

233. Il presidente comincia la *discussione* dall'interrogare l'accusato del suo nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio; lo avverte a prestar a quanto si fa, l'attenzione corrispondente alla serietà dell'atto; e gli manifesta che egli ha il dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisca alla propria difesa.

234. Il pubblico ministero legge quindi l'atto di accusa.

235. Il cancelliere legge l'istanza dell'offeso, se tratta di misfatto in cui questa è necessaria pel procedimento.

Quando l'offeso siasi costituito parte civile, si leggerà l'atto della sua intervenzione.

236. Il ministero pubblico, e la parte civile possono quindi riassumere e spiegare i loro atti.

237. In seguito il presidente domanderà all'accusato, se abbia cosa ad osservare in sua discolpa sopra questi atti.

238. Il cancelliere darà lettura di tutti gl'interrogatorj dell'accusato.

Le risposte dell'accusato, sia che ne confermino, modificano, spieghino, o ritrattino il contenuto, saranno registrate.

In niun caso egli dovrà prestar giuramento sul suo detto.

239. Si leggeranno in seguito le liste de'testimonj secondo l'ultimo loro stato.

Se vi sono ripulse riserbate alla *pubblica discussione*, a' termini dell'articolo 208, saranno esaminate.

240. Se i documenti apportati o i testimonj esaminati per la repulsa convincono la gran Corte, che il testimone repulso cada in una delle eccezioni prevedute dall'articolo 202, questo testimone sarà escluso, a pena di nullità, dalla *pubblica discussione*.

Se ne risulti qualunque altra eccezione, la gran Corte la valuterà, a' termini degli articoli 204 e 205.

241. Se l'offeso o alcuno de'testimonj citati sia stato renitente a presentarsi, può la gran Corte obbligarlo a comparire.

God.Pr.pen. P. IV.

parire , e costringerlo a' termini degli articoli 82 ed 83 :
salve le pene stabilite nelle leggi penali.

Può benanche obbligarlo a pagar le spese cagionate dalla sua renitenza.

242. Se l' offeso o alcuno de' testimonj non abbia potuto presentarsi , perchè assente , infermo , impedito da causa pubblica o da altra grave cagione , o dimorante fuori del regno , la gran Corte , inteso il ministero pubblico , la parte civile , e l' accusato , può sospendere la *discussione pubblica* per attenderlo ; può dichiarare il testimone non necessario , e non leggere nè far conto nella *discussione pubblica* della sua dichiarazione scritta ; può in fine far leggere in udienza pubblica la dichiarazione scritta , benchè non giurata , e metterla in discussione colle altre prove.

La deliberazione della gran Corte colla quale dichiara o che un testimone non sia necessario , o che si legga la sua dichiarazione scritta , può essere dalla gran Corte stessa cangiata nel corso della *discussione pubblica*, secondo i fatti che vi saranno sviluppati.

243. Niun testimone può presentarsi nella *pubblica discussione*, nè esservi ascoltato , se non è compreso nella nota del ministero pubblico , della parte civile , o dell' accusato.

Pur tuttavolta se nel corso della *pubblica discussione* sorga la necessità o la utilità di ascoltare alcun testimone non dato in nota da alcuno , o di aver sotto l' occhio alcun documento non indicato nella istruzione scritta , può la gran Corte far chiamare il testimone nella *discussione pubblica* e riceverne la deposizione ; e può farsi esibire e mettere in esame il documento non indicato.

244. Il presidente farà situare i testimonj in una stanza separata ove non possa vedersi nè udirsi ciò che si fa nella pubblica udienza , e disporrà che non abbiano comunicazione cogli interessati , nè co' testimonj già intesi.

245. L' esame comincerà dal principale offeso.

In seguito si ascolteranno i testimonj dati in nota dal ministero pubblico , e dalla parte civile , nell' ordine che al presidente sembrerà migliore.

Quindi si ascolteranno i testimonj dell' accusato , salvo ciò che si è detto nell' articolo 259 pe' testimonj a repulsa.

Tutti saranno intesi l' uno separatamente dall' altro.

246. I periti e testimonj generici , e tutti i periti e testimonj di reperto o di sperimenti di fatto , se prima della *pubblica discussione* abbiano fatto le loro dichiarazioni con giuramento , non è necessario che vi sieno chiamati.

Possono però le parti ed il ministero pubblico metterli nelle rispettive loro note : può la gran Corte chiamarli anche di ufficio.

Se nè le parti, nè il ministero pubblico abbiano ciò chiesto nel termine, e se la gran Corte non li abbia chiamati di ufizio, le loro dichiarazioni saranno lette in *pubblica discussione*, in quel luogo che al presidente sembrerà più convenevole.

Quante volte non abbiano dato giuramento, le loro dichiarazioni scritte non potranno, a pena di nullità, esser lette nella *pubblica discussione*, se non ne' soli casi di morte o assenza dalla provincia o valle de' dichiaranti. In caso d' infermità o altro impedimento la gran Corte, se non crede necessario di sospendere la *pubblica discussione*, deputerà o un giudice della gran Cortestessa, o un giudice istruttore, o un giudice di circondario a ricevere il giuramento mancato nell'istruzione; e quindi farà dare lettura della deposizione.

247. I testimonj prima di deporre presteranno, a pena di nullità, il giuramento di *dire tutta la verità, null' altro che la verità*.

Dai testimonj minori di anni quattordici non sarà dato giuramento.

248. Il presidente domanderà a' testimonj il loro nome, cognome, la loro età, condizione e 'l loro domicilio.

Quindi domanderà loro, se conoscevano l' accusato prima del fatto che forma il soggetto dell' accusa; se sien congiunti o affini dell' accusato o dell' offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell' uno o dell' altro.

Ciò fatto, verranno interrogati sulla causa, e faranno oralmente le loro deposizioni; salvo ciò che si è detto nell' articolo 225.

249. Il presidente farà notare nel processo verbale tutte le addizioni, tutti i cangiamenti e tutte le variazioni che si faranno dal principale offeso, o da' testimonj alle loro precedenti dichiarazioni.

250. Dopo ogni deposizione il presidente domanderà l' accusato, se voglia rispondere o fare osservazioni a ciò che il testimonio ha detto.

Il testimonio non può essere interrotto: la parte civile, l' accusato ed i loro difensori potranno, dopo la deposizione del testimonio, interrogarlo per mezzo del presidente, e potran dire, tanto relativamente alla sua persona, quanto relativamente alla sua testimonianza, tutto ciò che può esser utile alla rispettiva difesa.

I giudici, ed il procurator generale avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente.

251. È vietato, a pena di nullità, di leggere in *pubblica discussione* qualunque attestazione o dichiarazione scritta di persona che poteva esser citata come testimonio, fuori de' casi preveduti negli articoli 242, 246, 258, 550 e seguenti.

Cessa la nullità, se il ministero pubblico o l' accusato non siensi opposti a questa lettura.

È vietato di leggere al testimonio così nel principio, come nel corso del suo esame, la dichiarazione da lui precedentemente fatta nella istruzione scritta. Cessa questo divieto nel caso solo in cui risulti contraddizione, variazione o differenza tra l' una e l' altra, cosicchè il presidente creda necessario di richiamare alla memoria del testimone ciò che altra volta questi ha dichiarato.

252. Fatta la deposizione, occorrendo che il testimonio o sulla istanza delle parti, o pure di ufizio, nel corso della pubblica discussione venga richiamato in udienza, non vi è bisogno che egli giuri nuovamente, qualunque sia il cambiamento o la addizione che egli faccia alle antecedenti deposizioni o dichiarazioni.

253. Quando siavi discordanza fra l' un testimonio e l' altro, può nella pubblica discussione aprirsi tra loro, non meno che tra le parti, un dialogo per mezzo del presidente.

Il cancelliere ne farà menzione nel processo verbale, e ne darà lettura.

254. Può il presidente nel corso della deposizione di un testimonio, o anche prima che costui cominci a deporre, ordinare che l' accusato o uno de' coaccusati si ritiri dalla pubblica discussione, facendolo tener custodito in separate. Può anche sentire i coaccusati l' uno separatamente dall' altro.

Prima però di ripigliare gli atti ulteriori, dee nell' udienza pubblica richiamar l' accusato, ed istruirlo di ciò che si è detto o fatto in sua assenza, a pena di nullità. Se però l' accusato richiamato, o il suo difensore non ne faccia la domanda, la nullità rimane coperta. Di tal domanda ne sarà fatta memoria nel processo verbale.

255. Ciascun testimonio, dopo aver fatta la sua deposizione, può, se il presidente non disponga altrimenti, rimanere nell' udienza.

256. Se un testimonio dato in nota dal ministero pubblico, o dalla parte civile, o dall' accusato, sia impedito a presentarsi, e debba esser interrogato sopra circostanze che la gran Corte creda necessarie, la gran Corte può delegarne l' esame ad uno de' suoi giudici, ad un giudice istruttore, o ad un giudice di circondario.

Può anche farsi la delegazione medesima, se sia impedito alcuno de' testimonj che la gran Corte giudica necessari, a' termini dell' articolo 243.

I testimonj in questi casi, a pena di nullità, presteranno avanti al giudice delegato il giuramento prescritto nell' articolo 247.

257. In ambedue i casi contenuti nell' articolo precedente.

te, si debbono interpellare il ministero pubblico, l'accusato e 'l suo difensore, onde volendo, possano destinare presso del delegato, persona che sia presente in tutto l'atto dell'esame; la qual persona avrà i diritti mentovati nell' art. 250.

La parte civile può domandare di esservi anch'essa presente, o di farvisi rappresentare.

258. La deposizione formata a' termini de' due articoli precedenti, verrà letta, a pena di nullità, all' udienza pubblica.

259. Se vi sieno scritture, istrumenti del misfatto o altri oggetti di convinzione, il presidente, quando lo stima opportuno, disporrà nella fine o nel corso della pubblica discussione, che si mettano sotto gli occhi dell'accusato e del suo difensore.

Disporrà benanche, se lo crede convenevole, che si mettano sotto gli occhi del principale offeso e de' testimonj, quando gli oggetti anzidetti sieno mentovati nelle loro dichiarazioni.

260. Se nel corso della pubblica discussione, o di ufficio o ad istanza delle parti, si scorga la necessità di un esperimento di fatto sulla faccia del luogo, la gran Corte l'ordinerà, e sospesa la pubblica discussione, lo eseguirà nelle forme prescritte negli articoli 187 e seguenti.

261. Nel caso del precedente articolo, il giuramento prescritto nell' articolo 188 è a pena di nullità.

262. Quando la pubblica discussione sarà ripigliata, il processo verbale dell' esperimento, a pena di nullità, vi sarà letto.

263. Cessano le nullità indicate ne' due articoli precedenti, quando i testimonj ed i periti impiegati nello sperimento sieno esaminati sullo sperimento stesso nella pubblica discussione, e prestino quivi il giuramento.

264. Un testimonio che vacilli nella sua deposizione, può esser ricondotto alla verità con essere avvertito, o tenuto in disparte, ed anche col mandato, o arresto.

Questa facoltà è confidata alla probità e prudenza della gran Corte.

265. Se dalle discussioni delle pruove risultassero gravi argomenti della falsità di una deposizione di testimonio, il procurator generale può richiedere che il testimonio anzidetto si metta in istato di arresto.

La gran Corte può dare tali ordini anche di ufficio.

266. E nelle facoltà della gran Corte il riserbarne le deliberazioni al tempo che essa si riunirà nella camera del consiglio per pronunziare sulla causa principale.

Pendente tal decisione, può il testimonio, dietro gli ordini del presidente, esser guardato dalla forza pubblica, o

esser messo in prigione con un mandato di deposito spedito dal presidente.

267. Il cancelliere forma un processo verbale della pubblica discussione; nota le conferme, le spiegazioni, i cambiamenti e le aggiunte che hanno avuto luogo nelle deposizioni; fa menzione delle disposizioni che si danno, e de' mandati che si spediscono, delle osservazioni e domande delle parti, delle domande del ministero pubblico, e delle deliberazioni della gran Corte; trascrive per intero le deliberazioni; e generalmente prende registro di ogni atto come si conchiude, e ne dà pubblica lettura.

Questo processo verbale sarà segnato in ogni pagina e sottoscritto da tutti i giudici, dal ministero pubblico e dal cancelliere.

268. Le deliberazioni che prenderà la gran Corte o il presidente nel corso della pubblica discussione, non produrranno mezzi di annullamento presso la Corte suprema, se non vi è protesta, tosto che l'atto vien letto alla pubblica udienza.

269. Terminato l'esame de' testimonj, e la lettura e discussione degli altri mezzi di prova, il presidente inviterà la parte civile ed il ministero pubblico a dar le loro conclusioni.

Il ministero pubblico a pena di nullità, dee pronunziare le sue conclusioni.

Passa indi il presidente ad invitare il difensore dell' accusato a parlare de' suoi mezzi di difesa.

L'ultimo cui si dà la parola è l'accusato, ed il suo difensore, a pena di nullità. Costoro però possono rinunziare al dritto di aringare, con rimettersi alla giustizia della gran Corte.

270. Adempiti questi atti, il presidente dichiara spesa l'udienza, ed invita i giudici a portarsi nella camera di consiglio per deliberare.

271. La deliberazione, a pena di nullità, dee farsi immediatamente dopo l'ultimo atto della pubblica discussione.

CAPITOLO IV.

Della decisione.

272. La deliberazione si fa da' giudici nel numero determinato dalle leggi organiche dell'ordine giudiziario pei dominj al di qua e al di là del Faro, nella camera di consiglio, a porte chiuse, esclusa ogni altra persona ed anche il pubblico ministero, a pena di nullità.

Il cancelliere assisterà alla deliberazione e terrà il registro de' voti.

273. Il presidente riassumerà l'affare, se lo crede conveniente; e farà osservare a' giudici le pruove sviluppate in favore o contro dell'accusato.

Quindi stabilirà la quistione di fatto risultante dall'atto di accusa.

274. La quistione di fatto sarà proposta ne' termini seguenti : *Consta che l' accusato N. abbia commesso il tal omicidio , il tal furto , il tal altro misfatto , con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell' atto di accusa ?*

275. Se il presidente creda più convenevole alla qualità dell'accusa, di mettere in deliberazione prima il fatto principale , e quindi ciascuna delle sue circostanze , il potrà fare se la complicazione delle circostanze lo esige.

276. Se il ministero pubblico abbia nelle sue conclusioni aggiunta o tolta qualche circostanza aggravante il fatto principale , su cui è fondata l'accusa , il presidente aggunderà la seguente quistione : *Consta che l' accusato ha commesso il misfatto colla tale o tal' altra circostanza ?*

277. La gran Corte scioglierà le quistioni di fatto con una delle tre formole seguenti :

Consta che l' accusato non abbia commesso ec. ec.

Non consta che abbia commesso ec. ec.

Consta che abbia commesso ec. ec.

278. La gran Corte , adottando la prima risposta , ordinerà che l' accusato sia messo subito in libertà : salvi i casi espressi negli articoli 299 e 300.

279. Può la gran Corte nella stessa decisione di libertà assoluta, secondo il precedente articolo , soggiungere che si apra una procedura di calunnia o di falso contro i querelanti , i denuncianti , le parti civili , ed i testimoni.

Può egualmente soggiungere che si spedisca contro di costoro un mandato di arresto.

Ove noi faccia , resta salvo il diritto all' assoluto d' intentare un separato giudizio.

280. Se la gran Corte adotti la seconda risposta *non consta ec.* , è nelle sue facoltà di disporre o che l' accusato sia messo in istato di libertà provvisoria, o pure che si prenda una istruzione più ampia, ritenendo intanto l' accusato medesimo nello stato di arresto, o mettendolo in istato di libertà provvisoria con quel mandato o con quella cauzione che si creda convenevole.

La gran Corte in questo secondo caso indicherà nella decisione le pruove che debbono supplirsi.

281. Se la più ampia istruzione ordinata in forza dell' articolo precedente non sia terminata dentro l' anno , l' incolpato , qualora continui ad essere in istato di arresto , debbe esser messo in quello di libertà provvisoria ; e continuata l' istruzione , può esser portato ad un secondo giudizio dentro il termine di due anni.

282. In seguito di questo secondo giudizio , cessa nella gran Corte la facoltà di ordinare una istruzione più am-

pia, o di mettere nuovamente l'accusato in istato di libertà provvisoria; e la decisione, quando non sia di condanna, dovrà essere, a pena di nullità, di libertà assoluta.

283. Adottandosi dalla gran Corte la terza risposta *costa che abbia commesso* ec., se sia stato opposto dall'accusato, dal suo difensore, dal pubblico ministero, o da uno de' giudici anche nella camera di consiglio, un fatto ammesso come scusante dalla legge, o tale che indichi il misfatto portato nell'accusa comandato dalla necessità attuale della propria difesa; e se queste quistioni non sieno comprese nella soluzione delle precedenti, si dovranno, a pena di nullità, proporre separatamente, e risolvere.

284. Nel caso dell'articolo precedente, alle quistioni già risolte il presidente aggiungerà, se vi ha luogo: *costa il tal fatto, . . . o pure: costa che l'accusato era nella necessità attuale della propria difesa?*

La risposta sarà: *Costa. Non costa.*

285. Se si tratti di più misfatti, le quistioni debbono proporsi e risolversi separatamente sopra ciascun misfatto.

286. Se si tratti di più accusati del medesimo misfatto, può il presidente proporre le quistioni separatamente per ciascuno di essi.

287. Se l'accusato contro di cui siasi profferita la formula, *costa che abbia commesso* ec. ec., nell'epoca del misfatto aveva un'età minore di anni quattordici compiuti, la gran Corte, a pena di nullità, risolverà la quistione se abbia agito con discernimento.

Il presidente potrà proporre la quistione ne' termini seguenti: *Costa che l'accusato abbia agito con discernimento?*

288. Risolte le quistioni di fatto, il presidente passerà, se vi ha luogo, a proporre la quistione sull'applicazione della legge penale. Su tal quistione dovranno votare tutti i giudici, qualunque sia stata la loro opinione sulle quistioni precedenti.

Se la risoluzione di qualche eccezione perentoria sia stata riserbata al tempo della decisione sul merito, vi si adempirà o prima o dopo le quistioni di fatto o di diritto, secondo la loro natura.

289. Sopra ciascuna quistione il primo a dare il voto sarà l'ultimo giudice, secondo l'ordine della precedenza; eccettuato il commissario il quale dovrà il primo pronunziare. Il presidente sarà sempre l'ultimo a pronunziare il suo voto, benchè sia stato commissario.

290. Le quistioni saranno risolte alla pluralità assoluta de' voti.

Nondimeno in caso di parità dee seguirsi l'opinione più favorevole all'accusato: il tutto a pena di nullità.

291. Se vi sieno più di due opinioni , il presidente metterà di nuovo la quistione in deliberazione; ed in caso che l' esito di questo secondo sperimento non sia difforme dal primo , allora il parere che ha un numero minore di suffragj , sarà escluso di dritto. In caso che le opinioni sieno più di due , e vengano sostenute da uqual numero di suffragj , sarà esclusa di dritto l' opinione più rigida.

Così ridotte a due le opinioni , i giudici che han votato per la opinione rigettata, dovranno determinarsi o per l' una o per l' altra di quelle che rimangono : il tutto a pena di nullità.

292. I giudici risolveranno tutte le quistioni di fatto, secondo il loro criterio morale.

La parte della decisione , colla quale si decidono le quistioni di fatto , non è soggetta a ricorso per la parte che riguarda la convizione de' giudici.

293. Il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni , debbe essere espresso , a pena di nullità , nella decisione.

Anche a pena di nullità , alcun fatto non può esservi espresso che non sia stato esaminato in *pubblica discussione*, menochè non si tratti di fatti non messi in controversia.

294. Le quistioni di fatto debbono essere sempre distinte da quelle dell' applicazione di legge; ed in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità , trascritto il testo della legge sulla quale è fondata.

295. Tutte le violazioni sull' applicazione della legge portano a nullità.

296. Pronunziandosi la condanna dell' accusato , dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio , sia in favore della reale tesoreria , sia in favore della parte civile.

Nella decisione medesima possono pronunziarsi le restituzioni e le indennizzazioni a favore di chi vi ha dritto.

297. La gran Corte debbe esprimere nella stessa decisione di condanna la quantità delle spese giudiziali.

Non potendovisi comprendere, verranno dalla gran Corte fissate con altra decisione , inteso il ministero pubblico e gl' interessati.

298. La gran Corte può nella stessa decisione determinare benanche la quantità de' danni ed interessi dovuti alla parte civile, se il processo offre pruove chiare per determinarli.

Se la gran Corte non gli determina nella decisione definitiva, le parti si provvederanno presso il giudice civile.

299. Se nel corso delle discussioni risulti un misfatto nuovo , che non sia stato mentovato nell' atto di accusa , la gran Corte, a pena di nullità, non può giudicarne in quel-

Il stesso giudizio. L'imputato sarà rimesso ad un giudizio novello, sarà nuovamente interrogato, se vi ha luogo; ed in seguito di altra istruzione, se è necessaria, si procederà alla dichiarazione di accusa, ed agli altri atti dalla legge ordinati.

300. La gran Corte conoscendo nel corso della discussione, che l'accusato risulti colpevole di delitto o di contravvenzione, deciderà la causa; ed applicherà la pena correzionale, o di semplice polizia, se è dovuta.

Se il reato non compreso nell'atto di accusa, e sviluppato nella pubblica discussione, sia un delitto il quale meriti una maggiore istruzione, la gran Corte rinvierà l'imputato al giudice competente con quel modo di custodia che corrisponde al delitto.

301. Se nel corso della discussione risultino circostanze che imprimono al misfatto il carattere di misfatto speciale, la gran Corte criminale continuerà a procedere colle sue facoltà ordinarie, e deciderà ed applicherà la pena, se vi ha luogo.

302. Il presidente, i giudici ed il cancelliere sottoscriveranno la decisione.

303. Fatta la decisione, la gran Corte ritornerà nella pubblica udienza, ed il cancelliere pubblicherà la decisione medesima, o leggendola per intero, ovvero, quando la Corte lo stimerà, leggendo le quistioni di fatto e di dritto, e le risoluzioni colle considerazioni che han determinata la decisione.

304. La decisione debbe essere notificata al ministero pubblico, all'accusato ed alla parte civile.

TITOLO III.

Del ricorso presso la suprema Corte di giustizia avverso le decisioni delle gran Corti criminali.

305. Contra le decisioni, sieno definitive, sieno interlocutorie o preparatorie, profferite dalle gran Corti criminali, non compete altro rimedio, che il ricorso alla suprema Corte di giustizia.

I soli ricorsi contra le decisioni definitive, e contra quelle di accusa e di competenza nel termine dell'articolo 177, sospendono il corso del giudizio e del procedimento. Generalmente tutti gli altri ricorsi si debbono riunire al ricorso che può esser prodotto contra la decisione definitiva, e per conseguenza non sospendono nè il procedimento nè il giudizio, salve le eccezioni degli articoli 503 e 505.

306. Ha dritto al ricorso

1. il reo o il suo difensore;

2. il ministero pubblico;

3. la parte civile.

307. Il ricorso avverso le decisioni definitive debbe esse-

re presentato in termine nella cancelleria della gran Corte, e sottoscritto da chi lo produce, a pena di decaderne.

Se però chi produce il ricorso non sappia o non possa scrivere, il cancelliere ne farà menzione.

308. Se la condanna è di morte, il difensore non potrà far a meno sotto la sua personale responsabilità di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse.

309. I ricorsi alla Corte suprema sono iscritti in un registro che si tiene a quest'uso nella cancelleria.

Ognuna delle parti ha diritto di richiederne copia a sue spese.

310. Il termine a presentare il ricorso avverso la decisione definitiva è di tre giorni a contare da quello in cui la decisione definitiva è stata notificata.

In pendenza del termine la decisione non può essere eseguita.

311. Il ricorso debbe essere motivato; ed i motivi saranno distinti in capi numerati. Verranno in essi indicate con precisione le violazioni di legge penale; e le violazioni delle forme che portano a pena di nullità.

Gli articoli del codice violati debbono esservi indicati.

312. Il ricorso prodotto dal condannato è manifestato per mezzo del cancelliere al procurator generale dentro ventiquattr' ore.

Il procurator generale può farvi le sue osservazioni.

313. Il ricorso prodotto dal ministero pubblico o dalla parte civile, debbe essere notificato dentro lo stesso termine al reo con rilasciarsene copia nelle sue mani.

Ha egli il dritto di farvi le sue osservazioni.

La notificazione al reo del ricorso del ministero pubblico o della parte civile, è a pena di decadenza dallo stesso ricorso.

314. Il ministero pubblico è tenuto a rimettere tra un mese i ricorsi mentovati negli articoli precedenti, le osservazioni, se ve ne sieno, e tutti gli atti della causa alla Corte suprema per mezzo del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

315. Qualora il ricorso sia prodotto dal ministero pubblico, e gli atti non sieno stati trasmessi tra un mese, l' incolpato può di dritto dimandare la esecuzione della decisione impugnata.

In questo caso il ricorso non potrà discutersi che nell' interesse della legge.

316. Quando trattasi di causa individua, il ricorso di uno de' condannati avverso la decisione definitiva, sospende di dritto l' esecuzione che riguarda il correo.

317. La parte civile non ha dritto al ricorso, che pe' danni ed interessi civili; e questa sola parte di decisione definitiva è dal ricorso sospesa.

318. Contra le decisioni di libertà, sia provvisoria, sia assoluta, nascenti dalla sola quistione di fatto risolta colle formole *consta che l' accusato non ha commesso ec.*, o *non costa che abbia commesso ec.*, non compete al ministero pubblico, nè alla parte civile il dritto del ricorso.

319. Se le decisioni di libertà nascono dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del ministero pubblico impedisce l'esecuzione, ed è esaminato nell' interesse della parte.

La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del ministero pubblico.

320. Il presidente della Corte suprema, o il vice-presidente della Camera criminale, in tutti i casi ne' quali vi sia ricorso del condannato senza indicazione de' motivi di annullamento, destinerà di ufizio un difensore uffizioso, purchè il condannato stesso non l'abbia scelto con suo speciale mandato.

Negli altri casi il presidente o vicepresidente può anche nominare l'avvocato, se crede che la causa ne esiga l'assistenza.

321. L'avvocato ha dritto di presentare alla Corte suprema nuovi motivi di annullamento.

I motivi possono anche elevarsi di ufizio dal pubblico ministero e dalla Corte suprema.

322. Il modo con cui le cause si distribuiscono e si trattano nella Corte suprema, è determinato da leggi, o regolamenti particolari della Corte medesima.

323. Quando la Corte suprema trovi il ricorso o prodotto fuori termine, o da persona che non ne avea dritto, o contra decisione o sentenza che non poteva essere attaccata da ricorso, dichiarerà il ricorso irrecetibile.

324. Similmente verrà dichiarato irrecetibile il ricorso che non indichi alcun testo di legge violato; quante volte però il ministero pubblico o la Corte suprema non trovi doversi supplir di ufizio a siffatta mancanza.

325. Quando il ricorso non si dichiara irrecetibile, la Corte suprema, se non lo trova sussistente, ne pronunzierà il rigetto.

326. Se la Corte suprema giudicherà di essersi in qualche atto violata nella causa qualche forma di rito voluta dalla legge a pena di nullità, esaminerà la quistione, se questa nullità sia stata coverta o poteva covrirsi dal silenzio della parte: e nel solo caso in cui ó siavi la protesta della parte, o la mancanza della protesta non tolga di mezzo la nullità, annullerà l'atto con tutto ciò che ne è seguito, compresa la decisione definitiva.

L'annullamento della pubblica discussione porta di dritto la rinnovazione del termine prescritto nell'articolo 195. Se però la gran Corte cui è rimessa la causa, crede necessario qualche sperimento di fatto prima di rinnovar questo termine, può o di ufficio, o a richiesta delle parti, ordinarlo, secondo ciò che è disposto negli articoli 186 e seguenti.

527. Se la definizione del reato è in contraddizione coi fatti espressi nella decisione impugnata, la Corte suprema pronunzierà esservi nullità nell'applicazione della legge, e quindi annullerà la sola definizione, e l'applicazione della legge: e ritenuti i fatti espressi nella decisione, rinvierà la causa per nuova definizione di reato, e per nuova applicazione di legge.

528. Se le nullità dichiarate sussistenti riguardino la sola quistione di dritto, questa parte sarà annullata; e tutta la parte che riguarda la quistione di fatto, verrà ritenuta.

529. Se le nullità non riguardino che una o più parti delle disposizioni contenute in una decisione, e le altre parti possano stare senza di queste, la Corte suprema annullerà le une e riterrà le altre.

530. Non esiste nullità nell'applicazione della legge, se non siasi espressamente contravvenuto alla sua disposizione testuale.

Non esiste nullità nelle violazioni delle forme se la legge non abbia queste espressamente elevate a nullità.

Tuttavia quando il ministero pubblico, la parte civile o l'imputato facciano domande tendenti ad esercitare un diritto o una facoltà loro conceduta dalla legge, e la gran Corte criminale ometta o ricusi di deliberarvi, la omissione o il rifiuto porterà a nullità, quantunque la pena di nullità non sia testualmente attaccata alla mancanza della forma di cui si è domandata l'esecuzione.

Se però la parte, dopo aver avuto conoscenza di questa omissione o di questo rifiuto, non se ne è protestata per annullamento, la nullità rimarrà coverta dal silenzio.

531. Tutti i mezzi di annullamento motivati a' termini dell'articolo 511 o elevati di ufficio debbono essere discussi dalla Corte suprema, e ciascun di essi o dichiarato irrecettibile, o rigettato, o ammesso.

532. La decisione della Corte suprema, qualunque ne sia l'oggetto, sarà sempre motivata sopra ciascuno de' mezzi del ricorso.

Se pronunzia l'annullamento, vi si trascriverà per intero il testo della legge, sul quale l'annullamento è fondato.

535. La Corte suprema, allorchè pronunzia l'annullamento.

mento di una decisione , indicherà espressamente gli atti i quali rimangono annullati.

534. Annullata una decisione , e rimesso ad altra G. Corte il giudizio , sia di competenza , sia di decisione definitiva, la decisione della C. suprema sarà notificata al reo.

535. Quando il corso del novello giudizio esiga il bisogno della pubblica discussione , allora l' imputato sarà spedito , a pena di nullità , alla nuova gran Corte , perchè vi si proceda a tutti gli atti ne' quali la sua presenza è richiesta.

536. Finchè non è necessaria la presenza dell' imputato , come anche quando l' annullamento riguardi solo la definizione del reato o l' applicazione della legge , l' imputato dovrà essere avvertito a nominare un difensore tra gli avvocati o patrocinatori della gran Corte che va a decidere di nuovo sulla causa , perchè vi deduca le sue ragioni.

Se egli dica di rimettersene alla scelta della gran Corte , o tra quindici giorni non faccia quivi pervenire la sua nomina , il difensore , a pena di nullità , sarà dato di ufficio.

537. Le decisioni della Corte suprema , che annullano nell' interesse della legge una decisione di una gran Corte criminale ; saranno fra venti giorni notificate al condannato , coll' avvertimento del dritto che gli accordano le seguenti disposizioni.

1. Il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio , quando nella sentenza o decisione annullata per violazione di legge si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inflitta , l' annullamento non pregiudicherà al condannato ; e la decisione della Corte suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

2. Se l' annullamento sia stato pronunciato per mera violazione di forme essenziali della procedura , sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e la esecuzione del primo, benchè annullato.

538. Il condannato ed il suo patrocinatore hanno il dritto di far pervenire direttamente alla stessa Corte suprema la loro dichiarazione non più tardi di tre mesi dal di della notificazione ricevuta.

539. Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio , la Corte suprema nominerà allora la gran Corte criminale cui dovrà rinviarsi la causa.

540. Se il condannato che ha prodotto il ricorso avverso la decisione di condanna , muoja prima della discussione , si citeranno gli eredi innanzi alla Corte suprema , perchè il ricorso sia discusso per gl' interessi civili solamente.

541. Tutte le altre disposizioni della legge organica , relativamente a' poteri della Corte suprema ne' giudizi pe-

nali, sulle materie non prevedute dalle presenti leggi, rimangono in osservanza.

TITOLO IV.

Del giudizio de' delitti.

CAPITOLO I.

Del giudizio de' delitti in prima istanza.

342. I giudici di circondario conosceranno, come giudici correzionali, di tutti i delitti sulla sola dimanda del ministero pubblico, quando questi possano essere puniti senza istanza di parte privata.

Possono anche commetterne la cognizione a' loro supplenti. E in loro facoltà, quando lo credano convenevole, di richiamare a loro la causa, purchè il facciano prima che cominci la pubblica discussione.

343. Le funzioni del ministero pubblico ne' giudizi correzionali saranno in Napoli ed in Palermo esercitate dai commessarj di polizia, o da chi di diritto li supplisce.

344. Negli altri comuni le funzioni di ministero pubblico nelle cause correzionali saranno esercitate dal primo eletto.

Quando questi sia impedito, interverrà il secondo eletto o uno de' decurioni.

345. Per l'esecuzione della seconda parte dell' articolo precedente, appena saranno stati approvati i membri del decurionato, ogni sindaco ne invierà la nota al procurator generale presso la gran Corte criminale; e questi presenterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno di essi per supplente del primo o del secondo eletto, nell' ufficio di pubblico ministero.

346. Se si commetta un delitto nel locale del giudicato di circondario e pendente la durata dell' udienza, il giudice, sospeso ogni altro affare, formerà sul momento processo verbale del fatto, ed udirà l' imputato ed i testimonj. Se nella udienza non è assistito dal pubblico ministero, lo chiamerà sul momento; e prima di sciogliere l' udienza, applicherà le pene sanzionate dalla legge.

La discussione, a pena di nullità, sarà pubblica.

Tutti gli atti della discussione saranno abbreviati ed adattati al procedimento ordinato in questo articolo. Le sole forme della sentenza saranno le stesse che verranno in appresso designate: salvo sempre l' appello alla gran Corte criminale, se compete.

347. Similmente se si commetta un delitto nel locale di un tribunale civile, o di una gran Corte civile, o criminale, o della Corte suprema di giustizia pendente la durata dell' udienza, il presidente formerà processo verba-

le del fatto, udirà l'imputato ed i testimonj; ed il tribunale o la gran Corte, o la Corte suprema, prima di sciogliersi, inteso il ministero pubblico, potrà applicare le pene sanzionate dalla legge; il tutto secondo le forme indicate nell'articolo precedente.

Può anche inviar l'imputato al giudice competente.

I giudici inappellabili pronunzieranno, senza appello: i giudici appellabili pronunzieranno, salvo sempre l'appello alle gran Corti criminali, secondo la competenza de' giudici di circondario.

348. Ne' delitti il giudice o di ufficio, o a richiesta del ministero pubblico, o degli agenti delle amministrazioni dello Stato, farà citar l'imputato, se non sia in arresto, e le persone civilmente responsabili, perchè compariscano innanzi a lui nel giorno determinato nell'atto stesso della citazione, per trattarsi la causa.

Sarà fatta comunicazione della citazione al pubblico ministero.

349. Ne' delitti ne' quali vi è istanza di parte, sarà enunciata nell'atto di citazione.

Se l'offeso si costituisce parte civile, dovrà fare elezione di domicilio nel luogo ove risiede il giudice.

350. L'atto di citazione dee contenere

1. la copia del rapporto o processo verbale, della querela, o della denuncia che ha dato principio al procedimento;

2. la nota de' testimonj a carico;

3. l'enunciazione de' documenti che sostengono l'accusa, se ve ne sieno;

4. la designazione del giorno in cui l'imputato dee comparire all'udienza;

5. l'avvertimento, che egli può osservare nel corso del termine tutti gli atti, processi verbali e documenti; e che può far uso di patrocinatore, e presentare tutte le sue pruove a disculpa;

6. l'indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio; e se vi è interesse di qualche amministrazione dello Stato, l'indicazione della persona che per essa agisce, e del suo domicilio.

351. Se la causa verrà trattata per rinvio fattone alla giustizia correzionale da magistrato superiore, la decisione di rinvio verrà trascritta nell'atto di citazione, in vece del rapporto, del processo verbale, della querela, o denuncia indicati nel n. 1. dell'articolo precedente.

352. Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia, tra l'atto di citazione e l'apertura della pubblica discussione.

Questa nullità non potrà esser proposta, che innanzi

ad ogni altra eccezione o difesa , nella prima udienza cui l'imputato viene a presentarsi.

353. Ne' delitti che non portano a pena di prigionia l'imputato potrà farsi rappresentare da un patrocinatore.

Il giudice però potrà sempre ordinare che egli comparisca di persona.

354. Quando l'imputato è assente , o in altro modo impedito a presentarsi o ad esibire le sue prove a discolpa , il giudice , a domanda dell'imputato o di un suo patrocinatore , o di un suo amico o congiunto , intesa la parte civile ed il pubblico ministero, ed in caso di delitti relativi alle amministrazioni dello Stato, intesi gli agenti di esse amministrazioni, può accordargli un'altra dilazione.

355. Se la dilazione accordata in forza dell'articolo precedente sarà maggiore di venti giorni , ed i testimonj non sieno stati ancora intesi , può il giudice istruire il processo , secondo le regole fissate per la istruzione delle prove , affinchè le tracce non si disperdano.

356. Quando si è fatta una istruzione, a' termini dell'articolo precedente , l'imputato debbe essere chiamato al giudizio con una nuova citazione.

357. Nel tempo designato nell'atto di citazione o nella dilazione accordata , potranno l'imputato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti ed i documenti.

Almeno ventiquattr' ore prima che cada il termine , dovrà l'imputato presentare , se lo vuole , le posizioni a discolpa e la nota de' suoi testimonj. Queste saranno comunicate al ministero pubblico, e alla parte civile; e nelle cause appartenenti alle amministrazioni dello Stato, agli agenti dell'amministrazione interessata.

358. Se l'esibizione delle prove presentate dall'accusato mostri il bisogno di un termine maggiore, per essere esaminate in pubblica discussione , o se il giudice crederà convenevole di procedere prima della pubblica discussione ad uno sperimento di fatto ; in ciascuno di questi casi potrà il giudice stesso prorogare il giorno della discussione.

359. Se l'imputato presente non sia assistito da un difensore e lo richiegga al giudice , questi , a pena di nullità , glielo destinerà di ufficio.

360. Nel giorno ed ora designata il giudice di circondario assistito dal ministero pubblico e dal cancelliere tratterà la causa.

Questa, a pena di nullità, si farà in udienza pubblica.

361. Se l'imputato è in arresto , sarà tratto dalle prigioni , e libero e sciolto da ogni legame , a pena di nullità, guardato solamente per impedirne la fuga , assisterà alla pubblica discussione.

362. Se l'imputato non è in arresto , e debitamente citato non comparisca , si procederà in contumacia.

Prima però di procedersi agli altri atti, si leggerà la citazione ed il processo verbale di notificazione. Quante volte in questi atti non si trovino adempite tutte le formalità di rito, se ne ordinerà, a pena di nullità, la rinnovazione.

363. Se non comparisce la parte civile, o agente dell'amministrazione dello Stato interessata, non è necessario di sospendere il giudizio ed attendere l'intervento di costoro.

364. Aperta la *pubblica discussione*, il cancelliere darà lettura del rapporto, o processo verbale, o della querela, o denuncia, o decisione di rinvio, che han dato principio al procedimento.

365. In seguito il giudice procederà all'interrogatorio dell'imputato, se è presente: e quante volte fosse egli stato precedentemente interrogato, farà adempiere quanto è prescritto nell'articolo 238.

366. Fatto ciò, debbono proporsi tutte le eccezioni di fatto e di dritto, ugualmente che le repulse contro i testimoni.

Queste eccezioni o repulse debbono per la loro ammissibilità discutersi all'udienza pria di ogni altro esame sul merito della causa.

Non proposte in questo tempo non possono più allegarsi dalle parti, meno che non riguardino l'incompetenza del giudice per ragion di materia.

367. Il giudice, inteso il ministero pubblico e le parti, delibererà sopra siffatte eccezioni.

Se queste riguardano il procedimento, ed egli le rigetta, qualunque protesta o atto di appello non sospenderà la discussione: ogni specie di gravame sarà cumulato al gravame, se compete, avverso la sentenza definitiva.

368. I processi verbali degli agenti de' dazj indiretti e dell'amministrazione forestale avranno i privilegi voluti dalle leggi di queste amministrazioni.

369. Le disposizioni degli articoli 248 a 271 per la *pubblica discussione* delle cause criminali, sono comuni alle cause correzionali.

Nel caso dell'articolo 265 il giudice non può spedire che il mandato di deposito, e rimettere l'arrestato al procurator generale presso la gran Corte criminale.

370. Terminata la *pubblica discussione*, il giudice si ritirerà per deliberare: il ministero pubblico, a pena di nullità, non potrà più conferire con lui, fino alla pubblicazione della sentenza.

Può il giudice farsi assistere dal cancelliere, se lo stima convenevole.

371. La sentenza si farà dal giudice, a pena di nullità, in continuazione dell'ultimo atto della *pubblica discussione*.

372. La sentenza sarà distinta , a pena di nullità, in due quistioni , la prima di fatto , la seconda di dritto.

La formola sarà la medesima designata per le cause criminali.

Se ne farà la pubblicazione in udienza.

375. La sentenza sarà notificata al ministero pubblico , all'imputato, alle persone civilmente risponsabili de'danni ed interessi , alla parte civile, ed agli agenti delle amministrazioni dello Stato , se i delitti le riguardino.

Se l'imputato non è presente , la notificazione della sentenza si farà al suo domicilio.

374. La condanna in contumacia non sarà eseguita , se tra'cinque giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta all'imputato, o al suo domicilio, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dalla residenza del giudice , sia prodotto appello alla gran Corte criminale.

Ciò non ostante le spese del giudizio già fatto , e quello della notificazione della sentenza contumaciale , rimarranno a carico dell'imputato , qualunque sia l'esito del giudizio in grado di appello.

375. Se dalla discussione risulta che il fatto contiene una contravvenzione di polizia, il giudice vi pronunzierà; salvo l'appello ne' casi in cui le sentenze contravvenzionali pronunziate da' giudici di circondario sieno soggette ad appello.

376. Se il fatto è di natura tale che meriti una pena di giustizia criminale, il giudice potrà spedire incontanente un mandato di deposito contro l'imputato ; e lo invierà cogli atti al procurator generale presso la gran Corte criminale.

Se il misfatto però sia tale da poter l'imputato essere ammesso a spontanea presentazione , ed egli si trovi fuori carcere nel giudizio correzionale , il giudice di circondario potrà inviarlo sotto cauzione provvisoria innanzi alla G. C. criminale , la quale delibererà poi sul suo modo di custodia.

377. Se il fatto non si giudica reato , il giudice annullerà l'istruzione , la citazione e gli atti seguenti ; assolverà l'imputato; e potrà condannare la parte civile a'danni ed interessi.

378. Ogni sentenza che pronunzierà pena contro l'imputato , o contra le persone civilmente risponsabili del delitto , o contra la parte civile , li condannerà benanche alle spese anticipate dall'amministrazione del registro e del bollo.

Le spese potranno essere liquidate nella stessa sentenza: lo potranno essere anche in seguito dallo stesso giudice di circondario.

379. La sentenza sarà eseguita dal giudice , a richiesta del ministero pubblico , della parte civile , o dell' imputato assoluto , ciascuno in ciò che lo concerne.

CAPITOLO II.

Dell' appello ne' giudizj correzionali.

380. Le sentenze pronunziate in materia correzionale potranno essere impugnate coll' appello , se sieno di condanna ad una delle pene indicate nell' articolo 21 delle leggi penali, qualunque ne sia la durata , o di condanna di ammende , o danni ed interessi eccedenti i ducati venti.

Fuori di questi casi , non competerà che il ricorso alla Corte suprema di giustizia alle persone che han diritto di proporlo, ma per solo motivo d' incompetenza, di eccesso di potere, o di manifesta contravvenzione al testo delle leggi.

381. L' appello non potrà prodursi che avverso le sentenze definitive.

382. La facoltà di appellare si apparterrà :

1. alle parti incolpate o responsabili;
2. alla parte civile in quanto ai soli interessi civili ;
3. all' amministrazione forestale ed all' amministrazione de' dazj indiretti ne' delitti forestali o di contrabbando , solamente per le ammende , riparazioni e spese;
4. al ministero pubblico presso il giudice correzionale.

383. L' imputato , la parte civilmente responsabile , la parte civile , gli agenti forestali e de' dazj indiretti , ed il ministero pubblico presso il giudice correzionale decaderanno dal dritto di appellare , quante volte la dichiarazione di appellare non sia fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato la sentenza nel termine fissato nell' articolo 374.

384. Pendenti i termini e pendente l' istanza di appello, sarà sospesa l' esecuzione della sentenza.

385. Quante volte l' atto di dichiarazione di appello non ne contenga i mezzi motivati , si decaderà dall' appello, se ventiquattr' ore prima della discussione nella gran Corte criminale , questi non sieno prodotti e notificati.

386. Decaderà dall' appello l' imputato che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia , o non offra idonea cauzione.

La discussione della cauzione dee farsi preliminarmente alla discussione dell' appello nella gran Corte criminale.

Se la cauzione offerta non si trovi idonea , si avrà come non data; ne si avrà diritto a darne una migliore.

387. Gli atti de' giudizj correzionali , siasi o no interposto l' appello , saranno sempre fra dieci giorni dal dì della sentenza inviati al procurator generale presso la gran Corte criminale.

588. In caso di appello, la gran Corte criminale nel numero di quattro giudici lo giudicherà nel corso, al più lungo, di un mese, all'udienza pubblica sul rapporto fatto dal presidente, o da uno de' giudici.

589. Le parti vi saranno debitamente citate.

Questa citazione debbè essere fatta, a pena di nullità, almeno tre giorni prima della decisione, a persona o a domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia dalla residenza della gran Corte.

590. Se l'imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran Corte per esservi inteso; e la gran Corte può anche ordinarlo di ufficio.

Può esservi anche rappresentato da un patrocinatore.

591. Se la gran Corte per giudicare l'appello non creda sufficiente l'istruzione che gli è stata trasmessa, può ripetere la *pubblica discussione*.

In questo caso se l'imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione, a pena di nullità; e le altre regole delle *pubbliche discussioni* correzionali saranno tutte osservate.

592. Se la sentenza è riformata perchè il fatto non è da alcuna legge riputato reato, la gran Corte assolverà l'imputato, e delibererà, se vi ha luogo, sopra i suoi danni ed interessi.

593. Se la sentenza è riformata perchè il fatto non presenta che una contravvenzione di polizia, la gran Corte pronunzierà inappellabilmente la pena, e del pari delibererà, se vi ha luogo, su' danni ed interessi.

594. Se la sentenza è riformata perchè l'imputazione contiene un misfatto, la gran Corte spedirà, se vi ha luogo, il mandato di arresto, o proseguirà il giudizio secondo le regole de' precedenti criminali.

595. Se la sentenza è riformata per nullità di rito o per cattiva applicazione di legge, la gran Corte criminale delibererà sul merito.

596. Avverso la decisione di appello non compete che il ricorso per annullamento nella suprema Corte di giustizia.

Le regole relative alle persone che possono ricorrere, al tempo in cui è aperto l'adito al ricorso, ed al modo di discuterlo nelle cause criminali, sono comuni anche alle cause correzionali.

597. Il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad uno dei modi di custodia, o non abbia dato idonea cauzione.

598. Nella Corte suprema di giustizia non possono presentarsi che le nullità incorse nel giudizio di appello.

Le nullità avvenute innanzi al giudice di circondario non possono esservi proposte, se non quando, prodotte innanzi alla gran Corte criminale, questa non le abbia riparate.

TITOLO V.

De' giudizj delle contravvenzioni di polizia.

399. Il giudice di circondario è il solo giudice delle contravvenzioni di polizia, di qualunque specie esse sieno. Può egli anche commetterne a' supplenti il giudizio.

Se però le contravvenzioni sieno accadute fuori del capoluogo del circondario, il funzionario che quivi supplisce il giudice, procederà senza sua commessa, e gliene farà rapporto.

400. Il giudice di circondario può prima della discussione, tanto nel caso che egli abbia commessa la causa al supplente, quanto in quello in cui questi procede senza sua commessa, richiamarne a se il giudizio.

401. Il ministero pubblico nelle cause di polizia sarà lo stesso che nelle cause correzionali.

402. Le citazioni per contravvenzioni di polizia saranno fatte ad istanza della parte che reclama, o a richiesta del ministero pubblico, o anche di ufficio in tutti i casi ne quali pel procedimento non vi è bisogno d'istanza di parte privata.

Un usciere ne lascerà copia all' imputato, o alla persona civilmente responsabile, o al loro domicilio.

403. Ne' casi non dichiarati urgenti dal giudice, il termine fissato nella citazione non può esser minore di ventiquattr' ore, oltre un giorno per ogni quindici miglia.

Se si trasgredisce questa regola, l'imputato può domandarne l'osservanza alla prima udienza, innanzi ad ogni eccezione e difesa.

Ne' casi che il giudice dichiara urgenti, i termini potranno essere abbreviati, e le parti citate a comparire anche per giorno ed ora fissa indicata nella cedola.

404. Le parti potranno comparire volontariamente o sopra un semplice avvertimento, senza che vi sia d' uopo di citazione.

405. Prima del giorno dell' udienza il giudice potrà, sulla richiesta del ministero pubblico o della parte civile, apprezzare i danni, formare o far formare i processi verbali, fare o ordinare ogni atto che richiegga celerità.

406. Se la persona citata non comparisca al giorno o all' ora fissata nella citazione, sarà giudicata in contumacia.

407. Ne' giudizj di polizia l' imputato può sempre comparire da se stesso o per mezzo di un suo procuratore speciale.

408. La discussione dell' affare, a pena di nullità, sarà pubblica.

409. La discussione pubblica verrà fatta nell' ordine seguente.

I processi verbali, se ve ne sono, saranno letti dal cancelliere.

I testimonj, se saranno stati chiamati dal ministero pubblico o dalla parte civile, verranno intesi, se vi ha luogo: la parte civile darà fuori le sue conclusioni.

La persona citata proporrà le sue difese, e farà sentire i suoi testimonj, se ne abbia presentato o fatto citare, e se a termini dell' articolo seguente, è ammissibile a produrli.

Il ministero pubblico esaminerà l' affare, e darà fuori le sue conclusioni. La parte citata potrà proporre le sue osservazioni.

Il giudice pronunzierà la sentenza nell'udienza in cui la discussione sarà stata terminata.

410. Gli articoli 369 e 379 sono comuni a' giudizj di polizia.

411. Se il fatto creduto prima contravvenzione risulti essere un delitto, il giudice col consenso del ministero pubblico e delle parti potrà pronunziare sul medesimo.

Se il ministero pubblico o una delle parti reclami al giudizio correzionale regolare, si comincerà, a pena di nullità, il procedimento correzionale dalla citazione in poi.

412. Se l'imputato è convinto di contravvenzione di polizia, il giudice pronunzierà la pena, e colla medesima sentenza giudicherà sulle domande di restituzione, e di danni ed interessi.

413. La parte che soccumberà, sarà condannata alle spese, anche a favore della parte pubblica.

Le spese saranno liquidate nella sentenza.

414. Ogni giudizio definitivo di condanna sarà, a pena di nullità, motivato in fatto ed in dritto.

I termini della legge applicata vi saranno inseriti.

415. Il ministero pubblico e la parte civile solleciteranno l'esecuzione della sentenza, ciascuno in ciò che lo concerne.

416. Il cancelliere comunale sarà il cancelliere ne' giudizj di polizia, allorchè questi vengono renduti da' supplenti del giudice di circondario fuori della sua residenza.

417. I servienti comunali faranno le veci di uscieri nei giudizj di polizia esercitati fuori del capoluogo del circondario.

418. Le sentenze profferite in materia di polizia dal giudice di circondario o dal suo supplente, potranno essere impugnate per via di appello innanzi alla gran Corte criminale.

419. Perchè si dia luogo all' appello a' termini dell' articolo precedente, le sentenze di polizia dovranno contenere una condanna di detenzione, di mandato in casa, o di pubblica riprensione: per le ammende, restituzioni ed altre riparazioni civili ivi espresse, quando eccedano la somma di ducati venti, avrà anche luogo l' appello.

420. L' appello non sospenderà il pagamento dell' ammenda,

Sarà sospensivo per le condanne di detenzione o di mandato in casa , o di pubblica riprensione.

421. Il tempo dentro il quale il giudice di polizia dee rimettere il processo al procurator generale presso la gran Corte criminale, i termini ad appellare, le persone che ne hanno il dritto, le regole della discussione dell' appello, sono le stesse che ne' giudizj correzionali.

422. Se però la gran Corte criminale crede necessario di rinnovare la discussione, serberà le regole de' giudizj di polizia : salvo il caso della prima parte dell' articolo 411, nel quale serberà le forme de' giudizj correzionali.

423. Avverso le sentenze inappellabili in materia di polizia, pronunziate da' giudici di circondario o loro supplenti, compete il ricorso per annullamento nella Corte suprema di giustizia al ministero pubblico, ed al condannato, pel solo motivo d' incompetenza, per eccesso di potere, e per manifesta contravvenzione al testo della legge.

424. Negli altri casi competerà il ricorso al ministero pubblico ed al condannato avverso le decisioni della gran Corte criminale pronunziate in appello, così per le violazioni di forme a pena di nullità e non coverte dal silenzio, come per manifesta contravvenzione al testo delle leggi.

425. Gli articoli 396, 397 e 398 sono comuni anche nelle cause di polizia.

LIBRO III.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI, E DEGLI OGGETTI COMUNI A TUTTI I GIUDIZJ PENALI.

TITOLO I.

Del giudizio di rito speciale.

CAPITOLO I.

Della competenza e della composizione delle gran Corti speciali.

426. Le gran Corti speciali sono competenti a procedere

1. ne' misfatti compresi ne' capitoli I e II, titolo II, libro II; nelle sezioni I e II, capitolo I, titolo V, libro II; e negli articoli 309, 310 e 311 delle leggi penali;

2. ne' misfatti di pubblica violenza;

3. ne' misfatti di evasione da' luoghi di pena o di custodia;

4. in ogni recidiva di misfatto quando nel giudizio del primo sia stata competente una gran Corte speciale.

427. L' incolpato di cui uno o più misfatti sieno di competenza della gran Corte speciale, sarà collo stesso rito e nel giudizio medesimo sottoposto alla stessa accusa. Se abbia delle altre imputazioni, benchè non soggette al rito speciale, saranno queste comprese nella stessa accusa.

Il complice nel fatto di competenza della gran Corte speciale sarà similmente per tutte le altre sue imputazioni giudicato col rito speciale.

Se un imputato giudicabile con rito speciale abbia complici, in un misfatto non sottoposto per ragion di materia alla competenza speciale, i complici saranno giudicati separatamente col rito ordinario.

428. Le gran Corti speciali sono composte di otto giudici votanti.

Per le provincie di Napoli e di Terra di lavoro, dove le gran Corti criminali contengono due Camere, il numero de' votanti sarà completato col chiamarsi da una Camera all'altra i giudici che occorrono.

Per le gran Corti civili di Palermo, di Messina e di Catania, allorchè funzioneranno da gran Corti speciali, se mancherà il numero degli otto votanti sarà completato, prima aggiungendo il regio procuratore del Tribunale civile, e indi il presidente, e poi i Giudici dello stesso Tribunale.

Per tutte le altre provincie e valli saranno aggiunti a' giudici criminali prima il regio procuratore del tribunale civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale. In ogni caso in cui il numero dei votanti nelle gran Corti speciali debba essere completato, non potranno mai intervenire più di tre de' componenti del Tribunale civile.

CAPITOLO II.

Del procedimento di rito speciale.

429. Il processo de' misfatti di competenza della gran Corte speciale sarà istruito, secondo le forme stabilite nei giudizi criminali.

450. Allorchè il pubblico ministero presso la gran Corte criminale formerà, a' termini degli articoli 158 e 159, l'accusa contro un imputato, se il di lui misfatto sia di competenza speciale, richiederà che la gran Corte criminale ne faccia la dichiarazione.

La gran Corte criminale nel caso che ammetta l'accusa, farà contemporaneamente, a' termini dell' articolo 155, la sua dichiarazione che si proceda con rito speciale.

451. Dopo questo atto l'accusato sarà provveduto del difensore a' termini dell' articolo 170.

Si adempirà immediatamente alle ordinazioni dello articolo 167; ed il difensore dell'accusato avrà le facoltà espresse nell' articolo 169.

Tra le ventiquattr' ore dall'atto dell' adempimento dell' articolo 167, può presentarsi il ricorso alla Corte

Cod. Pr. pen. P. IV.

suprema di giustizia avverso la competenza speciale: niuna altra quistione può cumularsi a questa.

La Corte suprema giudicherà queste cause come urgentissime, in preferenza di ogni altro affare, sulle carte e nel modo indicato nell' articolo 183.

432. Se non vi è ricorso, o il ricorso vien rigettato, si procederà agli atti successivi dalla gran Corte criminale in nome della gran Corte speciale, come nel giudizio di rito ordinario.

Si comincerà però dall'ordinanza delle ventiquattr'ore, secondo l' articolo 195.

In questo termine potranno domandarsi gli sperimenti di fatto, di cui può esser capace la natura del misfatto, e delle vestigia dal misfatto lasciate: nel qual caso si adempirà alle ordinazioni degli articoli 186 a 194.

Le deliberazioni fino alla *pubblica discussione* si faranno col numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre, come ne' giudizi ordinarij.

Nella *pubblica discussione* interverranno i componenti della gran Corte speciale, a' termini dell' articolo 428.

Il presidente potrà far uso delle facoltà mentovate nell' articolo 228.

435. Nel caso che nella *pubblica discussione* svanisca il misfatto di competenza speciale, o svanisca la circostanza che aveva dato luogo a tal procedimento, sarà ciò non ostante decisa la causa da tutti gli otto giudici che hanno assistito alla *pubblica discussione*.

434. Alle decisioni pronunziate a' termini dell' articolo precedente, ugualmente che a quelle per condanne a morte, o a pene perpetue, profferite dalle gran Corti speciali a sola maggioranza e senza il concorso di sei fra gli otto voti, è aperto l' adito al ricorso presso la suprema Corte di giustizia.

Il ricorso non competerà in questo ultimo caso, che per la sola parte che riguarda l' applicazione della legge, quante volte questa sia stata fatta colla discrepanza indicata nel detto articolo.

Nel caso poi dell' articolo precedente non può essere elevata a nullità la mancanza delle forme, dalle quali dispensa la legge nel rito speciale.

435. Tranne il solo caso de' due articoli precedenti, avverso qualunque deliberazione, ordinanza o decisione delle gran Corti speciali non compete alcun ricorso.

Le decisioni definitive saranno eseguite inappellabilmente.

436. In caso però di condanna, le G. C. speciali potranno per motivi gravissimi raccomandare il condannato alla sovrana clemenza.

Se ne farà un processo verbale motivato e segreto, inteso il pubblico ministero.

Questo sarà inviato al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Intanto la esecuzione rimarrà sospesa.

437. Per ogni imputato di misfatto speciale, che si sia presentato spontaneamente in prigione, verrà, in caso di condanna a morte, sospesa la esecuzione, e se ne farà rapporto al Ministero di grazia e giustizia.

438. I processi di competenza delle gran Corti speciali saranno istruiti e giudicati a preferenza degli altri. Le regole per la pubblica discussione, e per le decisioni delle cause criminali sono applicabili alle cause speciali.

TITOLO II.

Del giudizio di falsità.

439. In tutti i giudizi di falsità di scrittura, il documento attaccato di falso, subito che sarà stato prodotto, verrà numerato in tutte le pagine, e sarà fatto un processo verbale circostanziato del suo stato materiale, e vi sarà designata la persona che l'ha prodotto.

Il processo verbale dovrà descrivere le cancellature, le aggiunzioni, le interlinee del documento e tutte le altre circostanze che ne additano l'alterazione.

Tanto il documento attaccato di falso, quanto il processo verbale saranno sottoscritti, ed in tutte le pagine contrassegnati dal magistrato che istruisce il processo, e dal cancelliere: e saranno anche sottoscritti e contrassegnati dalle parti in giudizio.

440. Quando un documento attaccato di falso si trova in deposito presso di un pubblico ufficio, o presso un particolare qualunque, il procurator generale presso la gran Corte criminale ordinerà che sia presentato senza indugio nella cancelleria.

Un giudice istruttore può dare anch'egli lo stesso ordine.

Il depositario è tenuto, sotto pena d'arresto personale, di presentarlo.

441. Il documento che il depositario esibisce, dovrà essere da lui numerato, sottoscritto e contrassegnato in tutte le pagine. Il cancelliere gli darà un certificato del deposito delle carte in cancelleria; e farà in esso menzione che sia stato sottoscritto e contrassegnato.

442. L'ordinanza per la consegna del documento, ed il certificato di esibizione terranno luogo al depositario di quietanza verso tutti coloro che abbiano interesse per l'esistenza del documento.

443. Sarà data in oltre al depositario copia del documento esibito, collazionata dal presidente; e ne sarà fatta menzione dal cancelliere nel certificato di esibizione.

Il depositario riporrà questa copia in luogo dell'atto originale esibito : potrà da questa rilasciare altre copie , facendo menzione in esse, che l'atto originale trovasi depositato in cancelleria perchè attaccato di falso.

444. Se l'atto attaccato di falso faccia parte di un registro in guisa da non poterne essere distaccato , potrà ordinarsi che si rechi il registro intero, dispensando dalle formalità stabilite ne' quattro precedenti articoli.

445. I particolari che sono possessori di scritture private, non possono essere costretti ad esibirle, se prima non sieno stati citati innanzi alla gran Corte criminale per farne la consegna, o per dedurre il motivo del loro rifiuto.

Nel caso che questo non sia ammesso, la gran Corte criminale ordinerà che vi sieno astretti anche coll' arresto personale.

446. Se un documento prodotto viene attaccato di falso, ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l'imputato sarà citato a dichiarare se intenda far uso, o se voglia desistere da far uso del documento.

447. Nel caso dell' articolo precedente se la parte dichiara di non volersi più servire del documento , sarà il documento rigettato dal processo , e non vi sarà più luogo a procedimento penale.

Questa dichiarazione non è più revocabile nè nel giudizio criminale , nè nel giudizio civile.

La dichiarazione non produce effetto, che solamente per colui che la fa , e per coloro che hanno causa da lui.

Se la parte o non risponda fra otto giorni, o dichiararsi che intenda servirsi del documento , l' istruzione sulla falsità sarà proseguita ; nè la dichiarazione successiva dell' imputato di non più volersene servire produrrà alcun effetto.

448. Se una gran Corte, o un tribunale civile, o un giudice di circondario , o altra pubblica autorità trovi in un processo o in altri atti alcun indizio di falsità, o vi scuopra pruove contro chi l'ha commessa, sarà tenuta di trasmettere gli atti alla gran Corte criminale.

449. Se qualche atto autentico, o pubblico registro sarà stato dichiarato falso in tutto o in parte , la Corte o il tribunale che avrà giudicato sulla falsità , ordinerà che sia ristabilito, cancellato o riformato; e del tutto ne sarà fatto processo verbale.

Se l' atto sia stato estratto da un deposito , sarà nel modo come è stato riformato , restituito al suo luogo ; e ne sarà fatta menzione nel detto processo verbale.

450. Le scritture che dovranno servire di comparazione nelle cause di falsità , verranno numerate e sottoscritte dal giudice , dal cancelliere , e dalle parti che sono presenti in giudizio.

Per carte di comparazione non s'impiegheranno carte private, se non nel caso che non possa l'istruttore aver facilmente carte pubbliche o tratte da pubblici archivj.

Si farà uso con preferenza delle carte che portano una data prossima a quella della scrittura impugnata.

451. Le perizie ne' giudizj di falsità saranno fatte da notaj, da calligrafi o da altri periti, a' termini degli articoli 64 a 70.

452. Oltre i modi preveduti in questo titolo, le regole date pe' reperti e per le visite domiciliari saranno tutte osservate nella ricerca, e nella sorpresa delle false monete, delle carte bancali false, e di ogni altra falsa carta o falso documento.

453. Il giudice ne' processi di falsità potrà nel principio o nel corso della istruzione chiamare le parti a contraddizione in sua presenza, quando creda poter questo atto contribuire allo scoprimento della verità.

454. Ne' reati di falsa moneta la istruzione dovrà essere sempre accompagnata da una verifica fatta delle monete attaccate di falso dalla direzione della zecca.

455. Se il processo vien istruito nel luogo dove risiede il regio ufficio della zecca, l'istruttore accompagnato dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale, e coll' intervento di due testimonj assisterà allo sperimento. Il cancelliere ne distenderà processo verbale che sarà sottoscritto dal direttore della zecca o da un ufficiale dell' amministrazione da lui delegato, e dagli altri intervenuti all'esperimento.

456. Se per falsità di monete si proceda in luogo ove non risiede la direzione della zecca, il pubblico ministero presso la gran Corte criminale che sta procedendo, invierà le monete sospette di falsità, in un invoglio chiuso legalmente, al pubblico ministero presso la gran Corte criminale del luogo ove la zecca risiede.

L' esperimento sarà fatto come nell' articolo precedente alla presenza di un giudice della gran Corte delegata, e del regio procurator generale presso la medesima.

Il processo verbale che si farà, sarà rimesso alla gran Corte presso cui si tratta il giudizio, cogli oggetti nella forma in cui si son rimasti dopo lo sperimento, secondo le regole dell' articolo 71.

457. Nel resto del procedimento pe' reati di falsità, si procederà come per gli altri reati.

458. Il cancelliere che avrà ommesso ne' processi verbali o in altri atti enunciati nel presente titolo una delle formalità in esso stabilite, sarà tenuto ad una multa di ducati dieci a cinquecento. Potrà essere anche destituito se la gravezza del mancamento lo esige.

TITOLO III.

Del giudizio per contumacia contro gl' imputati di misfatto.

459. Ne' giudizi di misfatti, qualunque sia la loro qualità, spedito il mandato di arresto dalla gran Corte criminale, e scorsi tre mesi senza essere stato eseguito, o senza che l'imputato siasi volontariamente presentato, avrà luogo il giudizio per contumacia.

460. Comincerà il giudizio per contumacia dalla spedizione d' un mandato col quale si ordinerà all' imputato di presentarsi in carcere fra il termine di giorni dieci, a disposizione della gran Corte criminale, colla comminazione di procedersi in contumacia.

461. L'intimazione di questo mandato si farà nella forma seguente.

1. Il mandato verrà pubblicato nel comune ov' è stato l' ultimo domicilio dell' imputato. Questa pubblicazione si farà con affiggersene copia alla porta della casa comunale.

2. Il mandato medesimo verrà di più notificato a due de' congiunti dell' imputato, ed in mancanza di questi a due de' suoi vicini.

3. Se ne affiggerà parimente copia nella piazza del comune dove risiede la gran Corte criminale.

462. In caso di mandato contro uomini vagaboudi e senza stato, i quali non abbiano certo domicilio, basterà l'affissione nella piazza del comune ove risiede la gran Corte criminale.

463. Chiunque nel termine stabilito nell' articolo 460 verrà ad allegare delle cause che impediscono all' imputato di presentarsi, potrà dalla gran Corte ottenere un secondo termine della durata che le sembrerà convenevole.

La gran Corte prolungherà questo secondo termine, qualora le si dimostri che l'allegato impedimento non sia ancor cessato.

464. Se nell' ultimo termine l' imputato non si presenti innanzi la gran Corte, si farà il giudizio di accusa a' termini degli articoli 458 e seguenti; e se vi ha luogo a sottoposizione ad accusa, la gran Corte colla stessa decisione dichiarerà il reo contumace, e disporrà che il suo nome sia annotato nell'albo dei rei assenti.

Un tal albo dovrà sempre tenersi affisso nella sala di udienza della gran Corte, ed in quelle di tutte le giustizie di circondario della provincia o valle, e delle cancellerie de' giudici d' istruzione.

465. Quando il misfatto non sia punibile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri anche nel presidio, l' annotazione nell' albo de' rei assenti si riguarderà come l' ultimo atto del giudizio in contumacia.

Ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un mandato di deposito o di arresto, può arrestare l'imputato iscritto nell'albo de' rei assenti; e gli sarà data in premio dell'arresto una gratificazione da due a dodici ducati, da fissarsi dal procurator generale, secondo la gravità del misfatto.

466. L'annotazione all'albo de' rei assenti produrrà i seguenti effetti:

1. il reo sarà considerato come esule da tutto il territorio del regno;

2. rimarrà sospeso da ogni dritto di cittadinanza, e interdetto della facoltà di fare ogni atto legittimo col quale possa contrarsi obbligazione.

Gli effetti suddetti cesseranno subito che l'iscritto diverrà presente al giudizio.

467. La parte privata, pendente l'assenza dell'iscritto nell'albo, può far uso dell'azione civile pe'danni ed interessi presso i giudici civili.

Il documento della seguita annotazione le servirà fino a che il reo non sia presente al giudizio, tanto di titolo contro di esso, quanto contra le persone civilmente responsabili del misfatto.

L'iscrizione nell'albo de' rei assenti costituisce un titolo indubitato della pruova dell'assenza. Il giudizio ne' tribunali civili relativamente a' rei assenti sarà fatto colle stesse forme che si praticano ne' giudizi degli assenti, escluse quelle che son ordinate alla pruova dell'assenza. Questa pruova si ha per compiutamente fatta colla iscrizione nell'albo.

468. Ferma restando l'iscrizione nell'albo de' rei assenti, se il misfatto di cui l'assente è imputato, sia punibile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri anche nel presidio, allora la gran Corte spedirà un secondo mandato con nuovo ordine perentorio di doversi il reo iscritto presentare in carcere fra giorni quindici, colla comminazione che non presentandosi, la gran Corte procederà contro di lui alla decisione di condanna in contumacia.

L'intimazione di questo secondo mandato si farà nelle forme espresse dagli articoli 461 e 462.

469. Scorso il termine ordinato nell'articolo precedente, copia dell'atto di accusa sarà affissa alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà per otto giorni.

470. Scorsi gli otto giorni, verrà destinato un giorno di pubblica udienza per procedersi alla discussione della causa in contumacia. Il presidente o il giudice delegato inviterà con un editto i congiunti, gli amici dell'imputato e chiunque del popolo, affinchè nel giorno destinato possano presentarsi nel giudizio a fare da scusatori. Tal editto sarà

affisso alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà anche otto giorni.

471. Di tutti gli atti per esecuzione dell' articolo 460 e seguenti si farà un volume separato.

472. Chiunque si presenti col titolo di scusatore del reo, dovrà essere ascoltato.

Di tutti gli atti egli non potrà aver comunicazione, che del volume indicato nell' articolo precedente.

Lo scusatore potrà solamente allegare le nullità degli atti per incompetenza di giudice, o per violazione delle forme stabilite nel presente titolo.

Potrà ancora dedurre quelle ragioni di giustizia, che non abbiano bisogno di altre prove, fuorchè di quelle che risultano dal solo volume mentovato nell' articolo precedente.

475. Se la decisione sarà di condanna ad una delle pene indicate nell' articolo 465, sarà intimata, a' termini degli articoli 461 e 462; ed elassi quindici giorni, sarà eseguita facendosi alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti l' aggiunta della condanna. La sentenza sarà eseguita per gli effetti civili, a' termini delle leggi penali. Se l' assente non sarà condannato ad una delle dette pene, si rimarrà nell' albo de' rei assenti a' termini dell' articolo 464.

Che se poi la condanna sarà di morte, scorso il termine de' giorni quindici, e ferma intanto la sua esecuzione, come sopra, per gli effetti civili, la gran Corte riesaminerà di ufficio la causa senza ammissione di scusatore. Confermando la condanna di morte, dichiarerà che se nel corso di un mese il condannato spontaneamente non si presenti, o non sia dalla forza pubblica arrestato, sarà proceduto alla dichiarazione solenne di *pubblico inimico*. Questa sentenza di conferma sarà parimente affissa, ai termini degli articoli 461 e 462.

Scorso questo ultimo termine, e non essendosi il condannato presentato, o non essendo stato arrestato, la stessa gran Corte darà di ufficio un difensore officioso al condannato anzidetto. Sarà questi ascoltato nella pubblica udienza; e quindi la gran Corte col numero di sei giudici pronunzierà o la revocazione della sentenza, o la sua conferma. Nel caso di revocazione sarà tolta l' aggiunta della condanna di morte fatta nell' albo de' rei assenti: nel caso di conferma si dichiarerà il condannato *pubblico inimico*.

Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla dichiarazione di *pubblico inimico*, a' termini degli articoli 461 e 462.

Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti.

L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per

qualunque leggiera resistenza anche presunta che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo.

Per l'arresto de' condannati a morte in contumacia, sarà dato un premio di cinquanta a cento ducati alla forza pubblica, a giudizio del procurator generale. Il premio sarà doppio, se l'arresto segua dopo la *dichiarazione di pubblico inimico*.

474. Contra tutte le decisioni nel corso del giudizio contumaciale, non esclusa la *dichiarazione di pubblico inimico*, nè al condannato nè a' suoi scusatori compete il ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Il ricorso compete soltanto al pubblico ministero.

475. Tutte le volte che il contumace anche dichiarato pubblico nemico pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto. Egli verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio nelle forme o di rito ordinario, o di rito speciale, secondo la diversità della competenza.

Non avrà dritto il contumace a chieder compenso de'danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale, nè potrà attaccar gli effetti legali dell'annotazione nell'albo de' rei assenti, o della condanna in contumacia, qualunque sia l'esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta.

TITOLO IV.

Del giudizio de' condannati fuggiti e nuovamente arrestati.

476. Il giudizio contro i condannati fuggiti dal luogo di pena e nuovamente arrestati, sarà fatto sulla semplice ricognizione della identità della persona.

477. Se si tratta di condannato per misfatto, la gran Corte speciale della provincia o valle ove il condannato stava ad espiaze la pena, procederà a riconoscere la di lui identità.

Nel caso d'infrazione dell'esilio dal regno, o della rilegazione, tal ricognizione apparterrà alla gran Corte criminale o alla gran Corte Speciale della Provincia, o valle ove è stata profferita la condanna.

478. Se si tratta di condannato per delitto o contravvenzione, la ricognizione della identità della persona si farà dal regio giudice del circondario ove il condannato si ritrovava ad espiaze la pena.

479. Nel caso che il condannato, nell'atto della evasione o dopo, si renda colpevole di altro reato, il giudizio della evasione si cumulerà al giudizio del nuovo reato, e verrà fatto dalla gran Corte speciale della provincia o valle dove il nuovo reato è stato commesso.

TITOLO V.

Del giudizio de' complici.

480. I complici presenti sono giudicati nello stesso giu-

dizio, secondo le regole stabilite nell' articolo 460, e salvo il caso preveduto nell' ultima parte dell' articolo 427.

481. L' autore principale di un reato, se si trovi in potere della giustizia mentre l' altro autor principale o il complice è assente, potrà nel termine stabilito dall' articolo 175 chiedere che si soprasseda dal giudizio fino a che il complice divenga presente. Il complice potrà fare la stessa domanda, se l' autor principale è assente.

482. La gran Corte criminale, udito il pubblico ministero, delibererà sulla domanda indicata nell' articolo precedente; ma non potrà mai accordare una sospensione maggiore di sei mesi.

Accordata la sospensione una volta, niun imputato nella causa, benchè non ne abbia mai fatta la domanda, ha più diritto di chiederla.

L' ammissione o il rigetto della domanda è rimesso alla prudenza della gran Corte; nè vi è luogo a ricorso alla Corte suprema di giustizia.

483. Quando nel corso della pubblica discussione si scopra esservi un altro autor principale o un complice dello stesso reato, si spedirà contro il medesimo un mandato di custodia personale più o meno grave, secondo i casi.

Si potrà in tal caso sospendere il giudizio, se così detta la prudenza de' giudici: ma per darsi luogo a questa sospensione in causa di misfatto, conviene che nelle gran Corti speciali concorrano sette voti, e nelle gran Corti criminali cinque.

484. Se nel corso de' termini dopo il giudizio di sottoposizione all' accusa, o in tempo della pubblica discussione sopravvenga in potere della giustizia il reo principale o un complice, contro il quale è già istruito il processo, basterà la sola maggioranza di voti per ricominciare il giudizio dall' atto di accusa, ancorchè la gran Corte giudichi per rinvio fatto dalla Corte suprema.

TITOLO VI.

Del giudizio di competenza e de' conflitti giurisdizionali.

485. Ogni giudice, a pena di nullità, è tenuto di rimettere al giudice competente per ragion di materia tutte le procedure e gli affari che appartengono alla di lui giurisdizione: e ciò quando anche non vi sia richiamo di parte.

Lo farà anche nelle cause nelle quali è incompetente per ragion di persona: ma s' egli nol faccia, non si dà luogo a nullità fino al momento in cui non vi è richiamo di ministero pubblico, o di parte.

486. Se un giudice di polizia pronunziasse sopra delitti o misfatti; se un giudice correzionale pronunziasse in materia di misfatti; se un giudice di eccezione pronunziasse

sopra reati ordinarij; o un giudice non rivestito di potere punitivo pronunziasse sopra reati di qualunque specie, eccetto il caso dell' articolo 547; l' incompetenza è per ragion di materia.

487. Non si può dall' imputato nel corso della istruzione produrre la incompetenza dell' ufficiale di polizia giudiziaria, che istruisce il processo.

488. Vi è conflitto di giurisdizione nell' istruzione di un processo, allorchè più uffiziali di polizia giudiziaria prendono parte nella sua compilazione.

489. Nel caso dell' articolo precedente, se gli uffiziali di polizia giudiziaria dipendono dalla stessa gran Corte criminale; la gran Corte medesima, inteso il pubblico ministero, deciderà a chi di loro si appartenga l' istruzione.

Contra tal decisione non compete ricorso alla suprema Corte di giustizia.

490. Se poi gli uffiziali di polizia giudiziaria dipendano da diverse gran Corti criminali, la più diligente con una decisione *motivata* dichiarerà qual sia l' ufficiale competente ad istruire il processo.

Questa decisione sarà rimessa per mezzo del pubblico ministero all' altra gran Corte criminale; la quale fra tre giorni formerà anche la sua decisione.

Se le due decisioni sono di accordo sull' ufficiale competente ad istruire il processo, saranno esse eseguite senza ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Se sono discordi, la suprema Corte di giustizia deciderà il conflitto.

491. Fino alla decisione definitiva del conflitto, l' istruzione sarà continuata dall' istruttore che è stato il primo a procedere.

Dopo la decisione tutte le carte saranno riunite presso l' ufficiale di polizia giudiziaria, che sarà stato dichiarato competente ad istruire.

492. Se diversi giudici correzionali e di semplice polizia stiano precedendo sul medesimo reato, il più diligente con una deliberazione farà la dichiarazione di competenza, e la invierà all' altro giudice; il quale fra tre giorni farà anch' egli la sua dichiarazione.

Se queste dichiarazioni sono di accordo, verranno eseguite: in contrario ciascuno rimetterà la sua dichiarazione alla gran Corte criminale da cui dipende.

Si procederà in questo caso a dichiarare il giudice competente, colle norme stesse fissate negli articoli precedenti, secondo i casi ivi contemplati, tanto allorchè i suddetti giudici sono dipendenti dalla stessa gran Corte criminale, quanto allorchè dipendono da diverse gran Corti criminali.

493. Se pel medesimo misfatto stiano procedendo più

gran Corti criminali, la più diligente farà la dichiarazione di competenza e la rimetterà all' altra.

Se queste decisioni sieno di accordo, verranno eseguite: altrimenti verrà deciso il conflitto dalla Corte suprema di giustizia.

La stessa norma sarà seguita nel caso di conflitto tra una gran Corte criminale ed un tribunale militare, o altra gran Corte o tribunale di eccezione.

494. Ne' casi de' conflitti preveduti ne' due articoli precedenti, subito che un' autorità fa la sua dichiarazione di competenza per rimetterla all' altra, dee desistere da ogni atto ulteriore sul giudizio, a pena di nullità. Potrà soltanto proseguire gli atti d'istruzione a' termini dell'articolo 491.

Similmente dee desistere l' altra autorità subito che abbia ricevuto la suddetta dichiarazione.

Si proseguirà il giudizio allorchè la competenza sarà definitivamente decisa; e tutte le carte anderanno a riunirsi in potere dell' autorità dichiarata competente.

Le stesse norme stabilite negli articoli precedenti saranno osservate pe' conflitti negativi, allorchè le due corti si dichiareranno incompetenti.

495. Ne' conflitti di giurisdizione si avrà principalmente in mira la competenza territoriale.

Ogni imputato è soggetto alla giurisdizione del giudice nel cui territorio commette il reato; salve le eccezioni espresse dalle presenti leggi o da altre leggi particolari.

Nel caso di più reati commessi dagli stessi individui in diverse giurisdizioni, il reato maggiore trarrà a se la cognizione del minore, se pure il minore non sia misfatto speciale.

Nel caso di più reati commessi in diverse giurisdizioni, e che portano alla stessa competenza, il giudice del luogo nel cui territorio l' imputato è stato arrestato, procederà per tutti i reati.

I complici di uno stesso misfatto, se sono imputati di altri reati particolari a ciascuno, e si trovino tutti in istato da esser giudicati, saranno sottoposti alla medesima accusa per tutti i reati; ed un solo giudice procederà secondo le regole espresse in questo articolo.

496. Nelle gran Corti criminali le decisioni di competenza e di conflitto si faranno da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

497. Tutte le cause di competenza, incluse quelle delle gran Corti speciali, e tutti i conflitti giurisdizionali, nella suprema Corte di giustizia saranno trattate in linea di regolamento di giudici, inteso il pubblico ministero.

Le parti non hanno dritto, che di presentare memorie scritte.

Ciò che nell' articolo 185 è detto per le cause di competenza, sarà eseguito anche per le cause de' conflitti giurisdizionali.

TITOLO VII.

De' giudizi di ricusa, e del giudizio di rimessione per motivo di pubblica sicurezza.

498. Nelle materie penali ogni ufficiale di polizia giudiziaria può essere allegato a sospetto.

I motivi legali di ricusa sono quelli preveduti dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili*.

499. Ne' giudizi di ricusa si procede colle norme stabilite dalle medesime *leggi della procedura ne' giudizi civili*.

Il giudizio di ricusa contro un ufficiale di polizia giudiziaria non impedisce fino alla sua decisione il proseguimento della istruzione.

500. Se viene allegato a sospetto un giudice istruttore, o un giudice di circondario, o un ufficiale di polizia giudiziaria qualunque, il giudizio si appartiene alla gran Corte criminale, e sarà pronunziato col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

È nelle facoltà della gran Corte il decidere della ricusa, prima o dopo che sieno compiute le istruzioni.

501. Allorchè la gran Corte fa dritto alla ricusa, annullerà tutti gli atti fatti dal giudice di polizia giudiziaria ricusato, tranne l' *ingenero* ed ogni pruova di fatto permanente; e destinerà un nuovo istruttore che compili il processo.

Il nuovo istruttore avrà la facoltà di riesaminare i testimonii degli atti conservati, a' termini dell' articolo 59.

502. Se viene allegato a sospetto uno de' componenti la gran Corte criminale, questa stessa discuterà la ricusa col numero di cinque giudici.

503. Nel caso de' tre articoli precedenti, se la ricusa viene ammessa, non è aperto ad alcuno il ricorso presso la suprema Corte di giustizia: se viene rigettata, e salvo il ricorso alle parti nel termine di tre giorni dalla notificazione della decisione.

La Corte suprema non potrà esaminare il fatto stabilito dalla gran Corte. Non le saranno trasmesse che le carte originali o copie delle carte relative alla ricusa, delle quali si farà un volume separato.

Il ricorso non sospenderà il procedimento fino alla *pubblica discussione*. Il giudice ricusato dovrà intanto astenersi.

504. Allegandosi a sospetto un consigliere della suprema Corte di giustizia, si osserveranno le *leggi della procedura ne' giudizi civili* ed i regolamenti della Corte suprema.

505. Se si allega a sospetto una intera gran Corte criminale.

Cod. Pr. pen. P. IV.

nale o una tal parte di essa, che la rimanente non sia sufficiente a procedere., la ricusa sarà discussa dalla suprema Corte di giustizia, la quale, nel caso che la troverà sussistente, destinerà la nuova gran Corte che dovrà procedere nella causa. In questo caso il ricorso sospende il procedimento.

506. Ogni giudizio di ricusa può esser promosso e proseguito dal pubblico ministero, dalla parte civile e dall'imputato presente in giudizio.

507. La parte che avrà proceduto volontariamente presso un' autorità, non sarà ammessa ad allegare la ricusa se non per motivi legittimi posteriormente scoperti o avvenuti.

508. Nelle cause di ricusa non saranno intese le parti in udienza.

Il ministero pubblico porterà le sue conclusioni, e le parti potranno presentar solamente memorie scritte, senza che il non uso di questa facoltà ritardi il corso del giudizio.

509. In ogni caso che la ricusa sarà rigettata, la parte che l' avrà prodotta, dovrà essere condannata ad una multa da ducati sei a dugento.

510. La rimessione di un' affare penale da un' autorità all' altra, oltre i casi della ricusa e della incompetenza, ha luogo ancora per motivi di sicurezza pubblica.

511. La rimessione per motivi di sicurezza pubblica non può esser in alcun caso promossa che da' soli uffiziali pubblici, secondo le norme fissate negli art. seguenti.

Le parti non potranno prendervi alcuna ingerenza: se presenteranno qualche memoria, questa servirà di solo rischiaramento e sarà inserita nel processo.

512. La rimessione, per motivi di sicurezza pubblica di un' affare correzionale o di semplice polizia da un giudice di circondario ad un altro, si fa dalla gran Corte criminale, inteso il pubblico ministero.

Ne sarà data parte al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, e non sarà pubblicata che dopo l' approvazione del Ministro.

513. Non solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche per ogni altro motivo grave, potrà rimettersi una istruzione criminale da un giudice istruttore ad un altro. La gran Corte criminale però, dietro requisitoria del regio procuratore generale, dovrà chiederne l' autorizzazione dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il procurator generale a chiederla, e la gran Corte a deliberarvi; e debbe essere indicato l' altro giudice cui si vuol delegare l' istruzione.

514. La rimessione della causa da una gran Corte criminale ad un' altra per motivi di sicurezza pubblica, si fa colle norme seguenti.

Le carte che contengono i motteggi di rimessione, saranno trasmesse di ufficio dal pubblico ministero al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, il quale, se lo crederà espediente, potrà anche prenderne de' rischiaramenti da pubblici funzionarj di sua fiducia.

515. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, se dalla lettura delle carte o da' rischiaramenti che ha presi, non trova svanito ogni dubbio, le trasmetterà alla suprema Corte di giustizia, onde deliberi se vi sia o no luogo alla rimessione della causa.

Nel caso che deliberi per la rimessione, la Corte suprema destinerà per regolamento di giudici la nuova gran Corte criminale che dovrà procedere nella causa.

516. Può la suprema Corte di giustizia, invece di rimettere la causa ad altra gran Corte criminale, disporre che uno o più giudici della gran Corte da cui si vuol fare il rinvio, si astengano dallo intervenire nella causa, purchè la mancanza della parte de' giudici che debbe astenersi, non renda l'altra insufficiente a giudicare.

517. Può anche la Corte suprema ordinare che la commessa della causa passi dal giudice delegato ad un altro. In tal caso disporrà che il presidente deleghi nuovamente la causa: e se il delegato era il presidente, la commessa sarà fatta dalla stessa Corte Suprema.

Il primo giudice delegato non potrà più intervenire nella causa.

518. In tutte le decisioni per rimessione, a' termini degli articoli 514 e seguenti, non saranno espressi i motivi su' quali è poggjata.

Le carte saranno restituite al Ministero di grazia e giustizia, e quivi rimarranno. Nella Corte suprema non si conserveranno che le lettere di corrispondenza e l'originale della decisione.

519. Se i motivi di sicurezza pubblica possano cessare col l'allontanamento di uno o più de' componenti la gran Corte, rimossi costoro, gli uffiziali che istruiscono i processi, il pubblico ministero e la gran Corte criminale continueranno il procedimento, a' termini delle rispettive loro facultà.

TITOLO VIII.

Del giudizio contro i funzionarj dell' ordine giudiziario.

520. Se i regj giudici di circondario, o gli agenti del pubblico ministero presso di loro, o altri uffiziali inferiori dell' ordine giudiziario; se i cancellieri presso qualunque gran Corteo tribunale, eccetto il cancelliere della Corte suprema di giustizia, incorrano in reati relativi alle loro funzioni, il giudizio ne appartiene alle gran Corti criminali.

521. Il giudizio de' reati per ragion di ufficio de' giudici istruttori, ed in generale de' presidenti, vicepresidenti e

giudici di qualunque gran Corte o tribunale , degli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, e del cancelliere della Corte suprema di giustizia , spetta alla camera criminale della suprema Corte di giustizia.

Questa Camera procederà in tali cause con otto votanti nelle sole decisioni definitive ; e negli altri atti interlocutorii o preparatorii, con numero dispari di votanti non minore di tre nè maggiore di cinque.

L' articolo 290 vi avrà esecuzione.

522. Il giudizio contra ogni funzionario dell' ordine giudiziario per reati relativi alla sua carica non può cominciare , se prima non se ne ottenga l' approvazione dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

523. Le indagini sommarie per conoscere la condotta degli uffiziali pubblici enunciati nell' articolo 520, possono ordinarsi e compilarsi dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale.

Per la istruzione sopra imputazioni determinate è necessaria l' autorizzazione enunziata nell' articolo precedente.

L' istruzione dopo l' autorizzazione sarà compilata da un giudice istruttore, o da un giudice della gran Corte criminale delegato dalla stessa gran Corte.

524. Contra gli uffiziali pubblici enunciati nell' articolo 521 non potrà nè anche darsi principio alle indagini senza l' autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Ottenuta l' autorizzazione , il presidente della Corte suprema sulla domanda del procurator generale delegherà l' istruzione ad un consigliere della Corte stessa. Se gli atti d' istruzione si debbono fare fuori della città ove risiede la Corte suprema, l' istruttore verrà destinato tra i presidenti o vicepresidenti delle gran Corti civili o criminali , o , tra i giudici delle medesime.

525. Pendente la istruzione, l' uffiziale pubblico imputato può essere d' ordine del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sospeso dalle sue funzioni, o allontanato dal luogo.

526. Compilata la istruzione , sarà rimessa al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro dopo averla esaminata, nel caso dell' articolo 520 ordinerà , trovandovi sussistenza , che la gran Corte competente faccia noti all' imputato i suoi carichi e riceva sopra di essi le sue giustificazioni in iscritto, e glielie rimetta.

Per gli uffiziali pubblici indicati nell' articolo 521 lo stesso Ministro comunicherà direttamente i carichi, e riceverà in iscritto le giustificazioni.

527. Se le giustificazioni non sieno sufficienti ed esigano altra istruzione di prove , il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia rimetterà le carte colle discolpe dell' imputato al giudice competente.

528. **Compiuta la istruzione, il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, quando non trovi che le giustificazioni escludano ogni carico dell' incolpato, disporrà preliminarmente che l' autorità competente faccia l' esame, se sia il caso e se convenga di abbandonare l' imputato ad un regolare giudizio.**

529. **La stessa autorità competente può, se lo crede necessario, prender nuovi rischiaramenti sull' affare.**

Quando ogni dubbio di fatto sia cessato, allora darà fuori il suo avviso o perchè si vieti ogni ulteriore procedimento, o perchè si adottino misure disciplinari, o perchè l' incolpato sia sottoposto ad un regolare giudizio.

530. **Questo avviso sarà motivato e rimesso cogli atti al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.**

531. **Se viene autorizzata la sottoposizione dell' imputato al giudizio, se ne darà subito comunicazione al giudice competente con tutti gli atti relativi alla causa.**

Da questo momento l' incolpato resterà di dritto sospeso dalla sua carica, durante il giudizio.

532. **L' autorizzazione a' termini dell' articolo precedente, equivarrà nelle cause di misfatti al giudizio di sottoposizione all' accusa.**

533. **Ne' casi preveduti dall' articolo 430 l' incolpato sarà rilasciato sotto mandato, o consegna o cauzione, fino al di della pubblica discussione.**

Negli altri casi di misfatti più gravi si spedirà contro di lui un mandato di arresto.

534. **Tutto il rimanente del giudizio avrà luogo con le forme ordinarie.**

535. **Se il giudizio appartiene alla camera criminale della suprema Corte di giustizia, si eseguiranno da questa tutte le forme prescritte per le gran Corti criminali.**

Il numero dei giudici per ogni decisione definitiva esser debbe di otto, e per le interlocutorie e preparatorie esser debbe di un numero dispari non maggiore di cinque nè minore di tre.

Contro le sue decisioni non vi è luogo ad alcun rimedio legale, nè anche di ricorso per annullamento.

536. **Se in esito del giudizio la gran Corte o la Corte suprema che avrà proceduto, non trovi luogo a pene, potrà proporre al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia qualche misura disciplinare contra l' imputato, quando il caso lo esiga.**

537. **Se gli uffiziali pubblici indicati nell' articolo 520 saranno imputati di misfatti o delitti non relativi alla carica, verranno giudicati dalle G. Corti criminali, se pure il misfatto non sia di competenza speciale.**

Il giudizio per delitti sarà inappellabile: il rito che si

osserverà , sarà lo stesso che si osserva in tutti gli altri giudizj correzionali.

538. La gran Corte criminale nominerà il magistrato che farà le funzioni di giudice istruttore tanto ne' giudizj per misfatto , quando nei giudizj per delitto.

Tosto che ne comincia il procedimento , ne sarà subito data parte al Ministro di grazia e giustizia , senza sospenderne l' istruzione.

539. Per gli ufiziali pubblici indicati nell' articolo 521 può la gran Corte criminale , quando si tratti di contravvenzione di semplice polizia non relativa alla carica , sospendere il procedimento ; e dietro autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sottoporre l' incolpato a misure disciplinari, salvi i dritti della parte civile.

540. Contra gli ufiziali pubblici mentovati nell' articolo 521 , se sono imputati di misfatto non relativi alla carica, procederà del pari l' autorità competente , come pel resto de' cittadini.

Il giudizio però non sarà mai fatto presso il collegio di cui l' imputato fa parte.

Le carte saranno rimesse al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia : questi le invierà alla Corte suprema , da cui verrà destinata una gran Corte di provincia, o valle vicina.

Da questo istante negli atti d'istruzione s' impiegheranno ufiziali di polizia giudiziaria non dipendenti dalla gran Corte o dal tribunale di cui l' incolpato fa parte.

541. Nel caso di delitti commessi fuori di ufizio ed imputati agli ufiziali pubblici mentovati nell' articolo 521 , si procederà dalla gran Corte criminale , facendosene però prevenzione al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

L' imputato sarà rimesso ad una gran Corte diversa da quella di cui fa parte, secondo ciò che è stato stabilito nell' articolo precedente.

542. Anche pe' reati non relativi all' ufizio può il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia , pendente la istruzione , disporre la sospensione dalla carica, o l' allontanamento dell' ufiziale pubblico imputato.

La sospensione è di pieno dritto allorchè si è spedito contra il medesimo un mandato di arresto , o è stato già sottoposto all' accusa.

TITOLO IX.

Del giudizio su' fatti che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità.

545. La polizia dell' udienza in ogni tribunale o Corte è affidata al presidente, o a colui che ne fa attualmente le veci.

544. Gli astanti debbono stare nell'udienza col capo scoperto.

E vietato prorompere in voci indicanti approvazione o disapprovazione, o turbare in qualunque modo l'attenzione de' giudici o degli astanti,

545. In caso di contravvenzione all'articolo precedente il presidente intimerà il silenzio e ne richiamerà l'osservanza; e se lo crede conveniente, farà espellere il trasgressore dall'udienza.

La Corte può anche farlo arrestare e detenere per ventiquattr'ore, e ne sarà fatto processo verbale.

546. Se alcuno con parole o con gesti indecenti manchi al rispetto dovuto a' giudici o al pubblico ministero, o minacci o ingiurii chiunque altro degli astanti, verrà condannato sul momento dalla Corte, o dal tribunale medesimo alla detenzione per un tempo che può estendersi fino a nove giorni: il tutto colle forme prescritte negli articoli 346 e 347.

In caso che gli atti degenerassero in delitti preveduti dalle *leggi penali*, o nel recinto dell'udienza, nell'atto che questa si tiene, si commettessero delitti di altra specie, lo stesso articolo 347 verrà sempre osservato.

547. In caso di misfatti, il presidente farà con sua ordinanza arrestare il colpevole: lo interrogherà: farà stendere processo verbale del fatto; e rinvierà la causa al giudice competente,

548. I regj giudici di circondario, salvo il caso preveduto nell'articolo 346, gl'Intendenti, i sottintendenti, i sindaci, gli uffiziali della polizia giudiziaria, ordinaria o amministrativa, quando sono nel pubblico esercizio di qualche atto del loro ministero, eserciteranno anch'essi il potere accordato a' presidenti nell'articolo 545 e nell'articolo precedente; e ne ordineranno il processo verbale corrispondente, sottoscritto da essoloro e da due almeno degli astanti.

TITOLO X.

Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarj pubblici.

549. Niun grado esonera le persone costituite in dignità, ed in carica dal prestare la loro testimonianza ne' giudizi penali.

Godono bensì del diritto di prestarla in una forma particolare le persone indicate nel presente titolo, nei casi o nei modi nello stesso dichiarati.

550. Gli Ambasciatori, i Ministri e gl'Inviati straordinarj residenti presso i Governi stranieri, durante la loro dimora fuori del regno non potranno essere citati come testimoni nè nella istruzione nè nella *pubblica discussione*. Essi risponderanno per iscritto a' quesiti che saranno loro trasmessi dal regio procurator generale presso la gran

Corte in cui pende la istruzione o il giudizio.

Nel giudizio di delitti i quesiti saranno parlimente rimessi dal procurator generale presso la gran Corte criminale da cui dipende la giustizia di circondario.

A'suddetti agenti diplomatici sarà fatto l'invio de'quesiti dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per mezzo del Segretario di Stato Ministro degli affari esteri.

551. Le dichiarazioni fatte su' quesiti saranno lette ed esaminate nella *pubblica discussione* : se mancano di giuramento, questa mancanza non può essere elevata a nullità.

552. E nelle facoltà della gran Corte aggiungere nuovi quesiti a' primi.

553. I Consiglieri di Stato, i Segretarj di Stato Ministri, i Segretarj di Stato, i Cardinali, gli Arcivescovi e Vescovi, i quattro Capi di corte della casa del Re ed i Capitani generali saranno esaminati nella istruzione dal giudice istruttore, o dal giudice commessario della gran Corte criminale della provincia o valle ove riseggono. Il giudice istruttore o il giudice commessario dovrà trasferirsi nella loro abitazione per prendere le dichiarazioni.

Questa dichiarazione verrà letta ed esaminata in *pubblica discussione*, a' termini dell' articolo 551.

554. Quando la gran Corte in casi gravissimi creda necessaria la deposizione orale de' testimonj indicati nell' articolo precedente, allora farà una deliberazione motivata che sarà sottoposta al Re dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Ove il Re accordi l' autorizzazione dell' esame orale, questo avrà luogo in una sala chiusa innanzi a' soli giudici nel numero opportuno, presente il ministero pubblico e presenti le parti che vi hanno interesse.

555. Tutti gli altri ufficiali pubblici che non possono abbandonare la loro residenza senza uno special permesso del Re, o di uno de' Ministri Segretarj di Stato, saranno nella istruzione esaminati dal giudice istruttore, o da uno degli ufficiali della polizia giudiziaria del luogo ove riseggono, al quale dovranno presentarsi ad ogni richiesta.

La gran Corte nella *pubblica discussione* delibererà se basti la sola lettura di questa dichiarazione, o sia necessaria l' intervento del testimonio.

TITOLO XI.

Del procedimento in caso di distruzione o involamento di qualche atto.

556. Quando per effetto d' incendio, d' inondazione, o di qualunque altra causa, qualche processo, sentenza o scrittura in materia penale fosse stata distrutta, involata, o si fosse in altro modo smarrita, si procederà come segue.

557. Se esiste copia legale delle indicate carte, la copia

verrà considerata come originale, e sarà posta in suo luogo.

A questo effetto ogni ufficiale pubblico, o qualunque depositario di tal copia legale è tenuto di rimetterla alla cancelleria della gran Corte criminale sull'ordine che ne verrà data dal presidente o dal procurator generale.

Quest'ordine scioglierà il depositario da ogni obbligazione verso coloro che avessero interesse a questa carta.

I particolari possono essere astretti a siffatta esibizione anche coll'arresto personale. Avranno dritto però di farsene rilasciare una copia senza spese.

558. Quando in materia penale non esisterà copia legale della carta distrutta, involata o smarrita, verrà supplita per mezzo di testimonianze o di altri atti che ne assicurino l'esistenza precedente: e l'istruzione si riprenderà dal punto in cui comincia la mancanza.

TITOLO XII.

De' difensori.

559. Gli avvocati ed i patrocinatori sono tenuti di prestare il loro ufficio a coloro alla cui difesa il presidente li destina.

Tal difesa è gratuita, se riguardi persone povere.

560. Qualunque difensore che per privato o per pubblico ufficio assume il patrocinio simultaneo di più autori principali o complici del medesimo reato, quando trovi che la difesa dell'uno si opponga all'interesse di uno o più degli autori o complici, è tenuto di rinunziare sul momento ad una o più di tali difese, per ritenere quella o quelle che non soffrano la detta opposizione.

La rinunzia debbe essere sull'istante manifestata al presidente, del pari che alla stessa parte. Il presidente destina di ufficio un altro difensore, se la parte non se lo abbia scelto ella stessa.

561. Gli avvocati ed i patrocinatori, se porranno, con cavillazione e rigiri, dilazioni nelle cause, e ne intralceranno la spedizione, saranno ammoniti, o anche sospesi dalle gran Corti criminali, a' termini dell'articolo 173: salve sempre le disposizioni delle leggi penali ne' casi de' misfatti e delitti.

562. Il difensore sottoposto una volta in via disciplinare alla interdizione dal proprio ufficio pel tempo indicato nell'articolo 173 a ragion de' motivi espressi nello stesso articolo e nell'articolo precedente, se dopo il termine della sospensione incorra in un fatto che meriti la stessa misura, può anche in via disciplinare rimanere interdetto per un anno. L'interdizione in questo caso non può essere mai minore di due mesi.

Il recidivo per la terza volta sarà in via disciplinare condannato all'interdizione dal proprio ufficio da un anno a cinque.

563. No'casi de' due articoll precedenti sarà il difensore interdetto condannato benauche dalla gran Corte ad un' ammenda di ducati dieci a cinquanta.

La Corte suprema di giustizia può estendere quest' ammenda a ducati trecento.

564. I regj giudici di circondario negli affari di lor competenza potranno avvalersi della facoltà accordata alle gran Corti nel presente titolo.

Dalle loro deliberazioni vi è appello alla gran Corte criminale.

565. Le sentenze de' regj giudici di circondario , e le decisioni delle gran Corti criminali e della suprema Corte di giustizia pronunziate in via disciplinare contra i patrocinatori e gli avvocati , non saranno precedute da altre forme , che dal processo verbale che attesti la loro mancanza. Eglino quindi saranno citati a giorno fisso per venire a discolarsi.

La deliberazione si farà, inteso l' imputato, se compare: se l'imputato non compare, la deliberazione si farà in contumacia.

566. Se le mancanze enunciate nell' articolo 561 si scuoprano nell'udienza pubblica nella quale l'avvocato o patrocinatore ha parte, può il giudice di circondario , la gran Corte, o la Corte suprema adottare in via disciplinare, e prima di sciogliere l'udienza, le misure indicate negli articoli precedenti.

TITOLO XIII.

Degli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizi penali.

567. Gli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizi penali , quando sieno d' ignoto padrone , saranno venduti all'asta pubblica colle forme che saranno appresso indicate, dopochè ne sarà stato fatto l'uso convenevole nel giudizio.

568. Il prezzo che si ritrae dalla vendita di tali oggetti, sarà depositato nella cassa delle ammende a' termini delle leggi penali.

569. Gli oggetti medesimi , o i depositi fatti in forza dell' articolo precedente saranno restituiti in natura o in prezzo a' padroni legittimi , se costoro compariranno prima di spirare il termine fissato dalla legge per la prescrizione.

570. Prima della vendita o della restituzione degli oggetti indicati ne' tre articoli precedenti si osserveranno le seguenti regole.

571. Gli oggetti di ogni genere, che pervengano presso gli atti di qualunque giudizio , rimangono affidati alla custodia de' cancellieri , e se ne farà una esatta descrizione sul registro di cancelleria stabilito da' regolamenti.

572. Gli oggetti menzionati nell'articolo precedente possono esser posti sotto una custodia diversa, quando il pubblico ministero o l'interessato il richiegga.

573. Se sieno furtivi, o acquistati in qualunque guisa per mezzo di reato, o abbiano col medesimo alcuna relazione, allora si riterranno fino a che sarà necessario all'andamento del giudizio, e sino a che si potrà disputare della loro indole e qualità.

Subito che cesseranno i sopradetti motivi, si restituiranno a' padroni legittimi senza alcun dispendio.

574. Quando non sieno furtivi, nè sieno acquistati col reato, nè abbiano col reato stesso alcuna relazione, si restituiranno a' padroni legittimi appena che saranno essi conosciuti, senza alcun dispendio.

575. Quando ne sia ignoto il padrone, se ne pubblicherà l'elenco per mezzo di manifesto da inserirsi ne' giornali ed affiggersi ne' luoghi del commesso reato, del domicilio dell'imputato o accusato, e della residenza della gran Corte.

L'indicazione si farà in modo che possa avvertire il vero padrone della esistenza degli oggetti, e nel tempo stesso prevenire le frodi di chi volesse appropriarseli senza dritto.

576. Nel manifesto si dichiarerà che gli oggetti verranno custoditi pel corso di un anno, spirato il quale, se alcuno non comparirà a ripeterli dimostrandoli suoi, saranno venduti all'asta pubblica; ed il prezzo resterà in deposito fino allo spirare del termine fissato dalla legge per la prescrizione.

577. Scorso l'anno dalla pubblicazione di tal manifesto, si eseguirà quanto in esso è dichiarato.

Il termine sarà abbreviato, e la vendita verrà fatta anche al momento che gli oggetti saran pervenuti nelle mani del giudice, se non potranno conservarsi senza pericolo di deterioramento, o senza dispendio notevole.

578. Se gli oggetti si appartengano all'imputato e non abbiano col reato alcuna relazione, gli si restituiranno immediatamente.

Se egli fosse inabilitato a riceverli, si consegneranno alla persona legittima che amministra il di lui patrimonio, o a quella che egli indicherà.

579. Dalla esecuzione del precedente articolo è permesso recedere,

1. quando il valore della cosa sia ragguardevole, e l'imputato di povera o di sospetta fortuna;

2. quando l'imputato sia tratto a giudizio per falsità a fine di appropriarsi l'altrui roba, o per furto, o per altri reati che offendono le proprietà;

3. quando a richiesta della parte civile, o del pubblico ministero si ordini il sequestro per cautela delle spese del giudizio, de' danni ed interessi, e delle ammende.

580. L'eccezione preveduta nel precedente articolo cessa se l'imputato dia idonea cauzione.

581. Le robe appartenenti alla persona dell' imputato , quando abbiano relazione co' reati, o quando si verificchino i casi contemplati nell' articolo 579 , si riterranno fino a che sarà terminato il giudizio, e scorsi i termini di ogni richiamo legale.

582. Finito il giudizio, se la decisione assolve l'imputato, le robe a lui pertinenti gli si restituiranno senza alcun suo dispendio.

Nel caso di condanna le robe a lui pertinenti gli si restituiranno ancora , deducendone prima le spese del giudizio , i danni ed interessi , e le ammende; purchè le robe stesse non sieno di tal natura che debbano confiscarsi per disposto delle *leggi penali*.

583. Se l' imputato è assente, potranno gli oggetti esser restituiti a' proprietarj dopo la di lui condanna in contumacia.

Se non potranno esser conservati, saranno restituiti anche prima.

584. Restituiti gli oggetti a' proprietarj, a' termini dell' articolo precedente , si esigerà da essi l'obbligo di presentarli nuovamente, se vi ha luogo , ad ogni ordine del giudice.

585. La restituzione a' proprietarj sarà preceduta da un processo verbale in cui si conterrà un' esatta descrizione degli oggetti renduti, da sottoscriversi dal pubblico ministero, dal giudice commessario, da due testimonj , e dal cancelliere.

Se possono aversi i testimonj del reperto , saranno essi preferiti.

Le suggellazioni e disugellazioni si faranno a' termini degli articoli 71 e 92.

586. Le vendite, le pubblicazioni e le restituzioni disposte dal presente titolo saranno eseguite , previa deliberazione della gran Corte, udito il pubblico ministero e gl'interessati.

587. Tutte le norme stabilite in questo titolo per le gran Corti criminali sono applicabili alle giustizie di circondario per gli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizi penali di lor pertinenza.

588. Il prezzo delle robe delle quali non si conoscano i legittimi proprietarj sino al termine indicato nell' articolo 576, o che in vigore degli articoli precedenti , o delle disposizioni delle *leggi penali* non debbano ad essi restituirsi, rimarrà aggiudicato alla cassa delle ammende.

TITOLO XIV.

Delle prigioni.

589. In ogni provincia o valle si formerà un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti corpi di guardia, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

Questo elenco sarà stampato colla indicazione del distretto, del circondario, e del comune ove le suddette case esistono.

590. L'elenco formato a' termini dell'articolo precedente debbe esser affisso in ciascuna provincia o valle nelle sale di udienza della gran Corte criminale, de' giudici istruttori, de' giudici di circondario e de' supplenti, nelle case comunali, e negli atrj delle stesse prigioni.

591. Qualunque luogo di custodia o di pena, che non sia notato nell'elenco prescritto ne' due articoli precedenti, sarà considerato come un carcere privato; e qualunque sia la specie di detenzione che in questo si esegue, darà luogo al procedimento, a' termini delle leggi penali.

592. In ogni luogo autorizzato per pubblica prigione esisterà un registro pe' detenuti che vi entrano, e ne escono.

Il registro sarà numerato nella residenza della gran Corte criminale, sarà in ogni pagina segnato e munito del proprio suggello dal presidente e dal procurator generale. In piè del registro eglino attesteranno di quante pagine esso sia composto.

Nelle residenze de' giudici istruttori ciò si eseguirà da costoro e dal sindaco: nelle residenze de' giudici di circondario, da esso loro e dal sindaco: negli altri comuni, dal supplente, dal sindaco, e dall'incaricato del ministero pubblico nelle cause correzionali: ne' corpi di guardia e in tutte le prigioni appartenenti a' corpi militari, dal comandante militare e dal sindaco.

593. Ogni individuo incaricato dell'arresto di una persona non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente.

L'esibitore del carcerato sarà tenuto di far iscrivere sul registro l'atto di cui è latore.

594. L'annotazione nelle prigioni sarà sottoscritta dal custode e dal latore del mandato, se sappia scrivere.

Ove costui non sappia scrivere, il custode ne farà menzione.

595. Alcu custode non potrà ricevere nè ritenere qualsivisia persona, se non in forza di un mandato di un'autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprima formalmente l'ordine dell'arresto e l'articolo della legge per la di cui esecuzione è ordinato.

In mancanza di queste indicazioni il custode sarà punito a' termini delle *leggi penali*.

596. Niun individuo potrà essere escarcerato se non in forza di una ordinanza dell' autorità alla quale la legge accorda questa facoltà.

Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza, sarà punito come negligente o connivente di evasione, a' termini delle *leggi penali*.

597. Il registro di sopra mentovato conterrà la data dell' ingresso del detenuto, come ancora quella dell' uscita dal carcere, e l' ordinanza in forza della quale questa liberazione avrà avuto luogo.

598. Ne' casi indicati negli articoli 401, 402 e 465 l' arrestato sarà presentato all' ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove è il carcere. Questo ufficiale spedirà il corrispondente mandato che verrà notato nel registro, a' termini degli articoli precedenti.

599. Trattandosi di un individuo che dalla forza pubblica si trasporta in un carcere lontano per ordine dell' autorità competente, se la medesima forza è obbligata ne' luoghi di riposo a depositarlo in un carcere per riprenderlo al momento di proseguire il cammino, si farà sul registro menzione dell' ordine di trasporto, dell' ora e del giorno in cui il detenuto viene consegnato, ed in cui vien riconsegnato.

L' ordine di trasporto che ha la forza pubblica, dovrà in questo caso essere *vistato* dal giudice di circondario, o dal funzionario locale che lo supplisce.

Il custode, senza questa formalità della quale sarà fatta menzione sul registro, non potrà ricevere il detenuto.

600. È ammesso chiunque a denunziare, sia al giudice di circondario, sia al giudice istruttore, o al pubblico ministero presso la gran Corte criminale, o al presidente della medesima, ed a qualunque ufficiale incaricato della polizia giudiziaria, ordinaria, ed amministrativa, che un individuo si trovi illegalmente detenuto, o perchè il luogo di detenzione non è descritto nell' elenco menzionato nell' articolo 589, o perchè il detenuto non è regolarmente annotato nel registro.

Chi ometta o ricusi di deferire a questo richiamo, cade nella disposizione delle *leggi penali*.

601. Verificata la illegalità dell' arresto nel capoluogo della provincia o valle dal presidente della gran Corte criminale, o dal pubblico ministero, entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto.

Se la illegalità dell' arresto è verificata nel capoluogo della provincia o valle da altri ufficiali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto o al presidente, o al procuratore generale; ed il presidente, di accordo col procurator genera-

le, ordinerà che il detenuto sia messo in libertà: **il tutto sotto la pena stabilita dalle leggi penali, e senza pregiudizio delle pene più gravi ne' casi preveduti dalle medesime leggi.**

602. Se però si adducesse qualche motivo legale dell'arresto, cosicchè non ne sia d' illegale altro che la forma, può il presidente di accordo col ministero pubblico prendere i rischiaramenti necessari, porre in regola l' affare e rimettere legalmente il detenuto a disposizione dell' autorità competente. Questa disposizione non impedirà che sia subito tratto dal luogo non riconosciuto per pubblica prigione, nel caso che egli sia quivi in arresto.

Le ordinanze per la esecuzione di questo e dell' articolo precedente saranno sottoscritte dal presidente, e vistate dal pubblico ministero.

Di tutto si farà processo verbale che sarà iscritto nel registro.

603. In ogni altro comune, che il capoluogo della provincia o valle, la facoltà espressa ne' due articoli precedenti sarà esercitata da' giudici istruttori, o da' regj giudici di circondario.

604. Ogni custode che avrà ricusato di mostrare al portatore dell' ordine del giudice di circondario, del giudice istruttore, del presidente o del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, la persona del detenuto, o di mostrare l' ordine che glie lo proibisce; ugualmente che ogni custode che ricusa di far loro l' esibizione de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia, sarà punito come colpevole di restrizioni vietate, a' termini delle leggi penali.

605. La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata a' portatori dell' ordine, secondo l' articolo precedente; non potrà esser negata nè anche a' suoi parenti, ed amici, a meno che il custode non presenti una ordinanza del giudice competente per tenere la persona in segreto.

606. Le autorità giudiziarie ed amministrative, a norma de' regolamenti, prenderanno cura perchè i luoghi di custodia o di pena sieno non solamente sicuri, ma mondi, e tali che la salute de' detenuti non ne venga alterata.

607. Le autorità medesime invigileranno perchè il nutrimento de' detenuti sia sufficiente e sano, ed il loro trattamento sia conforme a' regolamenti.

Vigileranno particolarmente perchè non si commettano su' detenuti le restrizioni vietate dalle leggi penali.

Le dette autorità saranno perciò nell' obbligo di fare le visite periodiche in detti luoghi, a norma de' regolamenti.

608. Se qualche detenuto trascorra in minacce, ingiurie o violenze contra i custodi, o contra gli altri carcerati o qualunque altra persona, sarà soggiettato a restrizioni maggiori, secondo i luoghi di detenzione, in seguito degli

ordini del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, del giudice istruttore, o del giudice di circondario, o di chi soprantende in Napoli ed in Palermo alle carceri. Questa misura disciplinare non esenterà il colpevole dalle pene nelle quali abbia potuto incorrere.

TITOLO XV.

De' registri generali delle condanne.

609. I cancellieri delle gran Corti criminali, de' giudici di circondario e della suprema Corte di giustizia, allorchè questa ne' casi preveduti dall' articolo 521 fa le veci di gran Corte criminale, saranno tenuti di trascrivere sopra un registro particolare il nome, cognome, professione, età, patria e domicilio di tutti i condannati.

Oltre a ciò, questo registro conterrà una notizia sommaria della causa e della condanna: il tutto sotto pena contro il cancelliere di dieci ducati di ammenda per ciascuna omissione.

610. In fine d' ogni tre mesi i cancellieri passeranno al procurator generale, sotto pena dell' ammenda indicata nel precedente articolo, una copia di questi registri; ed il procurator generale la invierà al Ministero di grazia e giustizia, presso il quale sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne, ritratto da queste copie.

TITOLO XVI.

Della revisione de' giudizi penali.

611. Vi sarà luogo a revisione ne' giudizi penali, quando esistono due giudicati irrevocabili e contraddittorj in modo, che ammettendo la giustizia della condanna per l' uno dee per necessità trovarsi ingiusta per l' altro.

612. Nel caso preveduto dall' articolo precedente, il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tanto di ufficio, quanto sul richiamo de' condannati, o di uno di essi, o del pubblico ministero, incaricherà la suprema Corte di giustizia di esaminare le due condanne.

Se la suprema Corte le troverà irreconciliabili, e tali che sieno la pruova dell' innocenza dell' uno o dell' altro condannato, le annullerà amendue, e rimetterà l' affare per trattarsi in giudizio ad un giudice diverso da quelli che hanno pronunziato le due condanne.

Questo giudice procederà dall' atto che la Corte suprema avrà indicato per rinnovare il giudizio.

TITOLO XVII.

Della prescrizione.

613. Non si prescrivono mai le condanne a pena di morte, nè a pene di ergastolo, o del quarto e terzo grado de' ferri. L' azione penale per misfatto che porti a queste pene, si prescrive nel termine di anni venti.

614. Le condanne a pene criminali minori delle pene indicate nell' articolo precedente, si prescrivono in venti anni.

L' azione penale per misfatto che porti alle pene anzidette, si prescrive in dieci anni.

615. Le condanne a pene correzionali si prescrivono in cinque anni.

L' azione penale per delitto si prescrive in due anni.

616. Le condanne a pene di semplice polizia si prescrivono in un anno.

L' azione penale per contravvenzione si prescrive in tre mesi.

617. Le ingiurie punibili correzionalmente e i delitti verbali si prescrivono come le contravvenzioni.

Se le ingiurie sono punibili di pena di polizia, la condanna se ne prescrive in tre mesi, l' azione in un mese.

618. La prescrizione ne' misfatti sarà interrotta dalla recidiva in misfatto; e nei delitti dalla recidiva in delitto o misfatto.

Il tempo non comincerà a decorrere nuovamente che dal giorno in cui d'ocorrerà la prescrizione dell' ultimo reato.

619. Per le condanné le quali non possono esser prescritte, a' termini dell' articolo 615, nulla opera che esse sieno state pronunziate prima della pubblicazione delle presenti leggi, e che la prescrizione sia già per le leggi abolite cominciata.

Per ogni altra pena pronunziata prima della pubblicazione delle leggi presenti, e per l' azione penale di ogni reato ugualmente commesso prima della loro pubblicazione, si eseguirà la norma delle nuove leggi o delle antecedenti, secondo che le une o le altre saranno più favorevoli al reo o all' imputato.

620. Nel caso di prescrizione di pene criminali inferiori al terzo grado de' ferri anche nel presidio, pronunziate per omicidio o per altro misfatto contro alle persone, il condannato sarà obbligato all' esilio correzionale nel *maximum* del tempo; se pure gli offesi non consentissero che il reo rimanesse sciolto da questa pena accessoria.

621. Le prescrizioni dell' azione civile risultante da un reato qualunque, se l' azione civile sia stata intentata unitamente all' azione penale, saranno regolate secondo la prescrizione del reato dal quale essa nasce: altrimenti saranno regolate colle disposizioni delle leggi civili.

Le prescrizioni però delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate colle disposizioni delle leggi civili.

622. Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, o da certe contravvenzioni.

TITOLO XVIII.

Della riabilitazione de' condannati.

623. Ogni condannato ad una pena temporanea criminale, compiuto il tempo, potrà essere riabilitato. I condannati alla interdizione perpetua da' pubblici uffzj potranno essere riabilitati dopo venti anni di pena.

La riabilitazione fa cessare di diritto tutti gli effetti della condanna precedente; salvi quelli della recidiva.

624. I condannati a' ferri non potranno formar domanda di riabilitazione, se non cinque anni dopo che abbiano legalmente cessato di essere sottoposti alla pena.

I condannati a pene criminali minori non potranno farla, se non dopo tre anni.

625. La domanda di riabilitazione debbe essere accompagnata da' seguenti documenti:

1. Da un certificato del sindaco e decurionato, con cui si attesti che il condannato abbia negli ultimi due anni avuto un domicilio stabile nel comune.

2. Da uno o più certificati di buona condotta, de' sindaci e decurioni de' comuni ove ha fatto dimora, durante tutto il tempo trascorso dopo l'espiazione della pena.

Questi certificati dovranno esser visti dal giudice di circondario, dal giudice istruttore, e dal sottintendente del distretto, e nel distretto capoluogo dall'Intendente.

3. Da una fede di perquisizione degli archivj giudiziarij, che dimostri non aver la persona che chiede la riabilitazione, commesso nuovi misfatti o delitti.

4. Dalla copia legale della condanna.

626. La domanda di riabilitazione co' documenti richiesti dal precedente articolo verrà depositata nella cancelleria della gran Corte criminale, ove ha il suo domicilio colui che domanda la riabilitazione; qualunque sia stato il giudice che abbia profferita la condanna.

627. La domanda di riabilitazione dovrà essere pubblicata in tre settimane consecutive nel giornale della provincia o valle dell'ultimo domicilio del condannato, e nel giornale di quella ove fu pronunziata la condanna.

628. Dopochè saranno scorsi tre mesi dall'ultima pubblicazione, il procurator generale presso la gran Corte criminale darà sulla domanda le sue conclusioni motivate e per iscritto.

629. La gran Corte ed il ministero pubblico potranno prima della deliberazione ordinare nuove informazioni.

630. La gran Corte nel numero di sei giudici manifesterà il suo parere sulla domanda, con una deliberazione motivata.

631. Se la gran Corte è di parere che la domanda di riabilitazione non possa essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo l'intervallo di tre altri anni

nel caso di pene di ferri, e di un anno nel caso di pene criminali minori.

632. Se la gran Corte crede che la domanda di riabilitazione possa essere ammessa, la sua deliberazione e tutte le carte che l'appoggiano, saranno per mezzo del pubblico ministero nel più breve termine trasmesse al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Se la gran Corte che delibera sulla riabilitazione non è il tribunale che pronunziò la condanna, questo potrà esser consultato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

633. In seguito se ne farà dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia rapporto a Sua Maestà.

Se Sua Maestà aderisca alla deliberazione della gran Corte criminale, si spedirà il decreto di grazia, il quale verrà inviato tanto alla gran Corte che avrà deliberato per la riabilitazione, quanto all'autorità che avrà pronunziato la condanna.

La prima gran Corte darà lettura della grazia al riabilitato nelle forme ordinarie di grazia: la seconda la trascriverà nel processo di condanna e nel registro de' condannati.

Perchè la riabilitazione cancelli la interdizione da' pubblici uffizj, sia perpetua, sia temporanea, bisognerà che nel decreto di grazia se ne faccia espressa menzione.

634. Il condannato per recidiva in misfatti non potrà far dimanda di riabilitazione, se non dopo il triplo del tempo enunciato nell' articolo 624.

TITOLO XIX.

Delle amnistie complessive di più reati; de' rescritti particolari di abolizione, e de' decreti di grazia dopo le condanne.

635. Le amnistie complessive di più reati, dette volgarmente *indulti generali*, sono annunziate con real decreto.

Questo decreto definisce i reati che vi sono compresi, le condizioni per esservi ammesso, e finalmente se il consentimento degli offesi sia o no necessario.

636. L'eccezione dell' amnistia non può opporsi, se l'incolpato non sia presente al giudizio. Se egli è assente, per poterla opporre si dee render presente. In caso che l'eccezione sia rigettata, rimane egli soggetto al giudizio ed alle sue conseguenze. Gli rimane però salvo il ricorso alla Corte suprema di giustizia. Il ricorso non sospenderà il giudizio, ma sarà riunito all'esame del ricorso avverso la decisione definitiva.

637. Le amnistie complessive non comprendono le condanne passate in giudicato, sia il condannato passato al luogo della pena, o che tuttora si rimanga in carcere, o sotto altra custodia o cauzione. Le amnistie non riguardano che i giudizi pendenti, e per conseguenza impediscono



soltanto l'alteriore procedimento pe' reati che vi si comprendono, quando l'eccezione dell'amnistia sia stata ammessa.

L'ammissione dell' incolpato all' amnistia non reca alcun pregiudizio all'azione civile nascente dal reato, e lascia salva all' amministrazione del registro e del bollo, ed alla parte civile l' azione per la ricuperazione delle spese.

638. Il *rescritto particolare di abolizione* è una grazia che il Re accorda pe' soli delitti e contravvenzioni, esclusi i misfatti. Questa grazia si accorda o pienamente, o sotto condizione, sulla domanda autentica dell' incolpato o del suo difensore, e sul consenso dell' offeso. Essa produce l' effetto di abolire l' azione penale, e la dichiara graziosamente prescritta: in conseguenza impedisce ogni ulterior procedimento. Se vi sono delle condizioni, se ne dovrà prescrivere l' osservanza, sotto pena di aversi per rinvivata l' azione penale.

639. Il *rescritto di abolizione* lascia intatta l'azione della ricuperazione delle spese tanto all' amministrazione del registro e del bollo, se saranno state anticipate, quanto alla parte civile: lascia pur anche nel suo pieno vigore l' azione civile nascente dal reato abolito.

640. Il *decreto di grazia* riguarda una condanna passata in cosa giudicata. La grazia può esser piena, condonando interamente la pena: può esser di minorazione pel grado della pena, o per la sua durata, o per l'una e l'altra insieme.

641. Dee precedere al decreto di grazia la domanda autentica del condannato da lui sottoscritta o dal suo difensore. Il decreto debbe esser fatto a proposizione soltanto del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

642. La grazia può esser fatta sotto alcune condizioni, alla trasgressione delle quali si può stabilire una pena. Questa pena non può esser maggiore della condanna di cui è stata fatta la grazia.

643. Il real decreto di grazia vien rimesso dal Ministero di grazia e giustizia alla gran Corte criminale della provincia o valle in cui il graziato si trova, qualunque sia il tribunale o il giudice che abbia profferita la condanna.

Sarà rimesso ancora al tribunale che avea profferito la condanna, onde l' inserisca nel processo e ne prenda conto su' registri.

644. Il presidente della gran Corte criminale darà nella pubblica udienza lettura del decreto di grazia al condannato, e gli leggerà gli articoli delle *leggi penali* relativi alla recidiva.

645. Il decreto di grazia lascia intatta l'azione per la ricuperazione delle spese, e l'azione civile nascente dal reato.

FINE.

TAVOLA ALFABETICA DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLA PARTE QUARTA DEL CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE , LA QUALE RIGUARDA LE LEGGI DELLA PROCEDURA NE'GIUDIZJ PENALI.

*La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli,
non già alle pagine.*

A

- Accusa.* Ved. *Atto di accusa.*
Accusato. Ved. *Pubblica discussione.*
Affronto. Definizione di tal atto e mezzi di eseguirlo , *articolo*
94 e seguenti.
Agenti de' dazj indiretti. Quando ed in qual modo competè
loro l' esercizio della polizia giudiziaria , *15 e 16.*
Agenti diplomatici. - Ved. *Funzionarj - Testimonianza.*
Ambasciatori. Ved. *Testimonianza.*
Amnistie complessive. Sono dette pure *indulti generali* , *635.* -
Come si concedono , *ivi.* - Chi può opporne l' eccezione , *636.* -
Condanne che ne sono escluse , *637.* - Differenza tra le amni-
stie , i rescritti particolari di abolizione ed i decreti di grazia ,
638 e seguenti.
Appello. Ved. *Giudizj penali.*
Arcivescovi. Ved. *Testimonianza.*
Arresto. Quando può eseguirsi fuori de' casi di flagranza , *102.* -
Ved. *Prigioni.*
Attentati. Ved. *Rapporti.*
Atto di accusa. Sue particolarità , e divieto di pubblicarlo sino
alla deliberazione , *139 e 140.* - Sua rettificazione , *156.* - Quan-
do debba farsene un solo per più misfatti commessi dallo stesso
individuo , o pure per più individui complici di uno stesso
misfatto o imputati di misfatti diversi tra loro connessi , *159 e*
160. - Quando debba essere notificato , ed a chi , *167.* - Ved.
Giudizj penali. - *Misfatti.*
Atto d' intervento. Ved. *Parte civile - Giudizj penali.*
Autorità. Ved. *Prigioni.*
Autorità pubbliche. Ved. *Funzionarj.*
Avvocati. Ved. *Difensori.*
Azione. Quella che nasce da' reati , è penale o civile , *1.* - Og-
getto dell' una e dell' altra , *ivi.* - Loro qualità essenziali , com-
petenza ed effetti , *2 a 5.* - Quando l' azion penale può essere
esercitata per misfatti commessi dai nazionali fuori del terri-
torio del regno , *6 e 7.* - Quando può o non può essere eserci-
tata senza istanza della parte privata , *38 a 40.* - Termine tra

il quale è questa autorizzata a rinunziarvi, 43. — Conseguenza di siffatta rinunzia, 44.

C

Cancellieri. Ved. *Registri.*

Capi di Corte. Ved. *Testimonianza.*

Capitani generali. Ved. *Testimonianza.*

Carcerieri. Ved. *Prigioni.*

Cardinali. Ved. *Testimonianza.*

Cedola di assegnazione. Ved. *Testimonj.*

Compagnie di capitani d' armi. Ved. *Gendarmeria.*

Competenza. Può per ragion di materia essere impugnata in ogni stato della causa, 157. — Caso in cui si attacchi pria del giudizio di accusa, *ivi.* — Quando ha luogo l'incompetenza per ragion di materia, 486. — A chi compete l'esame de' reati commessi, sia o no in ufizio, da' funzionarj del potere giudiziario, 520, 521, 537 e seguenti — Ved. *Giudizj penali* — *Gran Corti speciali* — *Ricorso alla suprema Corte di giustizia.*

Complicità. Ved. *Giudizj penali.*

Condannati fuggiti. Ved. *Giudizj penali.*

Conflitti giurisdizionali. Regole per quello che si eleva tra uffiziali di polizia giudiziaria, 488 a 491; tra giudici correzionali o di semplice polizia, 492; tra gran Corti criminali, 493. — Influenza della competenza territoriale sulle controversie di giurisdizione, 495.

Consegna. Sua importanza, 116 e 117. — Somma ed idoneità della cauzione che vi si dee aggiugnere, 118 a 120. — Quando l'imputato può essere *consegnatario*, o sia mallevadore di se stesso, 121. — Obbligo che debbono fare i mallevadori, 122. — Uso del P importo della cauzione, 123. — Casi ne' quali dee farsene il pagamento, 125 e 126. — Ved. *Mandati.*

Consiglieri di Stato. Ved. *Funzionarj* — *Testimonianza.*

Contravvenzioni. Ved. *Giudizj penali.*

Contumaci. Ved. *Giudizj penali.*

Criterio morale. Ved. *Decisioni.*

Custodia. Ved. *Oggetti.*

D

Danni ed interessi. Indennità di quelli che risultano da' reati, 35. — Rinunzia a' medesimi, 44 e 45 — Ved. *Decisioni.*

Decisioni. Dove e come debbono prendersi, 272. — Modo di proporre le quistioni di fatto, 274 a 276. — Formole con cui debbono essere risolte, e loro rispettivi effetti, 277 e seguenti. — Cosa debba osservarsi circa gli accusati che nell'epoca del misfatto eran minori di quattordici anni, 287. — Quistioni sull'applicazione della legge, 288. — Pluralità di voti necessaria per deliberare, 290. — Favore accordato al reo in caso di parità, *ivi.* — Metodo da praticarsi quando i giudici si dividono in più di due opinioni, 291. — Criterio morale, 292. — Indicazioni che dee contener la decisione, 293 e 294. — Condanna alle spe-

se giudiziali, indennità e danni ed interessi, 296 a 298. — Disposizioni pe' casi in cui nel corso della discussione si scuopra un nuovo misfatto, o l' accusato risulti colpevole di reati non competenti alla gran Corte, 299 a 301. — Lettura e notifica delle decisioni, 303 e 304.

Decreto di grazia. Suo oggetto e sue conseguenze, 640 e seguenti. — Ved. *Annistie*.

Delitti. Ved. *Giudizj penali*.

Denunzie. In quali casi possono essere anonime, 28. — A chi debbono presentarsi, e chi può farle, 29 e 30. — Loro formalità, 31.

Deposizione. Ved. *Testimonianza*.

Difensore. Quando sono destinati di ufizio, 170. — Debbono esser presi fra gli avvocati o patrocinatori, 171. — Punizione di quei che ricusano l'incarico senza giustimotivi, 173. — In qual caso può destinarsi un sol difensore per molti complici, 174. — Divieto di assumere la simultanea difesa di persone che hanno opposto interesse, 360. — Caso in cui differiscono con cavilli o rigiri le cause, 361. — Pena di coloro che castigati in via disciplinare si rendono recidivi, 362 e seguenti.

Discussione. Ved. *Pubblica discussione*.

Documento. Ved. *Giudizj penali-Reperto*.

F

Falsità. Ved. *Giudizj penali*.

Flagranza. Quando ha luogo, 50. — Quando l'atto della stessa dee formare il principio del procedimento, 51. — Doveri imposti in tal caso agli agenti di polizia giudiziaria, *ivi*. — Obbligo de' pubblici uffiziali e depositarj della pubblica forza, che colgano gl' incolpati nella flagranza, 52 e 101.

Formole. Ved. *Decisioni*.

Fucilieri reali. Ved. *Gendarmeria*.

Funzionarj. Quando e per quali di essi vi è bisogno di superiore autorizzazione a fine di sottoporli a giudizj penali, 522 e seguenti. — Pena per la violazione del rispetto loro dovuto, 543 a 548. — Modo particolare di ricevere le deposizioni di alcuni de' medesimi, 549 a 555. — Ved. *Competenza - Giudizj penali - Testimonj*.

G

Gendarmeria. Casi ne' quali compete ad essa, non meno che a' fucilieri reali ed alle compagnie de' capitani di armi, l'esercizio della polizia giudiziaria, 18.

Giudice istruttore. È un agente di polizia giudiziaria, 9. — Nella formazione di atti che la riguardano, debbe essere assistito dal proprio cancelliere o cancelliere sostituito, 23.

Giudici. Ved. *Decisioni - Funzionarj*.

Giudizj penali. Con quali forme e da quali autorità debbono essere trattati, 136 e 137. — Disposizioni relative al giudizio di sottoposizione all'accusa per misfatti, 138 e seguenti. — Disposizioni circa gli atti che precedono la *pubblica discussione*

o sia circa la pubblicazione del processo, la nomina de' difensori, le eccezioni d' incompetenza o di nullità, gli sperimenti di fatto, le posizioni a discolpa, l'esibizione della lista dei testimonj, la loro inammissibilità o ripulsa, e l'intervenzione della parte civile, 166 a 217. — Regole per la *pubblica discussione*, 218 a 271; e per le decisioni, 272 a 304. — Giudizj correzionali: a chi appartiene in 1.^a istanza la conoscenza de' delitti, 342. — Chi debbe esercitarvi le funzioni di pubblico ministero, 343 a 345. — Delitti commessi ne' luoghi ove si regge giustizia, durante l'udienza, 346 e 347. — Citazione e suoi requisiti, 348 a 350. — Stabilimenti relativi alle posizioni a discolpa, alla *pubblica discussione*, alla sentenza ed alle spese giudiziali, 352 a 379. — Principj concernenti l'appello nelle cause correzionali, 380 a 398. — Procedimento nei giudizj di contravvenzione di polizia, 399 a 425. — Procedimento di rito speciale, 429 a 438. — Regole pe' giudizj di falsità di documenti, 439 e seguenti. — Effetti della dichiarazione di non voler far uso di tali documenti, 446 e 447. — Precauzioni circa le scritture che debbono servir di confronto, 450. — Procedura pe' reati di falsa moneta, 454 e seguenti. — Modo di procedere contro i contumaci colpevoli di misfatto, 459 a 475; e contra i condannati fuggiti e poi di nuovo arrestati, 476 a 479. — Quando si dà luogo a sospendere il corso de' giudizj per motivo di complicità, 480 a 484. — Disposizioni intorno a' giudizj di competenza e di conflitti giurisdizionali, 485 a 497; intorno a quelli di ritorsione o di rimessione per cagion di pubblica sicurezza, 498 a 519; intorno a quelli che son diretti contro i funzionarj giudiziarij, 520 a 542; ed intorno a quelli di violazione del rispetto dovuto alle pubbliche autorità, 543 a 548. — Procedimento per carte involate, distrutte o disperse, 556 e seguenti. — Ved. *Atto di accusa* — *Competenza* — *Difensori* — *Pubblica discussione* — *Ritorsione* — *Testimonj*.

Giuramento. Forma di quello che dee prestarsi da' periti, 70; e da testimonj, 247.

Giurisdizione. Ved. *Conflitti giurisdizionali*.

Gran Corti speciali. Loro competenza, 426 e 427. — Loro composizione, 428. — Modo di completare il numero de' votanti, *ivi*.

Guardacacce. Son compresi fra gli agenti di polizia giudiziaria, del pari che le guardie forestali ed i guardiani urbani e rurali, 9. — Quando e come possono esercitarla, 14 a 17.

Guardiani urbani e rurali. Ved. *Guardacacce*.

Guardie forestali. Ved. *Guardacacce*.

I

Incompetenza. Ved. *Competenza*.

Indulti. Ved. *Amnistie complessive*.

Ingenere. Quale ne è lo scopo, 54. — Sua divisione in *principale* e *suppletorio*, ed esempj dell' uno e dell' altro, 55 a 57. — A chi compete l'assodarlo, 58 e 59. — Intervento de' periti, ed altre soi-

- Iennità che vi si richieggono, 64 a 70.
Instruzione. Atti da' quali comincia, 24 a 53. — Prova *generica*, 54 a 74. — Prova *specifica*, 75 e seguenti. — In qual caso debba essere ordinata una più ampia istruzione, 150. — Ved. *Ingenere* — *Reperto* — *Testimonj*.
Interpetri. Ved. *Testimonj*.
Interrogatorio. Quando, come e da chi debbe esser fatto quello degli incolpati messi in arresto, 101 e seguenti.
Intervenzione. Ved. *Parte civile* — *Giudizj penali*.
Libertà provvisoria. Caso in cui l'incolpato non può domandarla, 128. — Casi ne quali debbe esser ordinata, 132, 149, 152 e 154. — Effetti che ne derivano in favore dell' imputato, 162. — Quando può esser di nuovo sottoposto all' accusa, 163 e seguenti.

M

- Mandati.** Quando ha luogo quello di *accompagnamento*, 82; di *deposito*, 104; e di *comparsa*, 107. — Regole per la conferma o revocazione dei mandati presso le gran Corti criminali, 110 e seguenti. — Mandato *per la residenza della gran Corte*, 115. — Condizioni che vi si possono aggiungere, *ivi*. — Regole per la conferma o revocazione de' mandati presso i tribunali correzionali, 132 e seguenti.
Mandato di accompagnamento. Ved. *Testimonj*.
Malleadori. Ved. *Consegna*.
Ministri ed Inviati straordinarj. Ved. *Testimonianza*.
Minori. Ved. *Decisioni*.
Misfatti. Quando si dicono *connessi*, 161. — Ved. *Azione* — *Decisioni*.
Moneta. Ved. *Giudizj penali*.
Muti. Ved. *Testimonj*.

O

- Oggetti.** Custodia, restituzione o vendita di quelli che pervengono presso gli atti de' giudizj penali; mezzi per iscoprirne i legittimi padroni; ed altre formalità da praticarsi, 567 a 588.

P

- Parità.** Ved. *Decisioni*.
Parte civile. Chi può costituirsi tale, ed in qual guisa, 35 e 42. — Debbe esser cerziorata della pubblicazione del processo, 167. — Atto di sua *interventoione*, 168. — La parte civile può assistere agli sperimenti di fatto, 187. — Quando debba presentare la lista de' *testimonj*, 195. — Ved. *Querela*.
Patrocinatori. Ved. *Difensori*.
Periti. Incumbenze di quelli che sono chiamati ad intervenire negl' *ingenerti* e ne' *reperti*, 64 a 71. — Loro punizione in caso di *renitenza*, 82 e 83. — Ved. *Ingenere*.
Polizia giudiziaria. Suo oggetto, 8. — Ufficiali incaricati di esercitarla, 9. — Loro rispettive attribuzioni e doveri, 12 a 18. — Come si regoli tra essi la preferenza pel concorso di due o più, 19 e 20. — Limiti della giurisdizione di ciascuno, 21 e 22. — Loro obblighi allorchè scuoprano arme o altri oggetti relativi ai
Cod. Pr. pen. P. IV. 9

- reati, 53. — Ved. *Agenti de' dazj indiretti-Flagranza - Gendarmeria - Giudice di circondario - Giudice istruttore - Guardacacce - Polizia ordinaria - Procurator generale.*
- Polizia ordinaria.* In qual caso i suoi agenti possono esercitare la polizia giudiziaria, 18.
- Posizioni a discolpa.* Ved. *Giudizj penali.*
- Prescrizione.* Condanne che non l' ammettono, 613. — Tempo per quella di altre condanne, e di azioni portanti a pene criminali, *ivi* e 614; per quella di condanne e pene correzionali, 615; per quella di condanne e pene di polizia, 616; per le ingiurie, 617. — Quando rimane interrotta, 618. — Regole per la prescrizione di fatti anteriori alla pubblicazione del codice, e delle azioni civili che risultano da' reati, 619 e seguenti.
- Prigioni.* Pubblicità dell'elenco di tutte le case di custodia esistenti nelle provincie o valli, 589 a 591. — Formalità del registro de' detenuti, 592. — Doveri delle persone incaricate dell'arresto, e de' carcerieri, 593 e seguenti. — Denuncia di arresti illegali, e disposizioni che ne risultano, 600 a 603. — Vigilanza delle autorità giudiziarie ed amministrative sul buono stato delle prigioni, 606 e 607. — Correzione dei carcerati che usino minacce, ingiurie o violenze contra i custodi o altri individui, 608.
- Procedimento.* Ved. *Giudizj penali.*
- Procedura.* Ved. *Giudizj penali.*
- Processi.* Ved. *Scritture.*
- Processo verbale.* Definizione di questo atto, 10. — Requisiti che debbono accompagnarlo, quando vien formato dagli agenti di polizia giudiziaria, 11 e 14 a 17.
- Procurator generale.* Suoi obblighi come primo agente di polizia giudiziaria, 12. — Negli atti della medesima debbe essere assistito dal suo segretario o vicesegretario, 23.
- Professori di arti o mestieri.* Ved. *Rapporti.*
- Pubblica discussione.* Persone che debbono assistervi, e necessità di farsi a porte aperte, 218. — Eccezioni di questa regola, *ivi*, 219 e 220. — Interpreti da darsi all'accusato, querelante o testimone che non parli la lingua italiana, 221 e 222. — Caso in cui costoro sieno sordi-muti, o muti e non sordi, 223. — Quando la discussione può prorogarsi, 226. — Quando dee ricominciarsi, 227 e 230. — Come si dà principio alla discussione, 233. — Lettura dell'accusa, istanza privata ed altri atti, 234 a 339. — Disposizioni pe' testimonj ripulsati, e pe' testimonj ed offesi, che non si presentano o non son compresi nelle liste, 240 a 243. — Regole per l'esame de' testimonj, pel loro giuramento, per la esposizione degli strumenti del reato, e per gli esperimenti di fatto di cui possa conoscersi il bisogno nel corso della *pubblica discussione*, 246 a 266. — Processo verbale della medesima, 267. — Conclusioni del pubblico ministero ed aringhe de' difensori, 269. — Ved. *Testimonj.*

Q

Querela. Cosa sia, 33.— Chi può farla, 34 e 37.— È in libertà del querelante il costituirsi *parte civile*, 35. — Oggetto e modo di tal costituzione, tempo in cui dee farsi, e sue conseguenze, 42, 43 e 49. — Ved. *Azione - Danni ed interessi*.

Querelanti. Ved. *Parte civile - Pubblica discussione*.

R

Rapporto. Obbligo degli ufiziali pubblici e de' professori di arti o mestieri circa la rivelazione dei reati scoperti nell' esercizio delle loro funzioni, 24.—Pena de' trasgressori, *ivi* e 25.—Quando si è in dovere di rivelare gli attentati contro la sicurezza pubblica o contro la vita e proprietà degl' individui, 26. —Quando le revele o rapporti possono essere anonimi, 28.—Quando possono riceversi in forma di dichiarazione, 29.—Loro autenticità, 31.

Reato. Ved. *Azione*.

Registri. Indicazioni necessarie in quelli che debbon tenersi per le condanne dai cancellieri, 609.—Obbligo di trasmetterli al Ministero di grazia e giustizia, 610. — Ved. *Prigioni*.

Reperto. In che consiste, e come differisce dal *documento*, 60.—Cautele e formalità necessarie nello eseguirlo, anche quando dia luogo a visite domiciliari, 64 a 74. — Ved. *Periti*.

Rescritto di abolizione. Cosa sia e quali effetti produca, 638.— Ved. *Amnistie*.

Restituzione. Ved. *Oggetti*.

Revisione. Quando ha luogo ne' giudizj penali, e cosa debba praticarsi in tal caso, 611 e 612.

Riabilitazione. Chi può goderne, e suoi effetti, 623.— Tempo in cui se ne può far la domanda, 624. — Documenti che debbono accompagnarla, e necessità di pubblicarla, 625 a 628.—Altre formalità richieste per accordarsi la riabilitazione, 629 e seguenti.

Riconoscimento. Essenza di questo atto, e modo di adempirilo, 91 e 92.

Ricorso alla suprema Corte di giustizia. Termine per prodursi contro le decisioni di competenza; e contro quelle di sottoposizione all'accusa, 157, 177 e 178.— Termine per prodursi avverso di talune altre decisioni, 180.—Diverso modo di produrlo, secondochè può o no sospendere il giudizio, 181 e 182. — In qual caso è vietato di spedirsi alla suprema Corte i processi originali, 183.— Il ricorso è l'unico rimedio che compete contro le decisioni delle gran Corti, 305. — Quando ha forza sospensiva, *ivi*. — Chi ha diritto di produrlo, 306. — Quando i difensori si rendono responsabili di averlo trascurato, 308. — Fra quanto tempo debba prodursi per le decisioni definitive, 310. — Obbligo del pubblico ministero per trasmetterlo alla suprema Corte, 314. — Casi in cui non compete nè a questo nè alla parte civile, 318.—Procedimento nella suprema Corte, 320 e seguenti. — Ricorso contro le dichiarazioni di competenza speciale, 431.

Ricusa. Ufficiali che possono essere ricusati, 498. — Norma per la ricusa de' giudici istruttori o altri agenti di polizia giudiziaria, 500 e 501; per quella di uno de' componenti delle gran Corti criminali, 502; per quella di uno de' membri della suprema Corte di giustizia, 504; per quella di una intera gran Corte o di una parte di essa, 505.

Rimessione. In qual modo gli affari penali son rimessi da una ad un'altra autorità per causa di sicurezza pubblica o per altri gravi motivi, 510 e seguenti.

Rinunzia. Ved. *Azione-Danni ed interessi.*

Ripulsa. Ved. *Testimonj.*

S

Scritture. Modo di supplire alle carte, processi o sentenze che si sieno smarrite, incendiate o involate, 556 a 558.

Segretarj di Stato e Ministri. Ved. *Testimonianza.*

Sentenze. Ved. *Scritture.*

Sordi-Muti. Ved. *Testimonj.*

Sperimenti di fatto. Regole per eseguirli, 186 a 194. Ved. *Pubblica discussione.*

Spese. Ved. *Decisioni.*

T

Testimonianza. Niuno può ricusarsi a renderla, 549. — In qual modo deesi prestare dagli Ambasciatori ed altri agenti diplomatici, da' Consiglieri di Stato, da' Segretarj di Stato e Ministri, da' Cardinali, arcivescovi e vescovi, da' Capi di Corte e Capitani generali, 550 e seguenti.

Testimonj. Forma della *cedola di assegnazione* con cui vengono citati, ed obblighi degli uscieri incaricati di notificarla, 77 ad 81. — *Mandato di accompagnamento* da spedirsi contra i testimonj renitenti, 82. — Pene cui son soggetti, 83. — Regole pel loro esame, 85 e seguenti. — Quando si dia luogo all'atto di *ricognizione* o di *affronto*, e con quali formalità, 90 a 99. — Metodo da tenersi in caso di giusto impedimento de' testimonj, 100. — Termine per presentarsene e notificarsene la lista, 195 e 197. — Riduzione della medesima, 200. — Termine per la ripulsa, 201. — Testimonj inammissibili, 202. — Come si debba ricevere la testimonianza di alcuni pubblici funzionarj, 549 a 555. — Ved. *Pubblica discussione.*

U

Ufficiali pubblici. Ved. *Flagranza - Rapporti.*

V

Vendita. Ved. *Oggetti.*

Vescovi. Ved. *Testimonianza.*

Visite domiciliari. Casi in cui son permesse, 61 a 63. — Modo di eseguirle circa i reperti, 72.